

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1563

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 31 maggio 2014, n. 83,
recante disposizioni urgenti
per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della
cultura e il rilancio del
turismo"

luglio 2014
n. 156



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: R. Ercoli _2401

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: (...)

Documentazione

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1563

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 31 maggio 2014, n. 83,
recante disposizioni urgenti
per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della
cultura e il rilancio del
turismo"

luglio 2014
n. 156

AVVERTENZA

Il presente *dossier* è stato predisposto in occasione dell'esame dell'atto Senato n. 1563, relativo alla "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo*". Approvato dal Consiglio dei Ministri n. 17 del 22 maggio 2014, il decreto-legge n. 83 è stato pubblicato nella GU del 31 maggio e, dunque, è in vigore dal 1° giugno; scadrà pertanto il 30 luglio 2014.

Il decreto-legge in commento è stato presentato alla Camera dei deputati il 31 maggio 2014 e approvato, con modificazioni, il 9 luglio. Trasmesso dalla Camera l'11 luglio 2014, al Senato è stato assegnato in sede referente alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), con il parere delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 2^a (Giustizia), 3^a (Affari esteri), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea) e per le questioni regionali.

Il decreto-legge, originariamente composto di 18 articoli - ai quali, a seguito delle modifiche approvate dalla Camera, se ne sono aggiunti altri 2, per un totale di 20 -, è suddiviso in 4 titoli relativi, rispettivamente, alla tutela del patrimonio culturale della Nazione e allo sviluppo della cultura (artt. 1-8), al supporto dell'accessibilità del settore culturale e turistico (artt. da 9 a 11-*bis*), all'amministrazione del patrimonio culturale e del turismo (artt. 12-16), alle norme finanziarie e all'entrata in vigore (artt. 17-18).

Il *dossier* è stato redatto sulla base dei *dossier* del Servizio Studi della Camera relativi all'[A.C. 2426](#) e [2426-A](#). Si è grati fin d'ora per ogni segnalazione che sarà utile al fine di una prossima edizione.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	11
SCHEDE DI LETTURA.....	27
Articolo 1 <i>(Credito di imposta per erogazioni liberali a sostegno della cultura - ART-BONUS)</i>	
Scheda di lettura.....	29
Articolo 2, comma 1 <i>(Semplificazione delle procedure di gara per la realizzazione del Grande Progetto Pompei)</i>	
Scheda di lettura.....	37
Articolo 2, commi 2-6 <i>(Interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei, rilancio del sito Unesco “Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata”, contratti di sponsorizzazione)</i>	
Scheda di lettura.....	53
Articolo 3 <i>(Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta)</i>	
Scheda di lettura.....	63
Articolo 4 <i>(Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali)</i>	
Scheda di lettura.....	69
Articolo 5 <i>(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)</i>	
Scheda di lettura.....	77
Articolo 6 <i>(Benefici fiscali per attrarre investimenti esteri in Italia e migliorare la qualità dell'offerta nel settore della produzione cinematografica e audiovisiva)</i>	
Scheda di lettura.....	97
Articolo 7, commi 1 e 2 <i>(Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali)</i>	
Scheda di lettura.....	107

Articolo 7, commi 3 e 4 <i>(Rifinanziamento del Fondo "Mille giovani per la cultura", Capitale della cultura e progetti di valorizzazione)</i>	
Scheda di lettura.....	113
Articolo 8 <i>(Misure urgenti per favorire l'occupazione presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica)</i>	
Scheda di lettura.....	121
Articolo 9 <i>(Credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi)</i>	
Scheda di lettura.....	127
Articolo 10, commi 1-4 e 7 <i>(Credito di imposta per favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive)</i>	
Scheda di lettura.....	135
Articolo 10, commi 5 e 6 <i>(Standard per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche - Distretti turistici)</i>	
Scheda di lettura.....	143
Articolo 11 <i>(Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche)</i>	
Scheda di lettura.....	149
Articolo 11-bis <i>(Start-up turismo)</i>	
Scheda di lettura.....	157
Articolo 12 <i>(Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici)</i>	
Scheda di lettura.....	163
Articolo 13 <i>(Semplificazione degli adempimenti burocratici al fine di favorire l'imprenditorialità turistica)</i>	
Scheda di lettura.....	175
Articolo 13-bis <i>(Istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping)</i>	
Scheda di lettura.....	181

Articolo 14 <i>(Misure urgenti per la riorganizzazione del Mibact e per il rilancio dei musei)</i>	
Scheda di lettura.....	185
Articolo 15 <i>(Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)</i>	
Scheda di lettura.....	197
Articolo 16 <i>(Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.)</i>	
Scheda di lettura.....	203
Articolo 17 <i>(Norme per la copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	217
Articolo 18 <i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	221
TESTO A FRONTE.....	223
Articolo 1 <i>(ART-BONUS Credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura)</i>	
comma 6.....	225
Articolo 2 <i>(Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei)</i>	
comma 3 e 3-bis.....	227
Articolo 4 <i>(Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali)</i>	
comma 1.....	233
Articolo 5 <i>(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)</i>	
comma 1, lett.a)	237
comma 5, lett. a)	249
comma 5, lett. b)	257

Articolo 6

(Disposizioni urgenti per la crescita nel settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia e il miglioramento della qualità dell'offerta)

comma 1.....	259
comma 2.....	261

Articolo 7

(Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali)

comma 2.....	263
commi 3-bis e 3-ter.....	267

Articolo 10

(Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico)

comma 6.....	269
--------------	-----

Articolo 11

(Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche)

comma 4.....	273
--------------	-----

Articolo 12

(Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici)

comma 1.....	275
comma 3.....	277
comma 4, lett. a).....	279
comma 4, lett. b).....	281

Articolo 14

(Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per il rilancio dei musei)

comma 1.....	283
--------------	-----

Articolo 16

(Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.)

comma 10.....	285
---------------	-----

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Credito di imposta per erogazioni liberali a sostegno della cultura - ART-BONUS)

L'**articolo 1 modificato dalla Camera** introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo. I contribuenti potranno usufruire di tale credito nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e nella misura del 50 per cento per il 2016. Il credito d'imposta è riconosciuto anche laddove le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi; i beneficiari delle erogazioni liberali debbano dare pubblica comunicazione del loro ammontare, destinazione e utilizzo tramite il proprio sito *web* istituzionale e in apposito portale gestito dal Ministero per i beni culturali.

Articolo 2, comma 1

(Semplificazione delle procedure di gara per la realizzazione del Grande Progetto Pompei)

Il **comma 1, modificato dalla Camera dei deputati**, prevede semplificazioni delle procedure amministrative per la realizzazione del [Grande Progetto Pompei](#), mediante varie deroghe al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#) d'ora in avanti Codice). Si consente (**comma 1, lettera a**) al Direttore Generale del Grande Progetto Pompei di operare in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 20, co. 4, secondo periodo, del decreto-legge [185/2008](#)¹ per i commissari straordinari nelle opere pubbliche. Sono, comunque, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura — Ufficio territoriale del Governo. **La Camera dei deputati**, con riferimento ai poteri e agli obblighi del Direttore generale di progetto, a fronte della previsione del D.L. — che consente di avvalersi dei poteri attribuiti ai commissari straordinari delle opere pubbliche di operare in deroga alla normativa vigente — ha previsto (**articolo 2, comma 1, lettera a – punti da 1 a 6**) un elenco di obblighi di cui il Direttore deve assicurare l'adempimento nell'affidamento dei

¹ Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.

contratti e che delineano la procedura da seguire per la selezione delle imprese (avviso di pre-informazione; formazione dell'elenco delle imprese interessate; inviti a presentare le offerte sulla base dell'elenco; esclusione dall'elenco delle aziende che non hanno risposto) e l'aggiudicazione dei contratti (possibilità di utilizzare, in luogo del massimo ribasso, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della media). Inoltre, il potere di sostituire, con un'attestazione, la verifica dei progetti – che il D.L. affida al responsabile del procedimento – è stato attribuito al Direttore. Si innalza della soglia per il ricorso alla procedura negoziata (**comma 1, lettera b**) da 1 milione di euro a 3,5 milioni di euro. **La Camera dei deputati** prevede che l'elevazione della soglia sia fissata a 1,5 milioni di euro. **La Camera dei deputati** prevede specifici obblighi finalizzati ad assicurare la massima trasparenza della procedura negoziata (pubblicazione sul web delle lettere di invito, dell'elenco, del dettaglio delle offerte e degli esiti della gara). Circa la verifica dei requisiti (**comma 1, lettera c**) si prevede che il Direttore generale di progetto procede all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui l'aggiudicatario non abbia fornito, entro il termine di dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, o la conferma delle sue dichiarazioni; inoltre, **secondo una modifica approvata dalla Camera dei deputati**, è previsto che il Direttore assegni un termine, non superiore a quindici giorni, perché l'impresa dimostri il possesso dei requisiti, scaduto il quale il contratto è risolto di diritto. Si eleva dal 2% al 5% la misura della garanzia depositata a corredo dell'offerta (**nuovo comma 1, lettera c-bis, introdotta dalla Camera dei deputati**). Circa l'esecuzione d'urgenza dei contratti e la consegna dei lavori (**comma 1, lettera d**) si consente sempre l'applicazione dell'esecuzione d'urgenza dei contratti, di cui al co. 12 dell'art. 11 del Codice. Relativamente alla facoltà di revoca del responsabile unico del procedimento e la facoltà di attribuzione delle sue funzioni alla segreteria tecnica di progettazione (**comma 1, lettera e**) si consente al Direttore generale di progetto di revocare in qualunque momento il responsabile unico del procedimento, al fine di garantire l'accelerazione degli interventi e di superare difficoltà operative che siano insorte nel corso della realizzazione degli stessi. La disposizione sulle varianti in corso d'opera (**comma 1, lettera f**) è stata **soppressa dalla Camera dei deputati**. **Soppressa**, altresì, la disposizione sulle funzioni del responsabile unico del procedimento (**comma 1, lettera g**). Circa la verifica dei progetti (**comma 1, lettera h**) si prevede la sostituzione della verifica dei progetti con un'attestazione del responsabile unico del procedimento. **La Camera dei deputati** prevede che l'attestazione sia rilasciata dal Direttore generale di progetto.

Articolo 2, commi 2-6

(Interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei, rilancio del sito Unesco “Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata”, contratti di sponsorizzazione)

I **commi da 2 a 6, in parte modificati dalla Camera**, dispongono interventi volti ad accelerare la realizzazione del [Grande Progetto Pompei](#), prevedendo tra l'altro che:

- il comando di personale presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto e presso l'Unità «Grande Pompei» non sia assoggettato al nulla osta o ad altri atti autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza;
- l'approvazione da parte del Comitato di gestione del Piano strategico per lo sviluppo delle aree;
- la costituzione di una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia;
- l'adozione, da parte del Direttore generale di progetto, di un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione.

Articolo 3

(Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta)

L'**articolo 3, modificato dalla Camera**, prevede la nomina di un commissario straordinario chiamato a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, un Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della [Reggia di Caserta](#), al fine di restituirlo alla sua esclusiva destinazione culturale, educativa e museale.

Articolo 4

(Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali)

L'**articolo 4, modificato dalla Camera**, integra il Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini. La disposizione interviene sulla disciplina del riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico incompatibili con l'esigenza di tutela, provvedendo altresì al coordinamento con la disciplina vigente in materia di provvedimenti per il decoro dei competenti uffici del MIBACT.

Articolo 5

(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)

L'**articolo 5, modificato dalla Camera**, novella in più parti l'art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), che reca disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.

In particolare, le modifiche concernono:

- la possibilità, per le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento, di negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali;
- una nuova disciplina della gestione degli eventuali esuberanti derivanti dalla rideterminazione delle dotazioni organiche delle medesime fondazioni;
- l'adeguamento degli statuti e la rinnovazione degli organi a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie;
- la disciplina per l'individuazione delle fondazioni che possono dotarsi di forme organizzative speciali;
- la proroga dei commissari straordinari fino all'adozione delle modifiche statutarie;
- l'incremento per il 2014 del fondo di rotazione.

Durante l'esame alla Camera è stata modificata la disciplina relativa alle riduzioni del trattamento economico derivante dalle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, disponendo che le stesse riduzioni non possono in ogni caso essere superiori al 50% di 1/26 dello stipendio base, nonché introdotta una disposizione in base alla quale le Agenzie fiscali possono ricorrere alla transazione fiscale anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato i piani di risanamento definitivi. E' stato inoltre istituito un tavolo tecnico tra le fondazioni lirico-sinfoniche, il sistema bancario e la Cassa depositi e prestiti finalizzato all'individuazione di misure utili a garantire la sostenibilità del debito gravante sulle fondazioni e il contenimento degli oneri finanziari.

Articolo 6

(Benefici fiscali per attrarre investimenti esteri in Italia e migliorare la qualità dell'offerta nel settore della produzione cinematografica e audiovisiva)

L'**articolo 6 modificato dalla Camera** reca benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva. Il **comma 1** aumenta da 5 a 10 milioni di euro il limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione per film o parti di film girati sul

territorio nazionale utilizzando manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere. Il **comma 1-bis** introduce la possibilità di utilizzare entro il 31 dicembre 2015 le somme non impegnate nel 2014 per la concessione del credito di imposta alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo. Il **comma 2** aumenta da 110 a 115 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la misura del limite complessivo di spesa per la concessione dei crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico. I **commi da 2-bis a 2-sexies** prevedono la concessione di un credito di imposta per gli anni 2015 e 2016, nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, riservato alle piccole e medie imprese di esercizio cinematografico, purché le sale oggetto degli interventi esistano almeno dal 1° gennaio 1980. Detto credito di imposta - ripartito in tre quote annuali di pari importo - è riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

Articolo 7, commi 1 e 2

(Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali)

Il **comma 1** prevede l'approvazione di un Piano strategico annuale, denominato "Grandi Progetti Beni culturali", per il quale è disposta una specifica autorizzazione di spesa per il triennio 2014-2016 e al quale dal 2017 sarà riservata parte della quota delle risorse per infrastrutture destinata a investimenti in favore dei beni culturali; **la Camera dei deputati** ha previsto che, ai fini dell'adozione del Piano, è sentita anche la Conferenza unificata, inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi. **il comma 2** modifica la disciplina inerente l'individuazione della quota citata - che diventa ora a regime - prevedendo, al contempo, che altra parte della stessa quota sarà riservata, per il triennio 2014-2016, al finanziamento di progetti di attività culturali nelle periferie urbane.

Articolo 7, commi 3 e 4

(Rifinanziamento del Fondo "Mille giovani per la cultura", Capitale della cultura e progetti di valorizzazione)

I **commi 3 e 4** dispongono il rifinanziamento del Fondo "Mille giovani per la cultura", per un ammontare di 1 milione di euro per il 2015. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 17.

I **commi 3-bis e 3-ter, introdotti dalla Camera**, intervengono sulla disciplina attuativa del finanziamento dei progetti presentati dai comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti per l'attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali.

Il comma **3-quater, inserito dalla Camera**, prevede l'adozione del "Programma Italia 2019", volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città italiane a "Capitale europea della cultura 2019", nonché il conferimento con cadenza annuale - da parte del Consiglio dei ministri - del titolo di "Capitale italiana della cultura".

Articolo 8

(Misure urgenti per favorire l'occupazione presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica)

L'**articolo 8, riformulato durante l'esame alla Camera**, reca disposizioni per favorire l'occupazione negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza pubblica. In particolare, prevede che, per far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di miglioramento e potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza, ispezione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura di Stato, regioni ed enti territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, i professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di cui al d.lgs. 42/2004, di età non superiore a 40 anni, da individuare attraverso una procedura selettiva. Dal momento in cui saranno istituiti, presso il Mibact, gli elenchi di tali professionisti, i contratti saranno riservati ai soggetti iscritti negli stessi.

La stessa finalità di miglioramento dei servizi di valorizzazione dei luoghi della cultura può essere conseguita, relativamente ai professionisti di età non superiore a 29 anni, attraverso la presentazione di apposite iniziative nell'ambito del servizio nazionale civile, relativamente al settore del patrimonio artistico e culturale.

Articolo 9

(Credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi)

L'**articolo 9 modificato dalla Camera**, con lo scopo di sostenere la competitività del sistema del turismo nazionale favorendo la digitalizzazione del settore, concede un credito d'imposta per i periodi di imposta 2014, 2015, 2016, a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo.

Con una modifica introdotta in prima lettura l'agevolazione è stata estesa alle agenzie di viaggi e ai *tour operator* specializzati nel turismo *incoming* per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse complessive messe a disposizione.

Articolo 10, commi 1-4 e 7

(Credito di imposta per favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive)

L'**articolo 10, ai commi da 1 a 4, modificati dalla Camera**, per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva e accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, concede alle imprese alberghiere, per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, di abbattimento delle barriere architettoniche e di efficientamento energetico.

Il **comma 7, modificato dalla Camera**, oltre a recare una norma di copertura finanziaria, prevede che una quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo sia destinata alla concessione del credito di imposta in favore delle imprese alberghiere per spese relative ad ulteriori interventi, compresi quelli per l'acquisto di mobili e componenti di arredo destinati agli immobili oggetto di ristrutturazione, abbattimento di barriere architettoniche e efficientamento energetico.

Articolo 10, commi 5 e 6

(Standard per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche - Distretti turistici)

Il nuovo **comma 5, introdotto durante l'esame alla Camera**, demanda ad un decreto del MIBACT, d'intesa con la Conferenza Unificata, l'aggiornamento degli *standard* minimi, uniformi sul territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche.

Il **comma 6, inserito dalla Camera**, interviene sulla disciplina dei distretti turistici, novellando sotto diversi aspetti la disciplina vigente.

Articolo 11

(Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche)

L'**articolo 11, modificato nel corso dell'esame alla Camera**, contiene disposizioni di diversa natura che mirano alla fruibilità del patrimonio culturale e turistico italiano, consistenti in particolare:

- nell'adozione di un piano straordinario della mobilità turistica. Nel corso dell'esame alla Camera è stato previsto l'obbligo della previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (**comma 1 modificato**);
- nella convocazione da parte del MiBACT di apposite conferenze di servizi, al fine di semplificare e velocizzare il rilascio di atti autorizzativi di varia natura relativi alla realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza (**comma 2**);
- nella possibilità di concedere ad uso gratuito, immobili pubblici non utilizzati a fini istituzionali, per la promozione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, moto turistici, fluviali e ferroviari (**comma 3 modificato**);
- per le finalità di cui al comma 3 è stata introdotta una modifica che estende alle società cooperative la possibilità - prevista dalla disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità - di ottenere mutui agevolati per gli investimenti (**comma 3-bis, inserito dalla Camera**);
- nella predisposizione, da parte di regioni ed enti locali, d'intesa con il MiBACT e con il MISE, di progetti per la valorizzazione del paesaggio anche tramite la realizzazione di itinerari turistico-culturali da inserire nei circuiti nazionali di eccellenza e nei succitati percorsi (**comma 3-ter, introdotto dalla Camera**);
- nel rinvio al 31 ottobre 2014 del termine per l'adozione del decreto per l'individuazione dei siti turistici di particolare interesse nei quali, per le guide turistiche, occorre una speciale abilitazione. Il medesimo decreto dovrà stabilire anche i requisiti necessari per ottenere l'abilitazione stessa e la disciplina del procedimento di rilascio (**comma 4 modificato**).

Articolo 11-bis (Start-up *turismo*)

Il **comma 1** detta requisiti aggiuntivi per considerare *start-up* innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale. In deroga alla normativa vigente per il **comma 2** le imprese in questione possono essere costituite anche sotto forma di società a responsabilità limitata semplificata. Se, però, esse sono costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età (all'atto della costituzione), ai sensi del **comma 3** sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa. Il **comma 4** provvede ad imputare la copertura finanziaria (pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2015) al Fondo per interventi strutturali di politica economica. La decorrenza della disciplina posta dall'intero articolo, ai sensi del **comma 5**, è dal 1° gennaio 2015

Articolo 12

(Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici)

Il **comma 1, modificato dalla Camera**, stabilisce che il termine iniziale di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Il **comma 1-bis, inserito dalla Camera**, prevede che i pareri, i nulla osta o gli altri atti di assenso, comunque denominati, espressi dagli organi periferici del Mibact, possono essere riesaminati, da parte di apposite commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, che saranno disciplinate con il nuovo regolamento di organizzazione del Mibact.

Ulteriori disposizioni, **introdotte durante l'esame alla Camera**, riguardano la pubblicazione sul sito del Mibact - nonché, se esistente, su quello dell'organo che ha adottato l'atto - di tutti gli atti aventi rilevanza esterna e dei provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero (**comma 1-ter**).

Il **comma 2** demanda a un regolamento di delegificazione l'ampliamento e la precisazione degli interventi di lieve entità sottoposti a procedimenti semplificati di autorizzazione paesaggistica.

I **commi 3 e 4** intendono semplificare:

- la riproduzione dei beni culturali, introducendo ipotesi in cui la stessa non necessita di autorizzazione e ampliando i casi in cui non è dovuto un canone (**comma 3, lettere a) e b) modificate**);
- la consultazione degli archivi, riducendo il termine previsto per il versamento della documentazione degli organi dello Stato all'Archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato e ampliando le ipotesi di libera consultabilità della stessa (**comma 4, formalmente modificato**).

Il **comma 5** reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero articolo 12.

Articolo 13

(Semplificazione degli adempimenti burocratici al fine di favorire l'imprenditorialità turistica)

Il **comma 1** interviene in materia di semplificazione degli adempimenti burocratici per le strutture turistiche ricettive e per le agenzie di viaggi e turismo, disponendo la soggezione dell'avvio e dell'esercizio delle relative attività alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Per quanto riguarda le agenzie di viaggi è specificamente richiamato il rispetto dei requisiti professionali, di

onorabilità e finanziari previsti dalle leggi regionali in materia. Il **comma 2** prevede l'adeguamento degli ordinamenti regionali ai principi di semplificazione introdotti. Il **comma 3** specifica che dall'attuazione delle disposizioni in questione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13-bis

(Istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping)

L'**articolo 13-bis, aggiunto dalla Camera**, prevede l'istituzione con decreto interministeriale di un gruppo di lavoro che individui risorse da destinare alla promozione del turismo, attraverso la determinazione di principi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria *tax free shopping*, per la corretta applicazione delle disposizioni relative al rimborso dell'IVA sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea.

Articolo 14

(Misure urgenti per la riorganizzazione del Mibact e per il rilancio dei musei)

L'**articolo 14, modificato dalla Camera**, interviene sull'articolazione degli uffici dirigenziali generali centrali e periferici del Mibact, in particolare eliminando il vincolo relativo al numero di quelli periferici. Consente, altresì, la flessibilità nell'organizzazione degli uffici del medesimo Ministero in caso di eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza.

Reca, infine, modifiche alla disciplina relativa alle soprintendenze dotate di autonomia – le cosiddette soprintendenze speciali –, con riferimento alle quali prevede, fra l'altro, al posto del consiglio di amministrazione, un amministratore unico.

Articolo 15

(Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

L'**articolo 15, commi 1 e 2**, ripristina la possibilità di proroga delle assegnazioni temporanee del personale non dirigente del comparto Scuola presso il Mibact e prevede la promozione, da parte dello stesso Ministero, di procedure di mobilità relative a personale non dirigente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Durante l'esame alla Camera, sono stati inseriti i commi 2-bis e 2-ter. Il comma 2-bis stabilisce che al personale di I Area di ruolo del Ministero

(personale addetto ai servizi ausiliari) risultante in soprannumero a seguito delle riduzioni del 10% disposte dall'art. 2, co. 1, del D.L. 95/2012 (*spending review*) non si applichino le procedure di cui allo stesso art. 2, co. 11, lett. *c*), *d*) ed *e*) (ossia: individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro 3 anni, conseguente avvio di procedure di mobilità guidata, impiego a tempo parziale, eventuale dichiarazione di esubero); contestualmente è reso indisponibile nelle dotazioni organiche del personale di II e III Area (personale amministrativo-gestionale e tecnico differenziato dalle diverse funzioni svolte e dai diversi requisiti d'accesso) un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il comma *2-ter* riduce a tre anni per il personale del Mibact il periodo di permanenza minima obbligatorio nella sede di prima destinazione (in via generale fissato a 5 anni); il limite non è derogabile dalla contrattazione collettiva.

Articolo 16

(Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.)

L'**articolo** provvede al riordino e alla razionalizzazione dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo. La trasformazione dell'ente è effettuata al fine di assicurare risparmi di spesa pubblica e di migliorare la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica anche in occasione della Presidenza italiana nel semestre europeo e di EXPO 2015 (**comma 1**). Con riguardo alle funzioni del nuovo ENIT, al **comma 2** viene ribadita la missione di promozione nazionale del turismo; **la Camera ha modificato** la disposizione prevedendo che l'ente debba promuovere e commercializzare anche i servizi culturali e favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, e ciò anche nella piattaforma tecnologica e nella rete internet attraverso il potenziamento del portale Italia.it; vi si aggiunge anche il fine di realizzare e distribuire una Carta del Turista.

Ai sensi del **comma 3**, gli organi del nuovo ente restano tre: il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti; la sua attività è disciplinata dalle norme di diritto privato e può stipulare convenzioni con le Regioni (cui **la Camera, al comma 3, ha aggiunto** le province autonome), gli enti locali ed altri enti pubblici.

Le funzioni del consiglio di amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi sono svolte da un Commissario straordinario, nominato con D.P.C.M, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (**comma 4**). In sede di prima applicazione lo statuto è adottato dal Commissario e quindi approvato con D.P.C.M. su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (**comma 5**). Lo statuto è ridisciplinato dal **comma 6** e prevede, tra l'altro, che il consiglio federale, istituito senza alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, rappresenta le agenzie regionali per il turismo e in mancanza, gli uffici competenti per il turismo in ambito regionale; i

suoi componenti non hanno diritto a nessun compenso (**la Camera** ha precisato che il divieto si estende anche ad ogni emolumento, indennità o rimborso spese, oltre ad aver introdotto, nella procedura di nomina, parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative).

Per il **comma 7** il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, e il presidente dell'ENIT, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stipulano una convenzione con cadenza triennale, che può essere adeguata annualmente per ciascun esercizio finanziario. In essa (per un **emendamento approvato dalla Camera**) sono stabilite anche le procedure e gli strumenti idonei a monitorare la reputazione dell'Italia nella rete *web*, nell'ambito degli interventi volti a migliorare l'offerta turistica nazionale.

Nel periodo di transizione si applica il contratto collettivo di lavoro dell'ENIT. Il commissario straordinario adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e sentite le organizzazioni sindacali, un piano di riorganizzazione dove verranno individuate la dotazione organica dell'ente (come trasformato dall'articolo in esame) e le unità di personale (**la Camera dei deputati ha eliminato** la restrizione di questa platea di riferimento al solo personale a tempo indeterminato, oltre a prevedere che si opererà **compatibilmente con le disponibilità di bilancio**) in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da assegnare al nuovo ENIT. Nella individuazione il Commissario deve tener conto delle seguenti indicazioni (**comma 8**): i requisiti oggettivi e i nuovi compiti dell'ENIT; l'esigenza di migliorare la digitalizzazione del settore turistico e delle attività di promozione e commercializzazione. Infine il piano provvede alla riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle sedi estere di ENIT (**comma 9**).

Un punto significativo (**comma 10**) è costituito dalla messa in liquidazione della Società Promuovi Italia S.P.A., il cui azionista unico è l'ENIT, da parte del Commissario entro sessanta giorni: **la Camera ha modificato** il testo prevedendo che il liquidatore della società Promuovitalia S.p.a. possa stipulare accordi con le società *Italia Lavoro S.p.a.* e *Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.* che prevedano il trasferimento presso queste ultime di unità di personale non assegnate all'ENIT, anche al fine di dare esecuzione a contratti di prestazione di servizi in essere alla data di messa in liquidazione della società Promuovi Italia S.p.a.. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico di ENIT e alla liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale, fatta eccezione per l'IVA (**comma 11**). Dall'attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico (**comma 12**); **la Camera ha emendato** la previsione (oltre che impiegando il verbo "dovere") riferendola alla finanza pubblica.

Articolo 17

(Norme per la copertura finanziaria)

L'**articolo 17** reca la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in esame e la relativa copertura finanziaria. A seguito di una **modifica apportata dalla Camera** è stato previsto il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 1 del testo in esame (c.d. *art-bonus*).

Articolo 18

(Entrata in vigore)

L'**articolo 18** dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Credito di imposta per erogazioni liberali a sostegno della cultura - ART-BONUS)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere *h*) e *i*), e 100, comma 2, lettere *f*) e *g*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del:

a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;

b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito

1. *Identico.*

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. **Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.** Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui **agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9**, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. *Identico.*

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. *Identico.*

5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica

5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, **ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un'apposita sezione nei propri siti *web* istituzionali. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, **tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.** Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. **Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

6. L'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è abrogato. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 14, comma 3, del presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche

6. L'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è abrogato. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 14, comma 3, del presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali tra i privati e la raccolta di fondi tra il pubblico.

7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.

definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali **da parte dei privati** e la raccolta di fondi tra il pubblico, **anche attraverso il portale di cui al comma 5.**

7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, **valutati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019**, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

L'articolo 1 modificato dalla Camera introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo. I contribuenti potranno usufruire di tale credito nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e nella misura del 50 per cento per il 2016.

Il credito d'imposta è riconosciuto anche laddove le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi; i beneficiari delle erogazioni liberali debbano dare pubblica comunicazione del loro ammontare, destinazione e utilizzo tramite il proprio sito *web* istituzionale e in apposito portale gestito dal Ministero per i beni culturali.

Con le norme in esame si intende semplificare, per il triennio 2014-2016, il sistema di agevolazioni per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, prevedendo un'unica disciplina per le persone fisiche e le persone giuridiche e, così, superando l'attuale dicotomia che vede la detrazione del 19 per cento per le prime e la deduzione dalla base imponibile per le seconde.

Più in dettaglio, il **comma 1** precisa che, per usufruire del credito di imposta, le predette erogazioni liberali devono essere effettuate in denaro e perseguire i seguenti scopi:

- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (vale a dire, ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 42/2004, i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali);
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche (al riguardo, si veda la scheda relativa all'articolo 5) o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Nel periodo di operatività di detto regime agevolato non si applicherà la disciplina ordinariamente prevista per le erogazioni liberali dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (detrazioni IRPEF e deduzioni IRES).

In particolare, viene temporaneamente disapplicato quanto previsto a fini IRPEF dall'art. 15, co. 1, lett. *h*) e *i*), e a fini IRES dall'art. 100, co. 2, lett. *f*) e *g*), del DPR n. 917 del 1986.

In sintesi, a fini IRPEF il richiamato art. 15, co. 1, lett. *h*), del TUIR consente ai contribuenti di detrarre il 19% delle erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, ed altri enti per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro di beni culturali. La lett. *i*) consente di detrarre la medesima percentuale delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

A fini IRES, l'art. 100, co. 2, lett. *f*), del TUIR consente di dedurre dal reddito imponibile le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro di beni culturali. La lett. *g*) rende deducibili anche le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo².

Come già anticipato, il credito d'imposta sarà fruibile nel triennio 2014-2016 nelle seguenti percentuali:

² Informazioni sulle erogazioni liberali per la cultura ai sensi delle citate disposizioni del TUIR sono disponibili alla pagina http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Ministero/UfficioStampa/ComunicatiStampa/visualizza_asset.html_1969781888.html.

- a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;
- b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Ai sensi del **comma 2**, il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Esso è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Con una **modifica apportata dalla Camera** è stato altresì previsto che il credito d'imposta sia riconosciuto anche laddove le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi.

La disposizione in commento richiama esplicitamente il regime semplificato di autocertificazione di cui all'articolo 40, co. 9, del D.L. n. 201 del 2011 (L. 214/2011): in particolare il contribuente, per usufruire delle predette agevolazioni, dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono. Il Mibact esegue controlli a campione su tali dichiarazioni.

A seguito di una **aggiunta apportata dalla Camera** viene altresì richiamato l'articolo 42, co. 9, dello stesso D.L. n. 201 del 2011, ai sensi del quale le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, versate all'erario sono riassegnate allo stesso Ministero; dette somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.

Il **comma 3** consente ai titolari di reddito di impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, di utilizzare il credito di imposta in compensazione ai sensi della disciplina generale sulla compensazione di debiti e crediti fiscali (art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997). Detto credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Inoltre, ai sensi del **comma 4**, il credito d'imposta non è soggetto ai limiti di utilizzo annuale previsti dalla legge finanziaria 2008 (art. 1, co. 53, della L. 244/2007), che pongono un tetto massimo annuale di 250.000 euro (con eventuale riporto in avanti dell'ammontare eccedente; la richiamata disposizione comunque prevede l'integrale compensabilità per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza). Il credito non è nemmeno soggetto ai limiti massimi di compensazione di debiti e crediti

fiscali, previsti dall'art. 34 della L. 388/2000, da ultimo elevati a 700.000 euro per ciascun anno solare (per effetto dell'art. 9, co. 2 del D.L. 35/2013).

Il **comma 5** dispone che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali - inclusi (secondo quanto **precisato dalla Camera**) i concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi - devono comunicare ogni mese al Mibact l'ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento. Tali soggetti inoltre, a seguito di una **modifica apportata dalla Camera**, debbano dare pubblica comunicazione dell'ammontare, della destinazione nonché dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite:

- il proprio sito web istituzionale nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile;
- un apposito portale, gestito dal Ministero per i beni culturali.

Viene peraltro precisato che nell'ambito del portale dovrà essere possibile associare, ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali, tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, agli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, ai fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, all'ente responsabile del bene e alla fruizione di quest'ultimo.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di *privacy* di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

La **Camera ha aggiunto** altresì una clausola di salvaguardia, che impone al Mibact di dare attuazione a quanto previsto dal presente comma nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza oneri per il bilancio dello Stato.

Il **comma 6** prevede l'abrogazione dell'art. 12 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) e dispone che, con il regolamento di organizzazione del Mibact di cui all'art. 14, co. 3, del D.L. in esame (alla cui scheda si rinvia), sono individuate apposite strutture dedicate a favorire la raccolta di fondi, utilizzando anche il portale gestito dal Mibact di cui al comma 5 (**come aggiunto dalla Camera**).

Si ricorda che l'art. 12 del D.L. 91/2013, allo scopo di facilitare l'acquisizione di donazioni fino a 10.000 euro effettuate dai privati per i beni e le attività culturali, nonché di individuare forme di coinvolgimento degli stessi privati nella gestione e valorizzazione dei beni culturali, aveva previsto l'emanazione di un decreto del MIBACT, di concerto con il MEF³. Inoltre, aveva previsto l'individuazione da parte del

³ Il decreto doveva essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. In particolare, i criteri da seguire per l'emanazione del decreto riguardavano la massima semplificazione della procedura e l'esclusione di qualsiasi onere amministrativo a carico del privato, la garanzia che la donazione fosse diretta allo scopo indicato dal donante, la pubblicità delle donazioni ricevute e del loro impiego, mediante una dettagliata rendicontazione, sottoposta agli organi di controllo, la previsione della possibilità di effettuare la donazione mediante versamento bancario o postale, ovvero secondo altre modalità tracciabili.

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 31 ottobre 2013, di forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a beni individuati con decreto del medesimo Ministro. In base alla relazione illustrativa, le previsioni dell'art. 12 citato si sono rivelate di complessa attuazione.

Il **comma 7** dispone che ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta si provvede ai sensi dell'articolo 17.

La Camera ha esplicitato l'ammontare degli oneri recati dall'articolo in esame, valutati in 2,7 milioni di euro per il 2015, 11,9 milioni di euro per il 2016, 18,2 milioni di euro per il 2017, 14,6 milioni di euro per il 2018 e 5,2 milioni di euro per il 2019.

Si evidenzia che il successivo articolo 17 (alla cui scheda si fa rinvio) prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo in esame.

Articolo 2, comma 1

(Semplificazione delle procedure di gara per la realizzazione del Grande Progetto Pompei)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si applicano, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi previsti, le seguenti disposizioni:

a) il Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, può avvalersi dei poteri previsti dall'articolo 20, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo;

1. Agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si applicano, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi previsti, le seguenti disposizioni, **fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente prefettura - ufficio territoriale del Governo:**

a) **nell'esercizio dei propri poteri**, il Direttore generale di progetto **assicura che siano in ogni caso osservate le seguenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture:**

1) pubblicazione di un avviso di pre-informazione relativo ai lavori, ai servizi e alle forniture che la stazione appaltante intende affidare;

2) redazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al numero 1), sulla base delle richieste pervenute dalle imprese interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base del criterio della data di ricezione delle domande presentate dalle imprese aventi titolo;

3) formulazione, da parte della stazione appaltante, degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle imprese iscritte

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

nell'elenco di cui al numero 2), sulla base dell'ordine di iscrizione di ciascuna impresa nell'elenco medesimo;

4) utilizzazione, in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della media;

5) esclusione dall'elenco di cui al numero 2) dell'impresa che non abbia risposto all'invito rivolto a presentare offerte di assegnazione dei contratti;

6) possibilità di rivolgere a ciascuna impresa inviti successivi al primo, solo dopo che sono state invitate tutte le altre imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2);

b) la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 204 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è elevata a 3,5 milioni di euro;

b) la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 204 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è elevata a **1,5 milioni di euro; al fine di assicurare la massima trasparenza della procedura negoziata, le lettere di invito, l'elenco e il dettaglio delle offerte e l'esito della gara dopo l'aggiudicazione sono resi pubblici nei siti *web* istituzionali della relativa Soprintendenza e del Grande Progetto Pompei;**

c) in deroga alla disposizione dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il Direttore generale di progetto procede all'aggiudicazione dell'appalto anche ove

c) in deroga alla disposizione dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il Direttore generale di progetto procede all'aggiudicazione dell'appalto anche ove

Testo del decreto-legge

l'aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda neppure nell'ulteriore termine a tal fine assegnatogli dal Direttore generale di progetto il contratto di appalto è risolto di diritto, l'amministrazione applica le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e procede ad aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata;

d) è sempre consentita l'esecuzione di urgenza di cui all'articolo 11, comma 12, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, anche durante il termine dilatorio e quello di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo articolo, atteso che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in deroga alle disposizioni dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, la consegna dei lavori avviene immediatamente dopo la stipula del contratto con l'aggiudicatario, sotto le

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

l'aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda neppure nell'ulteriore termine, **non superiore a quindici giorni**, a tal fine assegnatogli dal Direttore generale di progetto il contratto di appalto è risolto di diritto, l'amministrazione applica le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e procede ad aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata;

c-bis) la misura della garanzia a corredo dell'offerta prevista dall'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, è aumentata dal 2 per cento al 5 per cento;

d) *identica*;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

riserve di legge;

e) il Direttore generale di progetto può revocare in qualunque momento il responsabile unico del procedimento al fine di garantire l'accelerazione degli interventi e di superare difficoltà operative che siano insorte nel corso della realizzazione degli stessi; può altresì attribuire le funzioni di responsabile unico del procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica di cui al comma 5;

e) *identica*;

f) in deroga all'articolo 205 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, le percentuali ivi stabilite nei commi 2, 3 e 4 per gli interventi in variazione del progetto sono elevate al trenta per cento;

soppressa

g) in deroga agli articoli 10, comma 6, e 119 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché dell'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, il responsabile del procedimento può sempre svolgere, per più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori;

soppressa

h) in deroga all'articolo 112 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle disposizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, la verifica dei progetti è sostituita da un'attestazione **del responsabile unico del procedimento** di rispondenza

h) in deroga all'articolo 112 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle disposizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, la verifica dei progetti è sostituita da un'attestazione di rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, del predetto Codice, ove richiesti, e della loro conformità alla normativa vigente.

all'articolo 93, commi 1 e 2, del predetto Codice, ove richiesti, e della loro conformità alla normativa vigente, **rilasciata dal Direttore generale di progetto.**

Il **comma 1, modificato dalla Camera dei deputati**, prevede semplificazioni delle procedure amministrative per la realizzazione del [Grande Progetto Pompei](#), mediante varie deroghe al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#) d'ora in avanti Codice).

Facoltà di derogare alla normativa vigente (comma 1, lettera a)

La **lettera a)** del comma 1 consente al Direttore Generale del Grande Progetto Pompei di operare in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 20, co. 4, secondo periodo, del decreto-legge [185/2008](#)⁴ per i commissari straordinari nelle opere pubbliche. Sono, comunque, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura — Ufficio territoriale del Governo (v. *infra*).

La Camera dei deputati, con riferimento ai poteri e agli obblighi del Direttore generale di progetto, a fronte della previsione del D.L. – che consente di avvalersi dei poteri attribuiti ai commissari straordinari delle opere pubbliche di operare in deroga alla normativa vigente – ha previsto (**articolo 2, comma 1, lettera a – punti da 1 a 6**) un elenco di obblighi di cui il Direttore deve assicurare l'adempimento nell'affidamento dei contratti e che delineano la procedura da seguire per la selezione delle imprese (avviso di pre-informazione; formazione dell'elenco delle imprese interessate; inviti a presentare le offerte sulla base dell'elenco; esclusione dall'elenco delle aziende che non hanno risposto) e l'aggiudicazione dei contratti (possibilità di utilizzare, in luogo del massimo ribasso, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della media). Inoltre, il potere di sostituire, con un'attestazione, la verifica dei progetti – che il D.L. affida al responsabile del procedimento – è stato attribuito al Direttore.

⁴ Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.

L'art. 20 del D.L. 185/2008 ha previsto, tra l'altro, l'individuazione, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale. I predetti decreti individuano il quadro finanziario degli investimenti e i tempi di tutte le fasi di realizzazione degli investimenti medesimi sui quali vigilano commissari straordinari delegati nominati con i medesimi provvedimenti. I commissari sono chiamati a svolgere sia funzioni di indirizzo, sia di coordinamento, tra le quali si segnala la proposta di revoca dell'assegnazione delle risorse e l'esercizio di ogni potere di impulso attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, sia funzioni operative. Ai sensi del primo periodo del co. 4 del citato art. 20, per l'espletamento dei compiti assegnati il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. La possibilità di avvalersi delle procedure derogatorie di cui al secondo periodo del co. 4 dell'art. 20, che è richiamata nella disposizione in commento con riguardo al Direttore generale del Grande Progetto Pompei, è espressamente finalizzata a velocizzare le procedure per la realizzazione dell'investimento. Il secondo periodo del co. 4 dell'art. 20 prevede, inoltre, che i D.P.C.M. con cui sono nominati i commissari contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare.

Innalzamento della soglia per il ricorso alla procedura negoziata (comma 1, lettera b)

La **lettera b)** del comma 1 prevede che la soglia per il ricorso alla procedura negoziata nei lavori relativi ai beni culturali è elevata da 1 milione di euro a 3,5 milioni di euro. **La Camera dei deputati** prevede che l'elevazione della soglia sia fissata a 1,5 milioni di euro. **La Camera dei deputati** prevede specifici obblighi finalizzati ad assicurare la massima trasparenza della procedura negoziata (pubblicazione sul web delle lettere di invito, dell'elenco, del dettaglio delle offerte e degli esiti della gara).

La disposizione richiama l'articolo 204 del citato Codice che disciplina i sistemi di scelta degli offerenti e i criteri di aggiudicazione dei lavori di cui all'art. 198 del medesimo Codice, ossia i lavori riguardanti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), nonché gli scavi archeologici. Per tale tipologia di lavori, l'art. 204, co. 1, ammette l'affidamento con procedura negoziata dei lavori di importo complessivo non superiore a 1 milione di euro, introducendo pertanto un'altra fattispecie che si aggiunge ai casi previsti dagli artt. 56 e 57 del Codice, per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria (cd. appalti sopra soglia), con e senza previa pubblicazione del bando di gara, e per quelli previsti dall'art. 122, co. 7, per gli appalti di importo inferiore alle predette soglie (cd. appalti sotto soglia).

Secondo quanto previsto dall'art. 204, la procedura negoziata deve avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza, previa gara informale cui sono invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati. Alle procedure si applica l'art. 122, co. 7, secondo e terzo periodo, quanto alle modalità di affidamento e alla pubblicità dell'avviso di aggiudicazione.

Verifica dei requisiti (comma 1, lettera c)

La **lettera c)** del comma 1 prevede che il Direttore generale di progetto procede all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui l'aggiudicatario non abbia fornito, entro il termine di dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, o la conferma delle sue dichiarazioni. La norma, infatti, consente al Direttore di operare in deroga al co. 2 dell'art. 48 del Codice, in base al quale la stazione appaltante richiede di comprovare il possesso dei requisiti, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi del co. 1 del medesimo art. 48.

Prevede, inoltre, che il Direttore generale di progetto stabilisce un ulteriore termine entro il quale l'aggiudicatario deve provvedere alla richiesta di comprovare i requisiti. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi alla richiesta anche in tale ulteriore termine **che, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, non è superiore a quindici giorni, si prevede la risoluzione di diritto del contratto di appalto, l'applicazione da parte dell'amministrazione delle sanzioni previste all'art. 48, co. 1, del Codice e l'aggiudicazione dell'appalto all'impresa seconda classificata.

Riguardo alle sanzioni, l'art. 48, co. 1, fa riferimento all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di cui al co. 11 dell'art. 6 del Codice, concernenti l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. L'Autorità dispone, altresì, la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni richiamate dalla norma in commento, va tenuto presente che con la [determinazione 1/2014](#) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha dettato le linee guida per l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 48 del Codice. L'Autorità ha precisato che la verifica di cui all'articolo 48 non è applicabile per appalti di lavori di importo superiore a 150.000 euro, in quanto in tali casi è obbligatoria (articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici, d'ora in avanti Regolamento) l'attestazione di qualificazione rilasciata dalle Società

Organismo di Attestazione (S.O.A), che costituisce quindi la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria.

La predetta determinazione precisa che un'eccezione a tale regola è recata dall'art. 61, co. 5, del Regolamento, laddove prevede che, per gli appalti di importo superiore ad Euro 20.658.000, il concorrente, oltre a possedere l'attestazione SOA nella categoria richiesta con classifica VIII (appalti di importo illimitato) deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara; tale ultimo requisito è soggetto, in gara, alla verifica ex art. 48.

La determinazione precisa, infine, che i requisiti speciali necessari per la partecipazione alle gare d'appalto di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, che residuano quale oggetto della verifica, nonché le modalità di documentazione degli stessi, sono individuati nell'art. 90 del Regolamento.

Elevazione dal 2% al 5% della misura della garanzia che il Codice prevede debba essere depositata a corredo dell'offerta (nuovo comma 1, lettera c-bis, introdotta dalla Camera dei deputati)

Esecuzione d'urgenza dei contratti e la consegna dei lavori (comma 1, lettera d)

La **lettera d)** del comma 1 consente sempre l'applicazione dell'esecuzione d'urgenza dei contratti, di cui al co. 12 dell'art. 11 del Codice. In base a tale disposizione l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.

La disposizione in commento consente l'applicazione dell'esecuzione d'urgenza anche durante il termine dilatorio previsto dal co. 10 dell'art. 11 del Codice, per cui il contratto non può essere stipulato se non sono comunque trascorsi almeno trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni riguardanti il provvedimento di aggiudicazione definitiva (cd. meccanismo di *stand still* introdotto dal d.lgs. 53/2010 che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva 2007/66/CE volta a migliorare l'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici).

La norma consente, altresì, l'esecuzione d'urgenza durante il termine di sospensione obbligatoria del termine per la stipula del contratto di cui al co. 10-ter del citato art. 11 del Codice. Ai sensi di tale ultima previsione – che si cumula con lo *stand still* di cui si è detto in precedenza - se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione

del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva.

L'applicazione dell'esecuzione d'urgenza anche in deroga ai termini di *stand still* precontrattuale e contenzioso è consentita richiamando una delle condizioni giustificative già previste dalla normativa vigente, e precisamente dall'ultimo periodo del co. 9 dell'art. 11 del Codice, ossia "la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari".

Le fasi procedurali di affidamento dei contratti pubblici e i controlli sugli atti delle procedure di affidamento sono disciplinati dagli artt. 11 e 12 del Codice dei contratti.

L'efficacia del contratto è determinata dai seguenti atti, previsti secondo determinate scansioni temporali, e cioè la stipulazione (art. 11, co. 9) e l'approvazione dell'organo competente, con i relativi atti amministrativi di controllo (art. 12, co. 2 e 3).

La stipulazione del contratto avviene solo dopo l'aggiudicazione definitiva dell'offerta da parte della stazione appaltante (efficace solo previa verifica del possesso dei prescritti requisiti del vincitore), trascorsi i termini stabiliti (art. 11, co. 8 e 9).

La stipula del contratto ha luogo entro il termine di sessanta giorni salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario (art. 11, co. 9).

Ai sensi dell'art. 11, co. 9, del Codice, se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, o il controllo previsto sui requisiti dell'aggiudicatario non avviene nel termine previsto, l'aggiudicatario medesimo può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

La lettera d) del comma 1, inoltre, prevede che, in deroga alle disposizioni dell'art. 153 del Regolamento, la consegna dei lavori all'aggiudicatario dell'appalto avviene immediatamente dopo la stipula del contratto con lo stesso.

In particolare, l'art. 153, co. 1, del Regolamento dispone, in via generale, che il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace. Si prevede, tuttavia, nel secondo periodo del co. 1, la possibilità che il responsabile del procedimento autorizzi, altresì, nei casi previsti dall'art. 11, co. 9, del Codice, ossia in caso di urgenza, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

Il co. 2 del medesimo art. 153 stabilisce poi che, per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre

quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

E', comunque, precisato che la consegna dei lavori avviene, nei termini indicati, sotto le riserve di legge.

La valenza giuridica dell'istituto della "consegna dei lavori sotto riserve di legge" e i limiti del suo utilizzo sono stati chiariti dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nella determinazione n. 2 del 2 marzo 2005 nella vigenza dell'abrogato D.P.R. 554/99 (regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici) e possono ritenersi validi nella disciplina attualmente vigente. Le situazioni in cui è applicabile la "consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge" sono riconducibili al verificarsi "nell'esperienza concreta di particolari "ragioni di urgenza", tali da non consentire un differimento dell'inizio dei lavori fino alla stipulazione od al perfezionamento del relativo contratto. In tal caso il processo verbale deve necessariamente indicare: 1) i materiali ai quali l'appaltatore deve provvedere; 2) le lavorazioni per le quali si rende necessario l'immediato inizio in relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa. Ciò al fine specifico di assicurare da un lato la tempestiva esecuzione dei soli lavori che l'urgenza non consente di dilazionare nel tempo e dall'altro di impedire che l'appaltatore possa prendere ulteriori iniziative in contrasto con la peculiare situazione di incertezza contrattuale, nella quale si trova ad operare. La disciplina dell'istituto – che tra l'altro non innova all'effetto tipico della consegna, che consiste nel determinare l'inizio del termine previsto per l'ultimazione dei lavori – è completata dalla disposizione di cui al co. 4 dello stesso art. 129 del regolamento di cui al D.P.R. 554/99 (ora sostituito dal co. 4 dell'art. 153 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010), secondo il quale " in caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto."

Facoltà di revoca del responsabile unico del procedimento e la facoltà di attribuzione delle sue funzioni alla segreteria tecnica di progettazione (comma 1, lettera e)

La **lettera e)** del comma 1 consente al Direttore generale di progetto di revocare in qualunque momento il responsabile unico del procedimento (RUP), al fine di garantire l'accelerazione degli interventi e di superare difficoltà operative che siano insorte nel corso della realizzazione degli stessi.

I compiti e le funzioni del responsabile unico del procedimento (Rup) sono disciplinati dagli artt. 10 e 119 del Codice dei contratti e dagli artt. 9 e 10 del Regolamento del Codice dei contratti. In particolare, il Rup svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori è diretta dal responsabile del procedimento, che in determinati casi può coincidere con il direttore dei lavori.

Consente, inoltre, al Direttore generale di progetto di attribuire le funzioni di responsabile unico del procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica di progettazione istituita dal comma 5 presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.

Al riguardo, in considerazione del fatto che il comma 5 non stabilisce le competenze dei componenti della Segreteria tecnica di progettazione, potrebbe ritenersi l'opportunità di precisare che, nel caso in cui a tali soggetti vengano attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento, devono essere rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 10 del Codice prevede, al co. 5, che il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Ai sensi del co. 6, il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. Il co. 4 dell'art. 9 del Regolamento, infatti, specifica che il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, il co. 7 dell'art. 10 del Codice prevede che le funzioni di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidate, con le procedure previste dal Codice per l'affidamento di incarichi di servizi, a soggetti con competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, e con adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

Nei lavori riguardanti specificatamente i beni culturali (art. 198), l'art. 202 del Codice dei contratti stabilisce, tra l'altro, che le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento, nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale, possano essere espletate anche da un soggetto con la qualifica di restauratore di beni culturali.

Varianti in corso d'opera (comma 1, lettera f): soppressa dalla Camera dei deputati

La **lettera f)** del comma 1 prevede, in deroga all'art. 205 del Codice dei contratti, che le percentuali per le varianti in corso d'opera nei lavori riguardanti i beni culturali, di cui ai co. 2, 3 e 4 di tale articolo, sono elevate al trenta per cento.

L'articolo 205 del Codice detta una specifica disciplina per le varianti in corso d'opera per i lavori riguardanti i beni culturali, indicati all'art. 198 del Codice (v. *supra*). Le stesse possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti dall'art. 132 (che reca la

disciplina di carattere generale per le varianti in corso d'opera nei contratti pubblici nei settori ordinari), nelle fattispecie di cui ai co. 2, 3 e 4.

In particolare, ai sensi del co. 2, non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo complessivo contrattuale.

Sulla base di quanto stabilito dal co. 3, per le medesime finalità indicate al co. 2, il responsabile del procedimento può, altresì, disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Ai sensi del co. 4 sono, infine, ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

Funzioni del responsabile unico del procedimento (comma 1, lettera g) soppressa dalla Camera dei deputati

La **lettera g)** del comma 1 consente al responsabile del procedimento di svolgere sempre, per più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, in deroga ai limiti posti dal Codice dei contratti e dal Regolamento di attuazione (artt. 10, co. 6, e 119 del Codice dei contratti e art. 9, co. 4, del Regolamento).

Il co. 6 dell'art. 10 del Codice demanda al Regolamento di attuazione la determinazione dei requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento, nonché la determinazione dell'importo massimo e della tipologia dei lavori, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. L'art. 119 del Codice, per i lavori, demanda al Regolamento la definizione delle tipologie e degli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori.

La norma in commento deroga all'art. 9, co. 4, del Regolamento, che oltre a definire la figura del responsabile del procedimento come un tecnico abilitato all'esercizio della professione o un funzionario tecnico interno all'amministrazione, consente la coincidenza delle funzioni di responsabile del procedimento e di quelle di progettista o di direttore dei lavori per uno o più interventi, nei limiti delle competenze professionali del responsabile. La possibilità di svolgimento congiunto delle predette funzioni è esplicitamente esclusa, tra l'altro, nel caso di lavori di particolare rilevanza, sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo o riguardanti un progetto integrale (articolo 3, co. 1, lett. l) e m) del Regolamento) ovvero nel caso di interventi di importo superiore a 500.000 euro.

Si ricorda, infine, che, in base all'art. 1 del D.L. 91/2013, il Direttore generale di progetto svolge anche funzioni di progettazione e di affidamento, assumendo le funzioni di stazione appaltante.

Verifica dei progetti (comma 1, lettera h)

La **lettera h)** del comma 1 prevede la sostituzione della verifica dei progetti con un'attestazione del responsabile unico del procedimento. **La Camera dei deputati** prevede che l'attestazione sia rilasciata dal Direttore generale di progetto.

Con questo atto il responsabile attesta che gli elaborati progettuali corrispondono ai documenti riguardanti la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di cui all'art. 93, co. 1 e 2, del Codice dei contratti, ove richiesti, e la loro conformità alla normativa vigente. Si tratta di una norma che deroga a quanto previsto dall'art. 112 del Codice, ai sensi del quale, nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalità stabiliti nel Regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai citati documenti e la loro conformità alla normativa vigente. La disposizione deroga, altresì, alle norme contenute nella Parte II, titolo II, capo II, del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti in cui sono disciplinate le modalità di verifica dei progetti.

Il capo II del titolo II della parte II del regolamento disciplina le modalità di verifica dei progetti di cui al co. 5 dell'art. 112 e al co. 6 dell'art. 93 del Codice. In particolare, per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati, mentre per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati.

L'art. 93, co. 6, del Codice dei contratti specifica che, in relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

Il grande progetto Pompei

L'art. 2 del D.L. 34/2011 (L. 75/2011) ha disposto l'adozione, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, di un programma straordinario ed urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della (allora) Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, al fine di

rafforzare l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nelle suddette aree⁵. Per il finanziamento del programma straordinario è stata prevista la possibilità di utilizzo delle risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) destinate alla regione Campania e di una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale, determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Inoltre, è stato previsto che la quota di risorse da destinare al programma straordinario di manutenzione da parte della regione Campania sarebbe stata individuata dalla Regione medesima nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre al CIPE per l'approvazione.

Il programma straordinario è stato approvato dal Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici l'8 giugno 2011⁶.

Con [comunicato stampa del 9 giugno 2011](#) il Mibac ha, poi, reso noto che “il piano, articolato in cinque fasi, prevede un investimento complessivo di 105 milioni di euro, così suddivisi: 8,2 milioni di euro per il piano della conoscenza, 85 milioni di euro per il piano delle opere, 7 milioni di euro per il piano della fruizione e della comunicazione, 2 milioni di euro per il piano della sicurezza e 2,8 milioni di euro per il piano di rafforzamento e di capacity building”.

Nel febbraio 2012 il progetto per Pompei è stato inserito nella [riprogrammazione del Piano di azione Coesione](#).

A seguire, il 29 marzo 2012, la Commissione europea, con decisione n. C(2012) 2154, lo ha finanziato quale Grande Progetto Comunitario a valere su risorse del Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” FESR2007-2013 (POIn)”.

In particolare, il progetto è stato [finanziato con 74,2 milioni di fondi Ue e 29,8 di fondi nazionali](#).

Il 4 aprile 2012 sono stati [presentati i contenuti dei primi 5 bandi](#) per il rilancio del sito archeologico campano ed è stato illustrato il “[Protocollo di legalità](#)” stipulato tra la Prefettura di Napoli e la Soprintendenza archeologica di Napoli e Pompei (SANP), che rappresenta uno strumento operativo che disciplina le azioni volte a garantire, tra l'altro: la trasparenza delle procedure di gara; il monitoraggio degli appalti di lavori, servizi e forniture; la tracciabilità dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere; la rapida e corretta realizzazione degli interventi; la sicurezza dei cantieri.

Nelle premesse del Protocollo si evidenzia che:

- il 6 ottobre 2011 era stato sottoscritto un accordo istituzionale tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, nel quale si individuava come struttura tecnica per l'attuazione del progetto la società Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa), società *in house* del MEF;
- il 18 ottobre 2011 la Direzione generale per le antichità, la Soprintendenza, il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e la società Invitalia avevano sottoscritto una **Convenzione** nella quale si definivano le attività di supporto per la realizzazione del Grande Progetto Pompei, in particolare per quanto concerneva le fasi propedeutiche agli appalti di lavori, servizi e forniture; con il fine di coordinare tutte le attività

⁵ La predisposizione del programma è stata affidata alla medesima Soprintendenza speciale, su proposta del Direttore generale per le antichità, previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

⁶ Così, [rispondendo](#) il 20 luglio 2011 all'interrogazione a risposta immediata 3-01761.

previste presso il Segretariato generale del Mibac, inoltre, era stato istituito il Gruppo di coordinamento operativo del quale facevano parte i soggetti sottoscrittori della Convenzione;

- il 20 gennaio 2012 era stata sottoscritta dalle amministrazioni interessate un'intesa interistituzionale, diretta ad assicurare che il piano di interventi previsti nel progetto venisse realizzato ponendo in essere tutte le misure idonee a prevenire e contrastare tentativi di infiltrazione della criminalità. Per tali finalità era stato istituito presso la Prefettura di Napoli il "Gruppo di lavoro per la legalità e la sicurezza del Progetto Pompei", che collaborava nella predisposizione dei bandi di gara e dei relativi contratti e monitorava le procedure di gara, anche al fine di evitare forme di concorrenza sleale, e la corretta realizzazione degli interventi.

Il 19 dicembre 2012 è stato poi emanato il [D.I. istitutivo dello *Steering Committee*](#) (Comitato di pilotaggio) previsto dagli artt. 3 e 4 dell'accordo del 6 ottobre 2011. A tale comitato, composto da 7 componenti⁷, è stato affidato il compito di assicurare la coerenza delle azioni, degli obiettivi e dei risultati operativi agli indirizzi strategici, di formulare indirizzi e pareri sull'avanzamento delle attività, di assicurare il monitoraggio e la valutazione in itinere dello stato di attuazione del progetto, e di costituire riferimento unitario e di garanzia nei confronti della Commissione europea. Al Presidente del Comitato è stata affidata l'alta sorveglianza sull'andamento del Grande Progetto Pompei, a tal fine disponendo la presentazione semestrale di una relazione al Ministro per i beni e le attività culturali e al Ministro delegato per la coesione territoriale.

In seguito, l'art. 1, co. 1-3, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) ha previsto, per accelerare la realizzazione del "Grande Progetto Pompei", la nomina di un Direttore generale di progetto, coadiuvato da una struttura di supporto, e di un Vice Direttore generale vicario⁸.

Al Direttore generale di progetto sono stati affidati alcuni compiti, specificando che gli stessi devono essere svolti in stretto raccordo con la Soprintendenza⁹, della quale rimangono fermi compiti e attribuzioni in ordine alla gestione ordinaria del sito. In particolare, il Direttore generale di progetto deve:

⁷ Di cui, due rappresentanti del Mibac, due del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Mezzogiorno, uno del Ministero dell'interno, uno dell'Ufficio del Ministro per la coesione territoriale, e uno della Commissione europea.

⁸ Con DPCM 27 dicembre 2013 [le relative funzioni sono state attribuite](#), rispettivamente, al generale dell'arma dei Carabinieri Giovanni Nistri e al dott. Fabrizio Magani, direttore regionale dei Beni culturali e paesaggistici d'Abruzzo e responsabile del progetto L'Aquila.

⁹ L'art. 1, co. 9, dello stesso D.L. 91/2013 ha sostituito alla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.

E' stato, dunque, emanato il [DM 3 dicembre 2013](#), di cui è stata data notizia nella GU n. 31 del 7 febbraio 2014.

In base a quest'ultimo, la Soprintendenza ha competenza territoriale sui seguenti comuni: Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Pompei, Castellammare di Stabia, Ercolano, Gragnano, Lettere, Ottaviano, Poggioreale, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, S. Antonio Abate, S. Gennaro Vesuviano, S. Giorgio a Cremano, S. Giuseppe Vesuviano, S. Maria La Carità, S. Sebastiano al Vesuvio, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase.

- definire e approvare i progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione previsti nel “Grande Progetto Pompei”, assicurare l’efficace e tempestivo svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori e l’appalto dei servizi e delle forniture necessari, nonché seguire la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti. In particolare, il Direttore generale di progetto ha assunto le funzioni di stazione appaltante;
- assicurare supporto organizzativo e amministrativo alle attività di tutela e valorizzazione di competenza della Soprintendenza;
- informare ogni sei mesi il Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del cronoprogramma;
- collaborare per assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici, anche al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, nel quadro del Protocollo di legalità stipulato con la Prefettura.

E’ stato, altresì, previsto che il Direttore generale di progetto svolge le funzioni attinenti le gare e la valorizzazione del sito sentito il Comitato di pilotaggio.

Con riferimento alla struttura di supporto, è stato disposto che essa è costituita con DPCM ed è composta da un contingente di personale, anche dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a 20 unità, proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali, appartenente ai profili professionali tecnico e amministrativo, nonché da cinque esperti in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale.

Per l’individuazione dei 5 esperti, il 19 febbraio 2014 è stato pubblicato sul sito del Governo un [invito alla presentazione di curriculum](#).

[L’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse al comando presso la struttura di supporto](#), indirizzato al personale tecnico e amministrativo del MIBACT e delle altre amministrazioni statali, è stato pubblicato il 5 marzo 2014, “nelle more del perfezionamento della procedura di controllo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014, in corso di registrazione, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 2 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91”.

Le linee fondamentali del [Grande Progetto Pompei](#) consistono in:

- riduzione del rischio idrogeologico, con la messa in sicurezza dei terrapieni non scavati;
- messa in sicurezza delle insulae;
- consolidamento e restauro delle murature;
- consolidamento e restauro delle superfici decorate;
- protezione degli edifici dalle intemperie, con conseguente aumento delle aree visitabili;
- potenziamento del sistema di videosorveglianza.

Articolo 2, commi 2-6

(Interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei, rilancio del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", contratti di sponsorizzazione)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2. Il comando presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non è assoggettata al nulla osta o ad altri atti autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza.

2. Il comando presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto **e presso l'Unità «Grande Pompei»** nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1, **commi 2 e 5**, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non è **assoggettato** al nulla osta o ad altri atti autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza.

3. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

3. *Identico:*

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 è prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito di approvare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la proposta presentata dal Direttore generale di progetto, di cui al comma 6, di un "Piano strategico" per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4.»;

a) *identica;*

b) al quarto periodo, le parole: «svolge anche le funzioni di "Conferenza

b) *identica;*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

di servizi permanente", ed», sono soppresse;

c) il quinto e sesto periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'approvazione del piano da parte del Comitato di gestione produce gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sostituisce ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati.».

c) il quinto e sesto periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'approvazione del piano da parte del Comitato di gestione produce gli effetti **previsti dall'articolo 34 del testo unico di cui al** decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **dagli articoli** 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e **dall'articolo 2, comma 203, della legge** 23 dicembre 1996, n. 662, e sostituisce ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati.».

3-bis. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «L'Unità, su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico» sono sostituite dalle seguenti: «L'Unità, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore generale di progetto, redige un piano strategico».

4. Resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

4. *Identico.*

5. Per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di rispettare la scadenza del programma, è costituita una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e

5. Per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di rispettare la scadenza del programma, è costituita, **presso la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia**, una segreteria

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Stabia, composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di 12 mesi, entro i limiti di spesa di 900.000 euro, per la partecipazione alle attività progettuali e di supporto al Grande Progetto Pompei, secondo le esigenze e i criteri stabiliti dal Direttore generale di progetto d'intesa con il Soprintendente Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.

tecnica di progettazione composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di 12 mesi, entro **il limite** di spesa di 900.000 euro, **di cui 400.000 per l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015**, per la partecipazione alle attività progettuali e di supporto al Grande Progetto Pompei, secondo le esigenze e i criteri stabiliti dal Direttore generale di progetto d'intesa con il Soprintendente Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.

5-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di snellire i procedimenti amministrativi e la necessità di garantire l'effettività e l'efficacia dei controlli, anche preventivi, il Direttore generale di progetto, in considerazione del rilevante impatto del Grande Progetto Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, adotta un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individua un responsabile di comprovata esperienza e professionalità, anche scelto tra i membri della segreteria tecnica di cui al comma 5, deputato all'attuazione e alla vigilanza sul funzionamento e sull'organizzazione del piano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, nel limite massimo di 400.000 euro per l'anno 2014, si fa fronte

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, nel limite massimo di 400.000 euro per l'anno 2014, si fa fronte

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2015, nei limiti di 500.000 euro, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2015, **nel limite** di 500.000 euro, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

I commi da 2 a 6, in parte modificati dalla Camera, dispongono interventi volti ad accelerare la realizzazione del [Grande Progetto Pompei](#), prevedendo tra l'altro che:

- il comando di personale presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto e presso l'Unità «Grande Pompei» non sia assoggettato al nulla osta o ad altri atti autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza;
- l'approvazione da parte del Comitato di gestione del Piano strategico per lo sviluppo delle aree;
- la costituzione di una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia;
- l'adozione, da parte del Direttore generale di progetto, di un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione.

Il **comma 2** dispone che il comando presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto (v. *infra*) – nonché, in base alla **modifica apportata durante l'esame alla Camera**, presso l'Unità Grande Pompei, prevista sempre dall'art. 1 del [D.L. 91/2013](#), - non è assoggettato ad alcun atto autorizzativo da parte dell'amministrazione di appartenenza. Si tratta di una deroga implicita a quanto disposto dall'art. 1, co. 414, della [L. 228/2012](#) (legge di stabilità 2013).

La disposizione citata, infatti, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando di cui all'art. 56 del [DPR 3/1957](#) è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso del lavoratore coinvolto.

La relazione illustrativa all'A.C. n. 2426 evidenzia che numerose amministrazioni di provenienza dei soggetti per i quali è stato richiesto il nulla osta, lo hanno negato.

L'art. 1, comma 2, del [D.L. n. 91/2013](#) stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede alla costituzione di una apposita struttura di supporto al direttore generale di progetto, con sede nell'area archeologica di Pompei. La struttura è composta da un contingente di personale, anche dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a venti unità, proveniente dai ruoli del personale

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali, appartenente ai profili professionali tecnico e amministrativo, nonché da cinque esperti in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale. Il successivo comma 5 dispone che il direttore generale di progetto è preposto all'Unità "Grande Pompei" e ne assume la rappresentanza legale; la stessa Unità è dotata di autonomia amministrativa e contabile, e composta al massimo da 10 unità di personale.

Il comma 3, che reca modificazioni formali alla lettera c), introduce alcune modifiche relative ai compiti e ai poteri del Comitato di gestione, istituito ai sensi dell'articolo 1 del D.L. [91/2013](#) (L. [112/2013](#)) nell'ambito del processo di rilancio del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata".

A tal fine, novella in più parti il co. 5 del menzionato art. 1.

Al riguardo si ricorda che, per consentire il rilancio economico-sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione¹⁰ del [sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata"](#) e di potenziare l'attrattività turistica della stessa area, l'art. 1, co. 4-7, del D.L. 91/2013 ha previsto la costituzione dell'Unità "Grande Pompei" e di un Comitato di gestione.

In particolare, l'Unità è stata istituita per assicurare la convergenza in un'unica sede decisionale di tutte le decisioni amministrative necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati e assumere le decisioni relative alla progettazione e alla realizzazione e gestione degli interventi interessati dal piano di gestione del sito Unesco.

All'Unità "Grande Pompei" sono state assegnate specifiche funzioni di indirizzo, pianificazione ed esecuzione. In particolare, l'Unità è stata chiamata ad:

- approvare un piano strategico, congruente con il "Grande progetto Pompei", per lo sviluppo delle aree a cui si riferisce il piano di gestione¹¹;

¹⁰ L'UNESCO richiede per i siti iscritti nella *World Heritage List*, in quanto patrimonio dell'umanità, un piano di gestione, che riguarda la formulazione di una strategia complessa di conoscenza, tutela, conservazione e valorizzazione dei siti archeologici e di sviluppo economico locale dell'area.

Con [comunicato stampa del 25 novembre 2013](#), il MIBACT ha reso noto che il protocollo d'intesa per il piano di gestione UNESCO, che prevede l'ampliamento della zona 'di rispetto' intorno al sito 'Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata' e le regole di gestione del territorio era stato siglato in pari data. Contestualmente si è costituito il tavolo di concertazione con la partecipazione del MiBACT, della Regione Campania, della Provincia di Napoli e di tutti i Comuni firmatari del Protocollo con funzione di coordinamento e confronto tra gli enti interessati, che ha lo scopo di definire un percorso coerente, condiviso e sostenibile di sviluppo del territorio attraverso il completamento del Piano di Gestione.

¹¹ In particolare, il piano prevede gli interventi infrastrutturali urgenti necessari per migliorare le vie di accesso ai siti archeologici e le interconnessioni fra gli stessi e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, prioritariamente attraverso il recupero e il riuso di aree industriali dismesse, e interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana nel rispetto del principio del minor consumo di territorio e della priorità del recupero.

Il piano prevede anche interventi di promozione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni, nonché la creazione di forme, anche innovative, di partenariato fra pubblico e privato e l'utilizzo dei giovani per i quali l'art. 2, co. 5-bis, del D.L. 76/2013 (L. 99/2013) ha istituito il Fondo "Mille giovani per la cultura".

- predisporre un accordo di valorizzazione ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. 42/2004, articolato in un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del sito Unesco¹².

In generale, l'Unità assume le decisioni relative alla progettazione e alla realizzazione e gestione degli interventi inclusi nel piano strategico.

Per quanto riguarda gli aspetti strutturali, il D.L. 91/2013 ha previsto che l'Unità è dotata di autonomia amministrativa e contabile e che alla stessa è preposto il Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei, che ne assume la rappresentanza legale.

L'architettura istituzionale è stata completata dalla previsione di un Comitato di gestione, composto da: Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministro per la coesione territoriale, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, presidente della regione Campania, presidente della provincia di Napoli, sindaci dei comuni interessati, legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti. In ogni caso, è fatta salva la possibilità di partecipare anche attraverso propri delegati.

Per quanto riguarda la struttura amministrativa di supporto, è stato previsto che l'Unità si avvale di un contingente di massimo dieci unità di personale, in posizione di comando, proveniente dalle amministrazioni rappresentate nel Comitato di gestione, nonché della struttura che supporta il Direttore generale di progetto¹³.

Nel rispetto di queste disposizioni, fissate con norma di grado primario, l'attuazione è stata demandata ad un DPCM. In particolare, con lo stesso decreto che istituisce la struttura di supporto del Direttore generale di progetto, si provvede anche a istituire il Comitato di gestione e a dettare la disciplina organizzativa e contabile dell'Unità, le modalità di rendicontazione delle spese, la sua durata e la dotazione di mezzi e risorse umane.

Una prima modifica – con novella al terzo periodo del comma 5 del citato art. 1 del D.L. 91/2013 – precisa il compito del Comitato di gestione in relazione al procedimento per l'approvazione del Piano strategico per lo sviluppo delle aree ricomprese nel sito Unesco (comma 3, **lettera a**).

In particolare, si esplicita che la proposta del Piano è presentata dal Direttore generale di progetto e che il Comitato di gestione la approva.

Il testo originario della disposizione novellata stabiliva che il Comitato di gestione aveva il compito di “pervenire” all'approvazione del Piano “sulla base” della proposta presentata dal Direttore generale di progetto. Resta fermo che il Piano deve essere approvato entro dodici mesi dalla data di conversione in legge del D.L. 91/2013, ossia entro il 9 ottobre 2014.

¹² All'accordo partecipano i soggetti pubblici e privati interessati, nonché i prefetti delle province di Napoli e Caserta e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

¹³ [L'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse](#) al comando presso l'Unità Grande Pompei, rivolto al personale delle amministrazioni da cui provengono i componenti del Comitato di gestione disciplinato dall'art. 7 del DPCM 12 febbraio 2014 “in corso di registrazione”, è stato pubblicato sul sito del Governo il 5 marzo 2014.

Inoltre, si specifica che tale approvazione è effettuata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della [L. 241/1990](#), che reca la disciplina della conferenza di servizi.

Una seconda modifica interviene per sopprimere dal testo del co. 5 dell'art. 1 del D.L. 91/2013, al quarto periodo, la disposizione per la quale il Comitato svolge le funzioni di “conferenza di servizi permanente”, espressione in tale sede utilizzata per la prima volta dal legislatore (comma 3, **lettera b**)).

Conseguentemente, sono interamente riformulati anche il quinto ed il sesto periodo del medesimo comma 5 (comma 3, **lettera c**) **modificata**), precisando che l'approvazione del Piano da parte del Comitato – e non “le determinazioni assunte da ciascun soggetto all'interno del Comitato” – sostituisce ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati da parte dei soggetti partecipanti al Comitato. L'approvazione, in particolare, produce gli effetti previsti:

- dall'art. 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, adottato con [D.lgs. 267/2000](#), che disciplina gli accordi di programma, che possono essere promossi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;
- dagli artt. 14 e seguenti della [L. 241/1990](#), che disciplina in generale l'istituto della conferenza di servizi (propriamente detta);
- dall'art. 2, co. 203, della [L. 662/1996](#) che prevede ulteriori tipologie di accordo tra soggetti pubblici e soggetti privati, quali strumenti di programmazione negoziata: le intese istituzionali di programma, gli accordi di programma quadro, i patti territoriali.

Su entrambi i punti, la portata innovativa della novella sembrerebbe legata all'opportunità di non utilizzare più l'espressione “conferenza di servizi permanente” e di specificare che l'attività del Comitato di gestione è limitata all'approvazione del Piano strategico.

In relazione al permanere del rinvio normativo a disposizioni che disciplinano strumenti diversi, come gli accordi di programma (tra amministrazioni), la conferenza di servizi (tra amministrazioni) e le attività di programmazione negoziata (tra amministrazioni e privati), si osserva che esso potrebbe rendere problematica la concreta individuazione del campo e delle modalità di applicazione delle discipline stabilite dalle fonti normative richiamate al Comitato di gestione previsto dalle disposizioni in commento.

Il **comma 3-bis, inserito durante l'esame alla Camera**, specifica che la proposta del Piano strategico è redatta, sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore generale di progetto, dall'Unità Grande Pompei.

Il **comma 4** precisa che resta fermo quanto disposto dall'art. 2, co. 7, del [D.L. 34/2011 \(L. 75/2011\)](#) con riguardo alla disciplina sui contratti di sponsorizzazione, volta a favorire l'apporto di risorse finanziarie provenienti da soggetti privati per la realizzazione del Grande Progetto Pompei.

L'art. 2, co. 7, del D.L. 34/2011 dispone che, allo scopo di favorire l'apporto di risorse provenienti da soggetti privati per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi al programma straordinario per Pompei, gli obblighi di pubblicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, previsti dagli artt. 26 e 27 del Codice dei contratti, si considerano assolti con la pubblicazione di un avviso pubblico contenente l'elenco degli interventi da realizzare, con l'importo di massima stimato per ciascuno intervento:

- nella GU della Repubblica italiana e, ove occorrente, nella GU dell'Unione europea;
- su due quotidiani a diffusione nazionale per almeno trenta giorni.

Nel caso poi di presentazione di una pluralità di proposte di sponsorizzazione, la Soprintendenza potrà assegnare a ciascun candidato gli specifici interventi definendo le modalità di valorizzazione del marchio o dell'immagine aziendale dello sponsor secondo quanto previsto dall'art. 120 del [d.lgs. 42/2004](#), che definisce la sponsorizzazione di beni culturali come ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante.

In caso di mancata o insufficiente presentazione di candidature, il Soprintendente può ricercare ulteriori sponsor, senza altre formalità e anche mediante trattativa privata.

In materia è, poi, intervenuto l'art. 20 del [D.L. 5/2012 \(L. 35/2012\)](#) che, oltre a modificare l'art. 26 del Codice dei contratti, prevedendo in particolare l'applicazione dei principi del Trattato UE per la scelta dello sponsor quando i lavori, i servizi e le forniture sono acquisiti e realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila euro, ha introdotto l'art. 199-bis del Codice dei contratti, che disciplina le procedure per la selezione di sponsor per interventi relativi ai beni culturali. In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale relativo alla programmazione dei lavori pubblici previsto dall'art. 128 del Codice con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture per i quali intendono far ricorso ad uno sponsor per il finanziamento o per la realizzazione degli stessi interventi. Inoltre, ha previsto che, in materia di contratti di sponsorizzazione, resta fermo il disposto dell'art. 2, co. 7, del [D.L. 34/2011](#).

Successivamente, il Ministero per i beni e le attività culturali ha emanato il decreto 19 dicembre 2012, recante l'approvazione delle norme tecniche e le linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate.

Il **comma 5, modificato durante l'esame alla Camera**, al fine di rispettare i termini per l'attuazione del Grande progetto Pompei e di accelerare la

progettazione degli interventi ivi previsti, dispone la costituzione, presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, di una segreteria tecnica di progettazione, composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, co. 6, del [d.lgs. 165/2001](#), per non più di 12 mesi e nel limite di spesa di 900.000 euro, di cui 400.000 per il 2014 e 500.000 per il 2015. Gli incarichi sono conferiti per la partecipazione alle attività progettuali "e di supporto" al Grande Progetto Pompei, sulla base delle esigenze e dei criteri stabiliti dal Direttore generale di progetto, d'intesa con il Soprintendente speciale.

In base al richiamo operato all'art. 7, co. 6, del [d.lgs. 165/2001](#), la segreteria tecnica di progettazione sarà, dunque, costituita da personale esterno alla pubblica amministrazione (mentre le 20 unità che compongono la struttura di supporto provengono da amministrazioni statali).

L'art. 7, co. 6, del D.lgs. 165/2001 prevede che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nei campi individuati dalla norma in oggetto, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti, al quale, inoltre, non viene erogata la retribuzione di risultato. I contratti stipulati in violazione dei limiti predetti sono nulli e determinano responsabilità erariale e dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 dello stesso D.lgs. 165/2001.

Si potrebbe valutare l'opportunità di chiarire il raccordo fra la segreteria tecnica di progettazione di cui ora si propone la costituzione, e la struttura di

supporto al Direttore generale di progetto, composta da personale appartenente, fra l'altro, al profilo professionale tecnico, nonché da esperti in materia (fra le altre) architettonica, urbanistica e infrastrutturale.

Durante l'esame alla Camera è stato inserito il comma 5-bis, che prevede che il Direttore generale di progetto adotti un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione - in coerenza con le previsioni della [L. 190/2012](#) - individuando un responsabile dell'attuazione dello stesso piano, anche scelto fra i membri della segreteria tecnica di progettazione di cui già il D.L. prevede la costituzione presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.

Il **comma 6 (modificato formalmente dalla Camera)** dispone, infine, che per gli oneri derivanti dal comma 5 si provvede, nel limite massimo di 400.000 euro per il 2014, con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.

Agli oneri per l'anno 2015 si provvede, nel limite di 500.000 euro, ai sensi dell'art. 17.

Articolo 3

(Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Entro il 31 dicembre 2014 è predisposto il Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta, comprendente la Reggia, il Parco reale, il Giardino «all'inglese», l'Oasi di San Silvestro e l'Acquedotto Carolino, con l'obiettivo di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, un commissario straordinario. Il commissario è nominato tra esperti di comprovata competenza, **anche** provenienti dai ruoli del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali e dura in carica fino al 31 dicembre 2014.

1. Entro il 31 dicembre 2014 è predisposto il Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta, comprendente la Reggia, il Parco reale, il Giardino «all'inglese», l'Oasi di San Silvestro e l'Acquedotto Carolino, con l'obiettivo di restituirlo alla sua **esclusiva** destinazione culturale, educativa e museale. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, un commissario straordinario. Il commissario è nominato tra esperti di comprovata competenza provenienti dai ruoli del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali e dura in carica fino al 31 dicembre 2014.

2. Ferme restando le attribuzioni della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta e delle altre amministrazioni in ordine alla gestione ordinaria del sito, il commissario di cui al comma 1, consegnatario unico dell'intero complesso, svolge i seguenti compiti:

2. *Identico:*

a) convoca riunioni tra tutti i soggetti pubblici e privati che operano negli spazi del complesso della Reggia,

a) *identica;*

anche allo scopo di verificare la compatibilità delle attività svolte con la destinazione culturale, educativa e museale del sito;

b) coordina i soggetti di cui alla lettera a) e lo svolgimento di tutte le attività in essere negli spazi del complesso della Reggia al fine di garantire la realizzazione del Progetto di cui al comma 1;

c) gestisce gli spazi comuni del complesso della Reggia, monitorandone l'uso da parte dei soggetti di cui alla lettera a);

d) predispone entro il 31 dicembre 2014, d'intesa con la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta, con l'Agenzia del Demanio e con il Ministero della Difesa, il Progetto di riassegnazione e di restituzione degli spazi del complesso della Reggia alla loro destinazione culturale, educativa e museale. A tal fine si avvale anche dei giovani tirocinanti del progetto «Mille giovani per la cultura» di cui l'articolo 2, comma 5-*bis* del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Progetto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 è definito il compenso del commissario,

b) *identica*;

c) *identica*;

d) predispone entro il 31 dicembre 2014, d'intesa con la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta, con l'Agenzia del Demanio e con il Ministero della Difesa, il Progetto di riassegnazione e di restituzione degli spazi del complesso della Reggia alla loro **esclusiva** destinazione culturale, educativa e museale, **stabilendo un cronoprogramma relativo alla delocalizzazione graduale delle attività svolte negli spazi del complesso e definendo la destinazione d'uso degli spazi medesimi**. A tal fine si avvale anche dei giovani tirocinanti del progetto «Mille giovani per la cultura» di cui all'articolo 2, comma 5-*bis* del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Progetto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 è definito il compenso del commissario,

nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e ne sono ulteriormente specificati i compiti nell'ambito di quelli indicati al comma 2. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nei limiti di 50.000 euro, ai sensi dell'articolo 17.

nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e ne sono ulteriormente specificati i compiti nell'ambito di quelli indicati al comma 2. All'onere derivante dal presente comma si provvede, **nel limite di 50.000 euro per l'anno 2014**, ai sensi dell'articolo 17.

L'articolo 3, modificato dalla Camera, prevede la nomina di un commissario straordinario chiamato a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, un Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della [Reggia di Caserta](#), al fine di restituirlo alla sua esclusiva destinazione culturale, educativa e museale¹⁴.

Dalla [risposta](#) fornita dal Governo il 4 luglio 2013 all'interrogazione 5-00234, “nel Palazzo Reale, oltre alla Soprintendenza, sono presenti anche altri Enti pubblici (il Ministero della difesa con Scuola allievi specialisti Aeronautica militare, la Presidenza del Consiglio con la Scuola superiore della pubblica amministrazione¹⁵, l'Ente provinciale del turismo, i Corpi speciali dei ROSS e dei NAS, il rettorato della seconda Università degli Studi di Napoli)”.

In particolare, il commissario è nominato con DPCM, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (cioè entro il 1° luglio 2014, termine già trascorso), tra esperti di provata competenza, provenienti dai ruoli del personale dirigenziale del Mibact o di altre amministrazioni statali.

Al riguardo si segnala che l'art. 11, co. 2, della [L. 400/1988](#) prevede che i commissari straordinari del Governo chiamati a “realizzare specifici obiettivi determinati” sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

Si osserva, inoltre, che il termine previsto per la nomina del commissario è anteriore a quello per la conversione in legge del decreto-legge e, dunque, non

¹⁴ Un piano complessivo, “finalizzato alla restituzione dell'intera Reggia alla sua destinazione culturale e museale”, era stato annunciato dal Mibact con [comunicato stampa del 12 maggio 2014](#). Nello stesso si evidenziava, inoltre, che “si è preso atto dell'avvio dell'intervento di somma urgenza finalizzato alla copertura provvisoria, alla rimozione degli elementi instabili, alla sostituzione delle travi in legno ed alla ricomposizione del manto di tegole. E' stata inoltre confermata la validità del progetto di manutenzione e ripristino dell'efficienza statica degli elementi portanti del tetto della Reggia, già in precedenza candidato ad altri finanziamenti ed immediatamente cantierabile, per il quale si è deciso di rendere disponibili nuove risorse finanziarie per l'importo di 5 milioni di euro con un immediato avvio delle procedure di gara. E' stato, infine, sottolineato che sono altresì in corso di esecuzione interventi per il restauro e la messa in sicurezza delle facciate e dei cornicioni per un importo di oltre 21 milioni di euro”.

¹⁵ Ora, in base al DPR 70/2013, Scuola nazionale dell'amministrazione.

consentirebbe di tener conto di eventuali modifiche che potrebbero intervenire durante l'esame parlamentare.

Il commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2014 ed è il consegnatario unico dell'intero complesso della Reggia che, in base alla lettera dell'articolo in esame, comprende "la Reggia, il Parco reale, il Giardino all'inglese, l'Oasi di San Silvestro e l'Acquedotto carolino".

Si ricorda che [la Reggia, il Parco e l'Acquedotto Vanvitelliano sono stati iscritti nella lista del patrimonio Unesco nel 1997](#)¹⁶.

Ai sensi del **comma 2**, per la gestione ordinaria del sito restano ferme le attribuzioni della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta "e delle altre amministrazioni"¹⁷.

Si ricorda che l'art. 1, co. 9, del [D.L. 91/2013 \(L. 112/2013\)](#), modificando l'art. 15, co. 3, lett. *d*), del [DPR 233/2007](#), ha esteso la competenza della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli alla Reggia di Caserta.

L'art. 4 del [DM 3 dicembre 2013](#)¹⁸ dispone che la Soprintendenza ha competenza, per quanto qui interessa, su "Complesso monumentale della Reggia e Parco di Caserta".

D'intesa con la stessa Soprintendenza, nonché con l'Agenzia del demanio e con il Ministero della difesa, il commissario deve predisporre, entro il 31 dicembre 2014, il Progetto di riassegnazione e di restituzione degli spazi del complesso della Reggia alla loro esclusiva destinazione culturale, educativa¹⁹ e museale. È stato precisato che il Progetto stabilisce un cronoprogramma del rilascio graduale degli spazi e definisce la loro destinazione d'uso (**lettera d**), **modificata dalla Camera**).

Il Progetto è approvato con DPCM, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, e per la sua predisposizione il commissario si avvale "anche"²⁰ dei tirocinanti del progetto Mille giovani per la cultura (art. 2, co. 5-bis, [D.L. 76/2013](#) – L. 99/2013: *sul punto, si veda scheda art. 7, co. 3 e 4*). Sostanzialmente al fine indicato, il commissario:

¹⁶ Oltre che il complesso di San Leucio. Sul piano di gestione del sito Unesco, si veda, da ultimo, [la risposta del Governo, il 15 novembre 2013, all'interrogazione 4-01044](#) della Camera.

¹⁷ Parebbe intendersi che con quest'ultima espressione si faccia riferimento alle amministrazioni che attualmente utilizzano gli spazi della Reggia.

¹⁸ Di cui è stata data comunicazione nella Gazzetta ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2014.

¹⁹ Come risulta nel sito della competente Soprintendenza, nel complesso vanvitelliano si svolgono [attività didattiche rivolte agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado](#).

²⁰ Al riguardo la relazione tecnica allegata all'A.C. n. 2426 precisa che il commissario si avvale del personale in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- convoca le riunioni fra tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel complesso della Reggia, anche per verificare la compatibilità delle attività svolte con la destinazione culturale, educativa e museale del sito;
- coordina gli stessi soggetti e lo svolgimento delle loro attività, al fine di garantire “la realizzazione” del Progetto;
- gestisce gli spazi comuni del complesso della Reggia, monitorandone l’uso.

Ai sensi del **comma 3, modificato dalla Camera**, ulteriori specificazioni sui compiti del commissario, nell’ambito di quelli indicati, saranno contenute nel DPCM con cui si procederà alla nomina, che indicherà anche il compenso da corrispondere al medesimo commissario, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23-ter del [D.L. 201/2011](#) (L. 214/2011) (*sull’argomento, si veda la scheda riferita all’art. 5, co. 4, del decreto in esame*).

Alla copertura del relativo onere si provvede, nel limite di 50.000 euro per il 2014, ai sensi dell’art. 17.

Si potrebbe valutare l’opportunità di chiarire meglio la ripartizione delle competenze fra il commissario e la Soprintendenza di cui, in base alla lettera del decreto-legge, restano ferme le attribuzioni in ordine alla gestione ordinaria del sito.

Si potrebbe, altresì, approfondire il riferimento alla “realizzazione” del Progetto, presente nel comma 2, lett. b), affidata al commissario, che potrebbe ritenersi non congruente con il termine previsto per la durata in carica dello stesso commissario e coincidente con la “predisposizione” del Progetto (che, peraltro, successivamente alla stessa predisposizione, deve essere approvato con un DPCM per la cui adozione non è indicato un termine).

Tra i soggetti con i quali raggiungere l’intesa ai fini della predisposizione del Progetto non appaiono inclusi gli altri enti presenti negli spazi del complesso della Reggia.

Articolo 4*(Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali)*Testo del decreto-legge
_____Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è rinominato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto «1-*ter*». Al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei siti culturali e anche in relazione al comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, al comma 1-*ter* dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come rinominato dal presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è rinominato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto «1-*ter*». Al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro **dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti** e anche in relazione al comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, al comma 1-*ter* dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come rinominato dal presente articolo, **al primo periodo, le parole: «di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità» sono soppresse e le parole: «le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali» sono sostituite**

Testo del decreto-legge

pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-*quinquies*, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo di un dodicesimo del canone annuo dovuto».

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

dalle seguenti: «i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con i Comuni», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa **potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-*quinquies*, comma 1, **terzo** periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo **della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso****

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**periodo per adeguarsi alle nuove
prescrizioni in materia emanate dagli
enti locali.**

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 4, modificato dalla Camera**, integra il Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini. La disposizione interviene sulla disciplina del riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico incompatibili con l'esigenza di tutela, provvedendo altresì al coordinamento con la disciplina vigente in materia di provvedimenti per il decoro dei competenti uffici del MIBACT.

L'articolo 52 del [Codice](#) prevede che i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio. Con il [D.L. 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112, è stata già prevista un'integrazione (comma *1-bis - rectius 1-ter, si veda infra*) del citato articolo 52, consistente nella previsione dell'adozione, da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e delle Soprintendenze, sentiti gli enti locali, di apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, con specifico riguardo alle attività commerciali e artigianali su aree pubbliche, in forma ambulante o su posteggio, nonché a qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale.

Le disposizioni introdotte dall'articolo 4 in commento aggiungono un periodo al descritto comma *1-bis* (rinominandolo correttamente *1-ter* e correggendo quindi anche un errore formale contenuto nel testo).

Si ricorda inoltre che nella medesima materia era intervenuta la [Direttiva del Ministro per i beni e le attività culturali 10 ottobre 2012](#), efficace su tutto il territorio nazionale, finalizzata a contrastare l'esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale. In base a quanto specificato nella Direttiva, gli uffici periferici del Mibac devono valutare la necessità di adottare: appositi provvedimenti di tutela, vietando gli usi non compatibili con il carattere storico o artistico dei beni; prescrizioni di tutela indiretta rispetto alle aree non

assoggettate di per sé a tutela, ma costituenti la cornice ambientale di beni culturali direttamente tutelati.

Nel corso dell'esame alla Camera è stata modificata la definizione dell'oggetto della tutela, sostituendosi alla più generica espressione "siti culturali", lo specifico riferimento ai complessi monumentali e agli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti.

L'elemento innovativo della norma consiste nella facoltà per i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni che avviano d'intesa procedimenti di riesame di derogare sia alle disposizioni regionali che regolano le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche, sia ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche stabiliti nell'intesa in sede di Conferenza unificata, prevista dall'articolo 70 del D.Lgs. 59/2010 attuativo della c.d. "Direttiva Servizi".

La materia del commercio su aree pubbliche trova la sua disciplina nell'articolo [articolo 28 del D.lgs. n. 114/1998](#) (cd. decreto "Bersani"), recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio", così come modificato dall'articolo 70 del [D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59](#), che ha recepito la cd. "direttiva Servizi".

Ai sensi del citato articolo 28, il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

La disciplina delle modalità di esercizio del commercio i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione dell'autorizzazione e i criteri per l'assegnazione dei posteggi è attribuita alle regioni (comma 12). Le regioni, stabiliscono, altresì i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche (comma 13). Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono all'emanazione delle suddette disposizioni acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio (comma 14).

La direttiva n. 2006/123/CE pur ponendosi, in via prioritaria, finalità di liberalizzazione delle attività economiche consente, comunque, di porre dei limiti all'esercizio della

tutela di tali attività, nel caso che questi siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale come previsto, in termini generali, dagli artt. 14, 15 e 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). In particolare l'articolo 16 specifica che nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario, tra cui la salvaguardia del patrimonio culturale.

Peraltro, l'art. 70, comma 5, dello stesso D.Lgs. n. 59 del 2010 consente, a sua volta, espressamente di derogare alle regole dettate per tale regime autorizzatorio, proprio nel caso della regolamentazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, prevedendo che, "con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della [legge 5 giugno 2003, n. 131](#), anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del decreto stesso, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie".

Sulla base di tali disposizioni è stata adottata l'intesa in sede Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, n. 83/CU, volta a garantire su tutto il territorio nazionale carattere di omogeneità nell'applicazione dei criteri indicati e nella individuazione delle disposizioni transitorie per rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Nel testo dell'Intesa vi sono disposizioni in merito alla durata delle concessioni e sono specificati i criteri per determinare le regole delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica. In particolare, con riferimento alle procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri della maggiore professionalità acquisita nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche (da ritenersi comunque prioritario), va valutata anche l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette. Inoltre l'art. 8, lettera b), della predetta intesa, prevede che le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e già prorogate per effetto dell'art. 70, comma 5, del citato decreto fino alla data dell'intesa, siano ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (cioè fino al 26 marzo 2017).

Si osserva che la previsione statale di una deroga alla disciplina regionale delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, nonché ai criteri per la concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche stabiliti in sede di Conferenza unificata, incide su materie diverse, coinvolgendo profili di tutela di differenti interessi.

Da un lato viene in rilievo la tutela degli spazi urbani di interesse artistico e storico, fatta propria dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), e dunque riconducibile alla competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. s).

Con il [Codice dei beni culturali e del paesaggio](#), si è reso esplicito che le pubbliche piazze, le vie, le strade e gli altri spazi urbani di interesse artistico o storico rientrano fra i beni culturali, e che essi sono pertanto oggetto di tutela ai fini della conservazione del patrimonio artistico e del decoro urbano (art. 10, comma 4, lettera g) – e si è ribadito, in conformità di quanto già stabilito dall’art. 28, comma 16, del [d.lgs. n. 114 del 1998](#), che i Comuni «individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio» (art. 52).

Dall’altro, invece, rileva la materia del commercio, che la Costituzione attribuisce alla competenza residuale delle regioni. Tra gli interessi tutelati dalla norma cui si intende derogare rileva peraltro anche la tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 247 del 2010 sembra specificare che la normativa regionale del commercio su aree pubbliche è riconducibile immediatamente alla materia «commercio», di competenza residuale delle regioni (citando altresì le sentenze n. 165 e n. 64 del 2007); e che, “nell’ambito di una generale regolamentazione della specifica attività del commercio in forma itinerante, vada ricompresa anche la possibilità di disciplinarne nel concreto lo svolgimento, nonché quella di vietarne l’esercizio in ragione della particolare situazione di talune aree metropolitane” (nel caso della sentenza si trattava di legge regionale che stabiliva determinati divieti nei centri storici dei Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, di modo che l’esercizio del commercio stesso avvenga entro i limiti qualificati invalicabili della tutela dei beni ambientali e culturali). Un diverso orientamento giurisprudenziale è riscontrabile nella più recente sentenza n. 245 del 2013, nella quale la Corte ribadisce che l’art. 70, comma 5, del D.Lgs. n. 59 del 2010, attuativo della direttiva n. 2006/123/CE che prevede che, con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche costituisce normativa «indiscutibilmente riconducibile alla materia “tutela della concorrenza” e ribadisce che «è alla competenza esclusiva dello Stato che spetta tale regolamentazione, ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.», essendo inibiti alle Regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato, finanche in modo meramente riproduttivo della stessa (sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 2006)”.

L’articolo disciplina altresì la corresponsione dell’indennizzo da parte dell’amministrazione procedente, al titolare dell’autorizzazione o concessione, in caso di revoca del titolo ed impossibilità di trasferimento dell’attività commerciale in una collocazione alternativa. **Durante l’esame alla Camera**, è stato specificato che la collocazione alternativa deve risultare potenzialmente equivalente (e non più ugualmente remunerativa). Un’ulteriore modifica concerne il limite massimo dell’ammontare dell’indennizzo, fissato nella media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50

per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.

Si ricorda che l'articolo 21-*quinquies* della [legge 7 agosto 1990 n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) dispone in merito alla revoca dei provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Il comma 1-*bis* stabilisce che ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

Si specifica infine che dall'attuazione delle disposizioni introdotte con l'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5

(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)

Testo del decreto-legge

1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera g), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano di risanamento ai sensi del presente articolo possono negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano, purché tali nuovi contratti prevedano l'assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di ogni eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e ferma restando l'applicazione del procedimento di cui al comma 19 in materia di autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di non conformità dei contratti aziendali con il contratto nazionale di lavoro;»;

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. **Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche**, all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identica*;

Testo del decreto-legge
_____Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

b) *identica*;

«13. Per il personale eventualmente risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, alle fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, è estesa l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto che risulti ancora eccedente, è assunto a tempo indeterminato, tramite procedure di mobilità avviate dalla fondazione, dalla società Ales S.p.A., in base alle proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova d'idoneità finalizzata all'individuazione dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, applicando al personale assunto la disciplina anche sindacale in vigore presso Ales S.p.A.»;

c) al comma 15, alinea, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;

c) *identica*;

d) al comma 15, lettera a), numero 5), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni

d) *identica*;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.»;

e) il comma 16 è sostituito dal seguente:

«16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015. La decorrenza può comunque essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in scadenza. All'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie si rinnovano gli organi di amministrazione, ivi incluso il collegio dei revisori dei conti. Il mancato adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di cui al presente articolo determina comunque l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.»;

f) nel comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza»;

g) dopo il comma 21, è inserito il seguente:

«21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, sono altresì determinati, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo non avente natura regolamentare da adottarsi, di concerto

e) *identica*;

f) al comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza. **Tali riduzioni non possono in ogni caso essere superiori al 50 per cento di un ventiseiesimo dello stipendio di base**»;

f-bis) il comma 19-bis è abrogato;

g) *identica*:

«21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, sono altresì determinati, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo non avente natura regolamentare da adottarsi, di concerto

Testo del decreto-legge

con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio 2014, i criteri per la individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro funzione e rilevanza internazionale, per le capacità produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, si dotano di forme organizzative speciali. Le fondazioni dotate di forme organizzative speciali, non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello Stato a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, determinato in una percentuale con valenza triennale, e contrattano con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014, aggiornabile triennialmente, e adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.»

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio 2014, i criteri per la individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro funzione e rilevanza internazionale, per le capacità produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, si dotano di forme organizzative speciali. Le fondazioni dotate di forme organizzative speciali, non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello Stato a valere sul Fondo unico **per lo** spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, determinato in una percentuale con valenza triennale, e contrattano con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014, aggiornabile triennialmente, e adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.»

1-bis. Le Agenzie fiscali possono ricorrere alla transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

modificazioni, anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato i piani di risanamento definitivi ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, corredati di tutti gli atti indicati al comma 2 del citato articolo 11 e, in particolare, del referto del collegio dei revisori dei conti, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettere a), g) e g-bis), del medesimo articolo 11, ove tale transazione risulti necessaria ai fini della realizzazione dei predetti piani di risanamento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di valorizzare e sostenere le attività operistiche nella capitale d'Italia, la «Fondazione Teatro dell'Opera di Roma» assume il nome di Fondazione «Teatro dell'Opera di Roma Capitale».

2. *Identico.*

3. Le amministrazioni straordinarie delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che non abbiano ancora adeguato i propri statuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate sino alla nomina dei nuovi organi ordinari a seguito della approvazione del nuovo statuto con le modalità e nei termini previsti nell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, e comunque previa verifica della sussistenza degli eventuali requisiti di cui al citato articolo 11, comma 21-bis, come

3. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

introdotto dal comma 1, lettera g) del presente articolo.

4. Il trattamento economico, ove previsto, dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori delle fondazioni lirico-sinfoniche non può superare il limite massimo retributivo previsto dagli articoli 23-*bis* e 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. Tale limite è riferito al trattamento economico onnicomprensivo, incluso ogni trattamento accessorio riconosciuto. I contratti in essere sono adeguati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. *Identico.*

5. Sono abrogati:

5. *Identico:*

a) l'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;

a) *identica;*

b) i commi 326 e 327 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

b) **il comma** 327 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

6. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è incrementato, per l'anno 2014, di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per

6. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari». Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013.

6-bis. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un tavolo tecnico tra le fondazioni lirico-sinfoniche, il sistema bancario e la società Cassa depositi e prestiti Spa, finalizzato all'individuazione di misure utili a garantire la sostenibilità del debito gravante sulle fondazioni medesime e il contenimento degli oneri finanziari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione del comma 6, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione del comma 6, non **devono derivare** nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5, modificato dalla Camera, novella in più parti l'art. 11 del [D.L. 91/2013](#) (L. 112/2013), che reca disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche²¹.

²¹ L'art. 6 della [L. 800/1967](#) ha riconosciuto come enti autonomi 11 teatri lirici – il [Teatro Comunale di Bologna](#), il Teatro Comunale di Firenze (ora, [Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino](#)), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, [Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova](#)), il [Teatro alla Scala di Milano](#), il [Teatro San Carlo di Napoli](#), il [Teatro Massimo di Palermo](#), il [Teatro dell'Opera di Roma](#), il [Teatro Regio di Torino](#), il [Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste](#), il [Teatro La Fenice di Venezia](#) e l'[Arena di Verona](#) – ed ha individuato l'[Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma](#) e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora [Fondazione teatro lirico di Cagliari](#)), quali istituzioni concertistiche assimilate.

Successivamente, il [d.lgs. 367/1996](#) ha previsto la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per eliminare rigidità organizzative e

In particolare, le modifiche concernono:

- la possibilità, per le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento, di negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali;
- una nuova disciplina della gestione degli eventuali esuberanti derivanti dalla rideterminazione delle dotazioni organiche delle medesime fondazioni;
- l'adeguamento degli statuti e la rinnovazione degli organi a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie;
- la disciplina per l'individuazione delle fondazioni che possono dotarsi di forme organizzative speciali;
- la proroga dei commissari straordinari fino all'adozione delle modifiche statutarie;
- l'incremento per il 2014 del fondo di rotazione.

Durante l'esame alla Camera è stata modificata la disciplina relativa alle riduzioni del trattamento economico derivante dalle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, disponendo che le stesse riduzioni non possono in ogni caso essere superiori al 50% di 1/26 dello stipendio base, nonché introdotta una disposizione in base alla quale le Agenzie fiscali possono ricorrere alla transazione fiscale anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato i piani di risanamento definitivi. E' stato inoltre istituito un tavolo tecnico tra le fondazioni lirico-sinfoniche, il sistema bancario e la Cassa depositi e prestiti finalizzato all'individuazione di misure utili a garantire la sostenibilità del debito gravante sulle fondazioni e il contenimento degli oneri finanziari.

Il comma 1, modificato dalla Camera, novella in più parti l'art. 11 del [D.L. 91/2013](#).

Il citato art. 11 ha previsto la presentazione di un piano di risanamento da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche che:

- si trovavano nelle condizioni di amministrazione straordinaria, di cui all'art. 21 del D.lgs. 367/1996²²;

creare disponibilità di risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo. Ancora in seguito, il D.[L. 345/2000](#) ([L. 6/2001](#)) ha disciplinato la trasformazione di tali enti in fondazioni lirico-sinfoniche.

Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della [L. 310/2003](#), la [Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari](#). Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono 14.

²² Si trattava, alla data di entrata in vigore del D.L. 91/2013, di: Fondazione Teatro del maggio musicale fiorentino, Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, Fondazione Teatro Massimo di Palermo.

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 367/1996, il Ministro per i beni e le attività culturali può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente quando risultino gravi irregolarità amministrative, gravi violazioni di norme, ovvero in caso di bilancio preventivo in perdita.

Lo scioglimento è obbligatorio quando il conto economico registra per due esercizi consecutivi una perdita superiore al 30% del patrimonio o qualora siano previste perdite di analoga gravità.

Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico – non superiore a 6 mesi, rinnovabile una sola volta (di fatto, proroghe sono state disposte, nel tempo, in particolare, dall'art. 5, co. 1, del D.[L. 248/2007](#) - [L. 31/2008](#); dall'art. 40, co. 2, del D.[L. 207/2008](#) - [L. 14/2009](#); dall'art. 1, co. 1, del D.[L. 225/2010](#) - [L. 10/2011](#); dall'art. 1 del [DPCM 25](#)

- erano state in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi²³, non avendo ancora terminato la ricapitalizzazione;
- non potevano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi.

Il piano di risanamento – che doveva intervenire su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari - doveva includere fra i contenuti inderogabili, per quanto qui più direttamente interessa, la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quella in essere al 31 dicembre 2012, nonché la razionalizzazione del personale artistico, la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore e l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal CCNL vigente, nonché la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano²⁴ (co. 1).

Per il personale delle fondazioni eventualmente risultante in esubero a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche disposta nell'ambito dei piani di risanamento è stata prevista, anzitutto, l'applicazione, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale, dell'istituto della risoluzione del rapporto di lavoro nella P.A., di cui all'art. 72, co. 11, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008)²⁵. In caso di ulteriori eccedenze di personale, è stato previsto che con DPCM si procede ad un'apposita procedura selettiva di idoneità e al successivo trasferimento del personale amministrativo e tecnico nella società Ales S.p.A.²⁶, nell'ambito delle vacanze di organico e nei limiti della facoltà di assunzioni di tale società²⁷ (co. 13).

[marzo 2011](#); dall'art. 1, co. 390, della [L. 228/2012](#); dal [DPCM 26 giugno 2013](#)) – nonché il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del c.d.a.; provvedono alla gestione della fondazione e ad accertare e rimuovere le irregolarità; a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione. Ricorrendone i presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari. Spetta loro, infine, l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione ministeriale.

²³ La relazione illustrativa all'A.S. 1014 evidenziava che nel corso degli ultimi due esercizi erano stati sottoposti ad amministrazione straordinaria il Teatro Carlo Felice di Genova e il Teatro Lirico di Trieste.

²⁴ Il piano doveva essere presentato ad un commissario straordinario entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e doveva essere approvato con decreto MIBACT-MEF entro 30 giorni dalla sua presentazione. E' stato, inoltre, previsto che il commissario straordinario sovrintende all'attuazione dei piani, può richiedere il loro aggiornamento e, previa diffida ad adempiere, può adottare atti e provvedimenti anche in via sostitutiva, al fine di assicurare la coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati.

²⁵ L'art. 72, co. 11, del D.L. 112/2008 ha riconosciuto la facoltà per le pubbliche amministrazioni, per il triennio 2009-2011 (periodo successivamente prorogato per il triennio 2012-2014 dall'art. 1, co. 16, del D.L. 138/2011), di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nel caso in cui il dipendente (compresi i dirigenti) abbia maturato un'anzianità contributiva pari a 40 anni. La facoltà rientra nei poteri di organizzazione della P.A. ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 165/2001. La nuova disciplina non trova applicazione nei confronti dei magistrati, dei professori ordinari e dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa. Successivamente, l'art. 16, co. 11, del D.L. 98/2011 ha previsto che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro derivante dall'esercizio della facoltà richiamata, la P.A. non debba fornire ulteriori motivazioni, qualora essa abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo. Specifici criteri e modalità applicative per i dipendenti dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, sono rimessi ad appositi DPCM.

²⁶ La società Arte Lavoro e Servizi (ALES spa) è stata costituita nel dicembre 1998, ai sensi dell'art. 20 della L. 196/1997, al fine di consentire la stabilizzazione di personale impiegato in attività socialmente

Ulteriori disposizioni hanno introdotto una disciplina a regime per il personale delle fondazioni. In particolare, per quanto qui più direttamente interessa, è stato previsto l'obbligo dell'espletamento di una procedura selettiva pubblica per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, rapporti ai quali si applica la normativa vigente sul pubblico impiego in materia di assenze per malattia e infortunio non sul lavoro (co. 19)²⁸.

Le modifiche intervenute prevedono:

- la possibilità, solo per le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento, di negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali, “nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva”. La modifica è inserita, come periodo aggiuntivo, nella lett. g) del co. 1 dell'art. 11 del [D.L. 91/2013](#) che, come si è detto *ante*, ha disposto la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore nelle fondazioni in difficoltà.

Considerato che il nuovo [contratto](#) è intervenuto il 25 marzo 2014²⁹ - come, peraltro, ricordato dalla relazione illustrativa all'A.C. n. 2426, che, al contempo, evidenzia che con la previsione in commento si è inteso superare quanto previsto dall'art. 3, co. 3-bis, del [D.L. 64/2010](#) (L. 100/2010), in base al quale i contratti integrativi aziendali in essere alla data della sua entrata in vigore potevano essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo CCNL di settore – potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire il significato dell'espressione “nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva”.

In base al testo in commento, i nuovi contratti devono comunque essere compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano stesso, e possono essere attivati a condizione che prevedano l'assorbimento (senza ulteriori costi a carico della fondazione) di ogni eventuale incremento del trattamento economico sequenziale al rinnovo del CCNL, e fermo restando il controllo della Corte dei conti, secondo la procedura prevista dal co. 19 (**comma 1, lettera a**);

utili presso il MIBAC ed ha come oggetto sociale lo svolgimento di attività di servizi di conservazione del patrimonio culturale. Il Ministero partecipò alla costituzione, sottoscrivendone il capitale per il 30% delle azioni. Socio di maggioranza era Italia Lavoro spa, allora controllata da Itainvest spa. L'articolo 26, comma 1, della L. 69/2009 ha successivamente disposto il trasferimento a titolo gratuito della titolarità della partecipazione azionaria detenuta da Italia Lavoro spa in ALES spa (70%) al MIBAC, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato nella stessa ALES spa, con riguardo – secondo quanto desumibile dalla rubrica dell'articolo – al personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro spa. In base a tale previsione, il MIBAC – che precedentemente deteneva solo il 30% del capitale sociale – è divenuto azionista unico della ALES spa..

²⁷ Le fondazioni per le quali non è stato presentato o non è stato approvato entro i termini previsti un piano di risanamento, ovvero che non raggiungono entro l'esercizio 2016 le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale, sia sotto il profilo economico-finanziario, sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

²⁸ Più ampiamente, per tutto l'art. 11 del D.L. 91/2013, si veda [dossier del Servizio Studi della Camera n. 75](#) del 26 settembre 2013.

²⁹ Si veda anche il [comunicato stampa del 13 febbraio 2014](#) del Mibact.

- l'estensione della disciplina prevista dall'art. 2, co. 11, lett. *a*), del [D.L. 95/2012](#) (L. 135/2012) in materia di pensionamenti attivabili nei casi di soprannumerarietà del personale pubblico all'esito delle riduzioni di organico da parte delle amministrazioni.

Per le unità di personale in soprannumero all'esito delle riduzioni di organico, l'art. 2, co. 11, del D.L. 95/2012 ha disposto che le amministrazioni (fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio), avviano specifiche procedure (previste all'[art. 33 del D.lgs. 165/2011](#)) secondo uno specifico ordine di priorità (pensionamento, mobilità, *part-time*).

Più specificamente, la lett. *a*) del richiamato co. 11 ha disposto l'applicazione ai lavoratori in soprannumero che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto di accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del [D.L. 201/2011](#) (c.d. Legge Fornero), avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva (nonché del regime delle decorrenze) previsti dalla predetta disciplina pensionistica ed applicazione, senza necessità di motivazione, dell'istituto della risoluzione del rapporto di lavoro (*ex art. 72, co. 11 del D.L. 112/2008*).

Per il personale amministrativo e tecnico che risulti poi ancora eccedente, si prevede l'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedura di mobilità avviata dalla fondazione, da parte della società ALES S.p.A. Le assunzioni avvengono in base alle esigenze produttive della stessa ALES S.p.A., nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dai dati di bilancio, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova di idoneità finalizzata all'individuazione dell'inquadramento nelle posizioni disponibili all'interno della società. Al personale assunto si applica la disciplina – anche sindacale – in vigore presso la stessa ALES S.p.A. (**comma 1, lettera b**)).

In tal modo si supera la previsione di intervento di un DPCM che disciplini la procedura selettiva di idoneità e il successivo trasferimento del personale ad ALES che, come evidenzia la relazione illustrativa, si è rivelata di difficilissima attuazione;

- la precisazione che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul pubblico impiego per quanto concerne le verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico derivanti dalle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni si intende il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza. **Durante l'esame alla Camera**, è stato stabilito che le stesse riduzioni non possono in ogni caso essere superiori al 50 per cento di 1/26 dello stipendio base. (**comma 1, lettera f**), **modificata**).

Le **lettere c), d) ed e)** del **comma 1** concernono il termine per l'adeguamento degli statuti delle fondazioni, il collegio dei revisori dei conti e la disciplina per il rinnovo degli organi a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie.

L'art. 11 del D.L. [91/2013](#) ha previsto che (tutte) le fondazioni lirico-sinfoniche devono adeguare i propri statuti, attenendosi alle disposizioni indicate, entro il 30 giugno 2014. Il mancato adeguamento nei termini indicati determina l'applicazione dell'art. 21 del [d.lgs. 367/1996](#). Ha, altresì, previsto che le nuove disposizioni statutarie si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tuttavia, in caso di rinnovo degli organi in scadenza, l'entrata in vigore dei nuovi statuti può essere anticipata (co. 15 e 16).

In particolare, i nuovi statuti devono prevedere:

- a) una struttura organizzativa composta dai seguenti organi, tutti – si intenderebbe, ad eccezione del presidente – della durata di cinque anni:
 - il presidente, nella persona del sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione – ovvero di persona da lui nominata – con funzioni di rappresentanza giuridica dell'ente³⁰;
 - il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il 5 per cento del contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti non può comunque essere superiore a 7 e la maggioranza in ogni caso deve essere costituita da membri designati da fondatori pubblici;
 - il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo;
 - il collegio dei revisori dei conti, composto da 3 membri, uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte, e due in rappresentanza, rispettivamente, di MEF e MIBACT. L'incarico dei membri del collegio è (l'unico) rinnovabile per non più di due mandati.

Il compenso degli organi è stabilito in conformità a criteri stabiliti con decreto MIBACT-MEF, che non risulta ancora emanato (*sul punto, si veda quanto dispone il comma 4 dell'articolo in esame*);

- b) la partecipazione dei soci privati in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione, non inferiori al 3 per cento;
- c) l'articolazione del patrimonio in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell'ente.

In particolare, la **lett. c)** proroga (dal 30 giugno 2014) al 31 dicembre 2014 il termine per l'adeguamento degli statuti delle fondazioni.

³⁰ Questa prescrizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente.

La proroga è connessa, tra l'altro, alle modifiche apportate dal D.L. in esame alla disciplina per l'individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative speciali (*v. infra*).

Al riguardo si ricorda che nella GU n. 53 del 5 marzo 2014 è stato pubblicato un comunicato relativo all'adeguamento dello statuto della Fondazione Teatro Massimo di Palermo (DM 24 gennaio 2014) e dello statuto della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze (DM 21 febbraio 2014).

La **lett. d)** riguarda il collegio dei revisori dei conti. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, co. 15, lett. a), n. 5, del D.L. 91/2013, si stabilisce che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14 del D.Lgs. 367/1996.

La relazione illustrativa all'A.C. n. 2426 specifica che l'intervento è necessario in quanto allo stato attuale sussiste un dubbio circa la procedura da adottare per conseguire la ricostituzione dell'organo di controllo, ben delineata, invece, dall'art. 14 del [D.Lgs. 367/1996](#).

In base al citato art. 14, il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo. Il medesimo art. 14 prevede, inoltre, che il collegio si compone di 3 membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo (che presiede il Collegio) ed uno supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro, un membro effettivo designato dall'autorità di governo competente in materia di spettacolo, e l'altro scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Il compenso dei revisori è determinato, all'atto della nomina, dal Ministro del tesoro ed è a carico della fondazione. I revisori restano in carica per quattro anni e non è previsto il rinnovo del mandato.

In considerazione del fatto che l'art. 14 del D.lgs. 367/1996 reca, oltre alla indicazione dell'autorità di governo competente a nominare l'organo, ulteriori contenuti, e al fine di evitare dubbi interpretativi, si potrebbe ritenere l'opportunità di precisare che si applicano le disposizioni del medesimo articolo relative alle modalità di nomina dell'organo.

La **lett. e)** riguarda la rinnovazione degli organi di amministrazione (materia non disciplinata dall'art. 11 del D.L. 91/2013), compreso il collegio dei revisori dei conti, e dispone – novellando il comma 16 del citato D.L. – che la stessa avviene alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie.

Con riferimento al previgente comma 16, restano fermi:

- la decorrenza delle nuove disposizioni statutarie (1° gennaio 2015);
- la previsione in base alla quale tale decorrenza può essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in scadenza;
- la previsione in base alla quale il mancato adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di cui al co. 15 determina l'applicazione dell'art. 21 del D.lgs. 367/1996.

La **lett. g)** del **comma 1** modifica nuovamente la disciplina per l'individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative speciali,

sostanzialmente superando le recenti innovazioni introdotte dalla legge di stabilità 2014 e ripristinando, con alcune variazioni, le modalità previste dall'art. 1 del D.L. 64/2010 (L. 100/2010) (che, come si vedrà *infra*, viene abrogato).

Al riguardo si ricorda, infatti, che l'art. 1, co. 326, della [L. 147/2013](#) (legge di stabilità 2014), inserendo il co. 19-*bis* nell'art. 11 del D.L. [91/2013](#), ha previsto che le fondazioni lirico-sinfoniche che potevano dotarsi di forme organizzative speciali dovevano essere individuate, entro il 28 febbraio 2014, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Sostanzialmente, si era così modificato il rango dell'intervento normativo, in particolare superando la previsione (recata dall'art. 1, co. 1, lett. *f*), del D.L. 64/2010 - L. 100/2010) di un regolamento di delegificazione, da emanarsi previo parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, per la definizione della procedura di individuazione delle fondazioni dotate di forme organizzative speciali³¹.

In base alle disposizioni recate dalla legge di stabilità 2014, le caratteristiche delle fondazioni – riprese sostanzialmente dai principi fissati dall'art. 1, co. 1, lett. *f*), del D.L. 64/2010 – riguardano la presenza di evidenti peculiarità concernenti:

- la storia e la cultura operistica e sinfonica italiana;
- l'assoluta rilevanza internazionale;
- le eccezionali capacità produttive;
- i rilevanti ricavi propri;
- il significativo e continuativo apporto finanziario di privati.

Inoltre, il co. 327 ha disposto, sin da allora, che, fermo restando quanto previsto dal co. 326, alla Fondazione Teatro alla Scala non si applicano le disposizioni dell'art. 11 del D.L. 91/2013 relative alla presenza del consiglio di indirizzo. In tale Fondazione le funzioni di indirizzo sono svolte dal Consiglio di amministrazione.

Con [comunicato stampa del 26 marzo 2014](#) il Mibact ha fatto presente che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha firmato e trasmesso al MEF due decreti che, riconoscendo il possesso dei requisiti prescritti, consentono alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano e alla Fondazione Accademia di S. Cecilia di Roma di dotarsi di forme organizzative speciali.

Tali decreti non risultano peraltro emanati.

A fronte del quadro descritto, la relazione illustrativa sottolinea la necessità di un decreto ministeriale che enuclei i requisiti specifici per il riconoscimento di forme organizzative speciali.

Quindi la **lettera *f-bis*) del comma 1, inserita durante l'esame alla Camera**, abroga il succitato comma 19-*bis*, e la **lett. *g*)** introduce nell'art. 11 del D.L. 91/2013 il co. 21-*bis*, in base al quale entro il 31 luglio 2014 sono determinati,

³¹Al riguardo si ricorda che il [D.P.R. n. 117/2011](#) che, in applicazione della norma primaria citata nel testo, aveva stabilito criteri e modalità per il riconoscimento, è stato successivamente annullato con [sentenza del TAR del Lazio, sezione prima, n. 10262 del 7 dicembre 2012](#). L'annullamento è stato confermato dal Consiglio di Stato, sezione quarta, con [sentenza n. 3119 del 6 giugno 2013](#). Sulla base del D.P.R. 117/2011 era stata riconosciuta la forma organizzativa speciale all'Accademia di S. Cecilia ([D.M. 23 gennaio 2012](#)) e al Teatro alla Scala ([D.M. 16 aprile 2012](#)).

con decreto di natura non regolamentare del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i criteri per l'individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che possono dotarsi di forme organizzative speciali. Ancora una volta si fa riferimento alla presenza di evidenti peculiarità concernenti la storia e la cultura operistica e sinfonica italiana, la funzione e la rilevanza internazionale, le capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, il significativo e continuativo apporto finanziario di privati.

La concreta individuazione delle fondazioni in questione è affidata ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che deve essere adottato entro il 31 ottobre 2014 ed è aggiornabile ogni tre anni.

La **lett. g)** del comma 1, inoltre, prevede una serie di benefici di cui fruiscono le fondazioni dotate di forme organizzative speciali:

- a decorrere dal 2015 percepiscono una quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) determinata percentualmente con valenza triennale³²; per accedere al beneficio è necessario che la fondazione non rientri “nella fattispecie di cui al comma 1” dell’art. 11 del D.L. 91/2013.

Al riguardo potrebbe essere ritenuto opportuno esplicitare se si intenda riferirsi ad una situazione di difficoltà economico-patrimoniale pregressa o se, piuttosto, si intenda fissare quale termine di riferimento per la sussistenza delle condizioni richiamate la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame o, ancora, altra data;

- previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti, contrattano con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello aziendale tutte le materie che - a livello generale - sono regolate dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi aziendali.

Si tratta di disposizioni in parte confrontabili con quelle previste dall'art. 3, co. 4 e 5, del già citato DPR 117/2011, poi annullato in via giurisdizionale.

In particolare, sulla base del principio recato dall'art. 1, co. 1, lett. *f)*, secondo periodo, del D.L. 64/2010, il comma 4 stabiliva che, in sede di prima applicazione, a ciascuna fondazione dotata di forma organizzativa speciale era assegnato un contributo a valere sul FUS almeno pari all'ultima percentuale assegnata prima del riconoscimento della forma organizzativa speciale. Al termine del primo triennio, verificate le attività e i programmi svolti dalla fondazione, il Direttore generale competente per materia, sentita la Commissione consultiva per la musica, avrebbe confermato o aumentato la percentuale di contributo assegnata.

Il contenuto del comma 5 era pressoché sovrapponibile a quanto stabilito dalla lett. *g)* in esame.

³²I nuovi criteri generali e le percentuali di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono stati definiti, da ultimo, con [DM 3 febbraio 2014](#) (G.U. n. 116 del 21 maggio 2014).

Infine, la lett. g) conferma, con alcune variazioni, previsioni già presenti nel comma 19-*bis* (che la lettera *f-bis* abrogherebbe) dell'art. 11 del D.L. 91/2013.

In particolare, dispone che le fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative speciali adeguano i propri statuti:

- “nei termini indicati al comma 16” dell'art. 11 dello stesso D.L. 91/2013 che, in realtà, riguarda la decorrenza delle nuove disposizioni statutarie. L'intenzione sembrerebbe, dunque, quella di confermare, anche per le fondazioni dotate di forma organizzativa speciale, la validità del termine del 31 dicembre 2014 per l'adeguamento degli statuti (fissato dall'alinea del comma 15 dell'art. 11 del D.L. 91/2013), nonché del 1° gennaio 2015 per l'applicabilità delle nuove disposizioni statutarie;
- in deroga alle disposizioni che regolano la partecipazione dei soci privati (di cui all'art. 11, co. 15, lett. b), del D.L. 91/2013)³³;
- in deroga alle previsioni relative al consiglio di indirizzo (di cui all'art. 11, co. 15, lett. a), numero 2), del D.L. 91/2013), nonché – e si tratta di una novità – al sovrintendente, (di cui all'art. 11, co. 15, lett. a), numero 3), del D.L. 91/2013).

Si potrebbe ritenere l'opportunità di esplicitare gli aspetti derogabili dagli statuti. In particolare, potrebbe ritenersi opportuno chiarire:

- *se si possa derogare alla presenza di un organo di indirizzo, ovvero se la deroga possa riguardare solo la composizione dello stesso;*
- *se si possa derogare alla presenza del sovrintendente, ovvero se la deroga possa riguardare solo la modalità di nomina dello stesso.*

Durante l'esame alla Camera è stato inserito il comma 1-*bis*, in base al quale le Agenzie fiscali possono ricorrere alla transazione fiscale di cui all'articolo 182-*ter* del [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato i piani di risanamento definitivi ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91/2013, corredati di tutti gli atti indicati dal comma 2 del citato articolo, e in particolare del referto del collegio dei revisori dei conti, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettere a), g) e g-*bis*) della medesima disposizione, ove tale transazione risulti necessaria ai fini della realizzazione dei predetti piani di risanamento.

L'art. 182-*ter* del regio decreto n. 267/1942, relativo alla transazione fiscale, prevede che, con il piano di cui all'articolo 160 del medesimo regio decreto, il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

³³La disposizione citata prevede, altresì, che il sovrintendente può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo.

L'art. 11, comma 2, del d.l. n. 91/2013 stabilisce che i piani di risanamento devono essere corredati di tutti gli atti necessari a dare dimostrazione della loro attendibilità, della fattibilità e appropriatezza delle scelte effettuate.

Il **comma 2** modifica il nome della "Fondazione Teatro dell'Opera di Roma" in Fondazione "Teatro dell'Opera di Roma Capitale".

Il **comma 3** dispone la proroga dell'amministrazione straordinaria delle fondazioni lirico-sinfoniche che alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (1° giugno 2014) non abbiano ancora adeguato i propri statuti: in particolare, il commissariamento è prorogato fino alla nomina dei nuovi organi a seguito dell'approvazione del nuovo statuto e comunque previa verifica della sussistenza degli eventuali requisiti per il riconoscimento della forma organizzativa speciale.

Il **comma 4** adegua la misura del trattamento economico dei dipendenti, consulenti e collaboratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché – se previsto – di quello dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, al limite massimo retributivo previsto per il trattamento economico annuo onnicomprensivo per chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali (art. 23-ter D.L. [201/2011](#)). Tale limite massimo retributivo è stato quantificato, a decorrere dal 1° maggio 2014 (ai sensi dell'art. 13, co. 1, del D.L. [66/2014](#)) in 240.000 euro (al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente).

La norma inoltre precisa che il limite indicato si riferisce al trattamento economico onnicomprensivo, incluso ogni trattamento accessorio riconosciuto, e allo stesso tempo stabilisce l'obbligo di adeguare le disposizioni contrattuali di riferimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Si segnala che l'art. 23-bis del D.L. [201/2011](#), citato nel testo, riguarda i compensi per gli amministratori e i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Quale conseguenza delle modifiche apportate dal comma 1, il **comma 5, modificato dalla Camera**, dispone l'abrogazione dell'art. 1 del D.L. 64/2010 ([L. 100/2010](#)) e del comma 327 dell'art. 1 della [L. 147/2013](#).

In relazione alla modifica apportata al comma 5 in commento, si ricorda che il comma 326 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha introdotto, nell'ambito dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91/2013, il comma 19-bis. Pur rammentando che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 12, lettera e) dispone che "quando si intende riferirsi a disposizioni modificate il riferimento è fatto sempre all'atto che ha subito le modifiche e non all'atto modificante", potrebbe ritenersi l'opportunità di abrogare comunque il

comma 326 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 (come nel testo originario del decreto-legge in commento), oltre ad abrogare direttamente il comma 19-bis dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91/2013, come opportunamente fatto con la lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo in commento.

Il **comma 6** incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 la dotazione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche che erano in situazione di difficoltà economico-patrimoniale alla data di entrata in vigore del D.L. 91/2013.

In proposito, nel corso delle comunicazioni sulle linee programmatiche del suo dicastero, presso la 7^a Commissione del Senato ([seduta del 24 aprile 2014](#)), il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo aveva riferito che otto fondazioni lirico-sinfoniche avevano presentato domanda per accedere al fondo rotativo³⁴. Aveva evidenziato, altresì, che la capienza del fondo non risultava comunque adeguata per dar seguito ai piani di risanamento proposti dalle fondazioni.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 11, co. 6, del D.L. 91/2013 ha previsto la possibilità di concedere alle fondazioni lirico-sinfoniche che versavano in situazione di difficoltà economico-patrimoniale finanziamenti di durata massima di 30 anni, a valere su un Fondo di rotazione, appositamente istituito nello stato di previsione del MEF con una dotazione di 75 milioni di euro per l'anno 2014³⁵.

Ai sensi del co. 7, l'erogazione delle somme è subordinata alla sottoscrizione da parte della fondazione di un contratto conforme ad un contratto tipo, appositamente predisposto dal commissario straordinario e approvato dal MEF, nel quale sono, tra l'altro, indicati: tasso di interesse sui finanziamenti; misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento; modalità di erogazione e di restituzione delle somme; modalità di recupero e applicazione di interessi moratori, qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate di ammortamento.

Con particolare riguardo agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di rotazione, il co. 8 ha disposto che alla copertura delle risorse destinate alla dotazione del Fondo si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili³⁶.

³⁴ In base alle informazioni assunte presso il Mibact, si tratta delle fondazioni presenti a Palermo, Bari, Napoli, Roma (Opera), Firenze, Bologna, Trieste, Genova.

³⁵ Il finanziamento erogabile a ciascuna fondazione è definito con il decreto interministeriale MIBACT-MEF di approvazione del piano di risanamento (comma 2).

³⁶ Tale Fondo è stato istituito, per gli anni 2013 e 2014, nello stato di previsione del MEF per concedere anticipazioni di liquidità a favore delle regioni e degli enti locali per far fronte al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati dagli enti territoriali alla data del 31 dicembre 2012. Il Fondo è distinto in tre sezioni: "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", gestita da Cassa depositi e prestiti fuori bilancio, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari", "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale". Tali ultime due sezioni sono gestite direttamente dal MEF. Il Fondo opera a restituzione, nel senso che le anticipazioni di liquidità sono erogate agli enti territoriali i quali sono tenuti a restituirla secondo un piano di ammortamento, che, per ciò che specificamente concerne gli enti locali, è di durata massima di 30 anni e prevede rate costanti annuali, comprensive di quota capitale e quota interessi.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle somme alle fondazioni lirico-sinfoniche, pari a 3 milioni di euro dal 2015, si provvede (co. 7, ultimo periodo), invece, con le maggiori entrate recate dall'art. 15 dello stesso decreto-legge³⁷.

Il comma 6 in esame dispone che all'onere derivante dall'incremento delle risorse destinate al Fondo di rotazione si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" del già citato Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

Come già indicato nella nota precedente, la Sezione in questione per l'anno 2014 presenta risorse pari a 4.225,6 milioni di euro.

Con riferimento alle modalità di erogazione delle ulteriori risorse attribuite al Fondo, il comma 6 conferma l'applicabilità di quanto disposto dall'art. 11, co. 7, dello stesso D.L. 91/2013.

Il **comma 6-bis, introdotto dalla Camera**, prevede l'istituzione, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e senza oneri per la finanza pubblica, di un tavolo tecnico tra le fondazioni lirico-sinfoniche, il sistema bancario e la Cassa depositi e prestiti, finalizzato all'individuazione di misure utili a garantire la sostenibilità del debito gravante sulle fondazioni e il contenimento degli oneri finanziari.

Il **comma 7** dispone che dall'attuazione dell'articolo 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La dotazione originaria del Fondo, pari complessivamente a € 9,328 mld per il 2013 e € 14,528 mld per il 2014, è stata successivamente rideterminata dal D.[L. 102/2013](#) (L. 124/2013) in complessivi € 16,5 mld per il 2013 e in € 14,5 mld per il 2014.

Le risorse per il 2014 risultano così ripartite tra le tre Sezioni del Fondo: 2,2 mld. alla "Sezione enti locali", 4,2 mld alla "Sezione regioni per i debiti non sanitari" e 8,1 mld alla "Sezione debiti Servizio Sanitario Nazionale".

³⁷ In proposito, la relazione tecnica al ddl di conversione del decreto-legge (A.S. 1014) chiariva che si trattava di una stima prudenziale operata al fine di tener conto del possibile minor flusso di interessi attivi che sarebbero derivati dai finanziamenti a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, dal momento che il comma 7 non fissava il tasso di interesse dei finanziamenti, che sarebbe potuto risultare inferiore a quello che sarebbe stato realizzato qualora le somme fossero state utilizzate per le anticipazioni concesse agli enti locali ai sensi della normativa sul Fondo liquidità di cui all'art. 1, co. 10, del D.[L. 35/2013](#). La medesima relazione tecnica affermava, altresì, che l'importo di 3 milioni di euro a decorrere dal 2015 corrispondeva ad un tasso medio del 4 per cento sull'intero ammontare dei prestiti concedibili, pari a 75 milioni di euro.

Articolo 6

(Benefici fiscali per attrarre investimenti esteri in Italia e migliorare la qualità dell'offerta nel settore della produzione cinematografica e audiovisiva)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: «euro 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «dieci milioni di euro» e le parole: «opera filmica» sono sostituite dalle seguenti: «impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo d'imposta».

1. *Identico.*

1-bis. Le somme stanziare ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e non impegnate per l'anno 2014 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015.

2. All'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

2. *Identico:*

a) al comma 3, le parole: «110 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «115 milioni»;

a) al comma 3, le parole: «110 milioni **di euro a decorrere dal 2014**» sono sostituite dalle seguenti: «**110 milioni di euro per l'anno 2014 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015**»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

b) *identica.*

«4. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, nonché quelle finalizzate a

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 3 anche con riferimento ai limiti da assegnare, rispettivamente, ai benefici di cui al comma 1, con particolare riguardo a quello previsto dall'articolo 1, comma 335, della citata legge n. 244 del 2007, e al beneficio di cui al comma 2, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 giugno 2014.».

2-bis. Per favorire l'offerta cinematografica di qualità artistico-culturale, alle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della piccola o media impresa ai sensi della normativa dell'Unione europea, è riconosciuto, per gli anni 2015 e 2016, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche. L'intervento è riservato alle sale esistenti almeno dal 1° gennaio 1980, secondo le disposizioni contenute nel decreto previsto nel comma 2-*quater*; il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 2-*sexies*, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

2-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 2-*bis* non concorre alla formazione del reddito ai fini delle

Testo del decreto-legge
_____Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ovvero è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al comma 2-bis.

2-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti, in particolare, i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al comma 2-bis e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori specificazioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 2-sexies.

2-quinquies. Le agevolazioni fiscali previste dal comma 2-bis del presente articolo sono alternative e non cumulabili con i contributi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e con le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 327, lettera c), numero 1), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 2-bis, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo per il restauro delle sale cinematografiche, da istituire nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Fondo è alimentato, nella misura di massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con le risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, come

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

modificato dal comma 2 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. L'incremento di risorse di cui alla lettera *a*) del comma 2 decorre dal 1° gennaio 2015. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 17.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

L'articolo 6 modificato dalla Camera reca disposizioni in materia di benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva finalizzati, in particolare - come specificato in prima lettura - alla crescita del settore, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia.

Più in dettaglio, il **comma 1** aumenta (da 5) a 10 milioni di euro il limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione per film o parti di film girati sul territorio nazionale utilizzando manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere. Il limite massimo è riferito non più alla singola opera filmica, ma alla singola "impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo di imposta".

A tal fine, novella l'art. 1, co. 335, della L. 244/2007.

Si ricorda che i crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dall'articolo 1, co. da 325 a 328 e da 330 a 337, della L. 244/2007 sono stati resi permanenti, dal 1° gennaio 2014, dall'art. 8, co. 1, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013)³⁸. e sono stati estesi - dalla medesima data - anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive (co. 2)³⁹.

³⁸ La previsione, originariamente riferita al triennio 2008-2010, era stata prorogata al triennio 2011-2013 dall'art. 2, co. 4, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011).

³⁹ In base al co. 5 dello stesso art. 8, ai soli fini della concessione dei crediti d'imposta, per "produttori indipendenti di opere audiovisive" si intendono gli operatori di comunicazione che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90% della propria produzione ad una sola emittente e che detengano diritti, relativi alla trasmissione delle opere sulle quali sono richiesti i benefici, secondo specifiche disposizioni affidate al decreto interministeriale previsto dal co. 4. Si tratta di una definizione più rigorosa di quella recata dall'art. 2, co. 1, lett. p), del D.lgs. 177/2005.

Il **comma 1-bis, inserito dalla Camera**, introduce la possibilità di utilizzare entro il 31 dicembre 2015 le somme stanziare e non impegnate nel 2014 (ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 91 del 2013⁴⁰) per la concessione del credito di imposta alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 7 del D.L. n. 91 del 2013 ha autorizzato - per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 - la spesa di 4,5 milioni di euro all'anno per la concessione del predetto credito d'imposta; si evidenzia peraltro che la disciplina applicativa di quanto previsto dallo stesso articolo 7 doveva essere definita con un decreto interministeriale, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., che non risulta ancora intervenuto.

Il **comma 2, lett. a)** aumenta (da 110) a 115 milioni di euro, a decorrere dal 2015, la misura del limite complessivo di spesa per la concessione dei crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dalla legge finanziaria 2008. A tal fine, viene novellato l'art. 8, co. 3, del D.L. 91/2013.

Il **comma 2, lett. b)**, differisce (dal 9 gennaio 2014) al 30 giugno 2014 il termine per l'emanazione del decreto interministeriale con il quale devono essere definite le disposizioni applicative della disciplina sui benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva, anche con riferimento ai limiti da assegnare alle due tipologie di produzioni: con riferimento alla prima, introduce, inoltre, il riferimento ad un "particolare riguardo" ai benefici previsti dal citato art. 1, co. 335, della L. 244/2007 (evidentemente finalizzato all'attrazione degli investimenti esteri). Al fine indicato, novella l'art. 8, co. 4, del D.L. 91/2013.

Già in base al testo previgente il decreto deve contenere anche le norme volte a garantire il rispetto del limite massimo di spesa per le due tipologie di beneficio e "specifiche disposizioni" riguardanti i produttori indipendenti di opere audiovisive destinatari del *tax credit*.

La relazione illustrativa evidenzia, al riguardo, che la rideterminazione del termine per l'emanazione del decreto interministeriale consentirà di allineare il testo "in fase di adozione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" con le modifiche inserite nel decreto-legge.

Ai sensi del **comma 3** all'onere recato dal comma 2 - nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, come **specificato dalla Camera** - si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Durante l'esame presso la Camera sono stati aggiunti i commi da 2-bis a 2-sexies, al fine di istituire per gli anni 2015 e 2016 un credito d'imposta in favore

⁴⁰ *Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.*

delle sale cinematografiche - già esistenti al 1° gennaio 1980 ed in possesso di specifici requisiti - pari al 30% dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale.

Ai sensi del **comma 2-bis** il credito d'imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro e comunque nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 2-*sexies* in 3 milioni annui per il periodo 2015-2018.

Il beneficio è riservato alle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della piccola o media impresa ai sensi della normativa dell'Unione europea

Si ricorda che l'articolo 3 del citato D.Lgs. n. 28 del 2004 prevede l'iscrizione in appositi elenchi informatici, istituiti presso il Ministero, delle imprese di produzione, di distribuzione, di esportazione, di esercizio e di industria tecnica, intese come imprese cinematografiche con sede legale e domicilio fiscale in Italia (a cui sono equiparate, a condizioni di reciprocità, le imprese di altro Paese membro dell'UE con una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che qui svolga prevalentemente la sua attività).

Il **comma 2-ter** prevede che il beneficio fiscale in parola:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR;

Si ricorda che l'articolo 61 del TUIR disciplina la percentuale di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa. Tale quota è pari al rapporto tra i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

L'articolo 109, comma 5, del TUIR prevede che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, siano deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 96;

- è utilizzabile in compensazione (secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettata dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, con modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia;

Si ricorda in sintesi che, ai sensi del citato articolo 17, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva;

- in alternativa, è cedibile dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari e assicurativi: tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi.

Il **comma 2-*quater*** rimanda ad un successivo decreto interministeriale, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, per la definizione di criteri e procedure per l'accesso al beneficio di cui al comma 2-*bis* e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo.

Ai sensi del **comma 2-*quinquies*** detto beneficio fiscale è alternativo e non cumulabile:

- con i contributi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

Si ricorda che l'articolo 15 citato ha previsto in sintesi la concessione di contributi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, per tutta la durata dei contratti e comunque per un periodo non superiore a quindici anni, in favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per le seguenti finalità:

- a) realizzazione di nuove sale o ripristino di sale inattive, nell'ambito delle aree geografiche individuate, per ciascuna tipologia di intervento, in apposito programma triennale;
 - b) ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti;
 - c) installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale cinematografiche.
- con le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 327, lettera c), numero 1), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 327, lettera c), numero 1), della legge finanziaria 2008, ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta, per le imprese di esercizio cinematografico, pari al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo di euro 50.000 per ciascuno schermo.

Ai maggiori oneri, fissati nel limite di spesa di 3 milioni annui per il periodo 2015-2018, si provvede mediante apposito Fondo per il restauro delle sale

cinematografiche, fino ad esaurimento delle risorse giacenti sul Fondo, a valere sulle risorse destinate al credito d'imposta in favore dei produttori cinematografici di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013 (**comma 2-sexies**).

Articolo 7, commi 1 e 2

(Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici, è adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente, il Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Per l'attuazione degli interventi del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, **di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, Tabella B.** Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del

1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, **sentiti** il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici **e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,** è adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente, il Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Per l'attuazione degli interventi del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il **Ministro** dell'economia e

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

bilancio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse per le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni **di** bilancio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse per le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, **come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi.**

2. All'articolo 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. *Identico.*

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 2014, una quota pari al 3 per cento delle risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

programma di interventi in favore dei
beni culturali»;

b) dopo il comma 4-*bis* è inserito il
seguente:

«4-*ter*. Per finanziare progetti
culturali elaborati da enti locali nelle
periferie urbane è destinata una quota
delle risorse di cui al comma 4, pari a
3.000.000 di euro, per ciascuno degli
anni 2014, 2015 e 2016.».

La Camera dei deputati ha modificato la rubrica dell'articolo 7 sostituendo il riferimento ai "beni" con quello al "patrimonio" culturale.

I commi 1 e 2 dell'articolo 7:

- prevedono l'approvazione di un Piano strategico annuale, denominato "Grandi Progetti Beni culturali", per il quale dispongono una specifica autorizzazione di spesa per il triennio 2014-2016 e al quale dal 2017 sarà riservata parte della quota delle risorse per infrastrutture destinata a investimenti in favore dei beni culturali;
- modificano la disciplina inerente l'individuazione della quota citata - che diventa ora a regime - prevedendo, al contempo, che altra parte della stessa quota sarà riservata, per il triennio 2014-2016, al finanziamento di progetti di attività culturali nelle periferie urbane.

In particolare, il **comma 1** dispone l'introduzione di un nuovo strumento di pianificazione strategica, denominato "Grandi Progetti Beni culturali".

Il Piano – che è adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici, entro il 31 dicembre di ogni anno – individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.

Sotto il profilo della formulazione del testo, si segnala che le parole "e, per il 2014, anche in data antecedente" non sembrano necessarie, in considerazione del fatto che il termine ordinario indicato "entro il 31 dicembre di ogni anno" è un termine di riferimento massimo.

La Camera dei deputati ha previsto che: ai fini dell'adozione del Piano, è sentita anche la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo [281/1997](#)⁴¹; entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi.

Per attuare gli interventi del Piano è prevista, per il triennio 2014-2016, una apposita autorizzazione di spesa, pari a 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015, 50 milioni di euro per il 2016. Ai relativi oneri si provvede utilizzando l'(intero) accantonamento relativo al Mibact presente nella tabella B della legge di stabilità 2014 ([147/2013](#)): **la Camera dei deputati**: ha soppresso il riferimento alla citata tabella B, essendo già individuato l'accantonamento in conto capitale esplicitato dalla predetta tabella; ha sostituito il Ministro al Ministero per il compito di apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Dal 1° gennaio 2017 al Piano è destinato il 50 per cento della quota delle risorse per infrastrutture riservata a investimenti in favore dei beni culturali, di cui all'art. 60, co. 4, della legge finanziaria 2003 ([289/2002](#)⁴²) che, **secondo una modifica approvata dalla Camera dei deputati**, si intende nel testo modificato dal successivo comma 2.

Il **comma 2**, novellando l'art. 60, co. 4, della L. 289/2002, prevede, anzitutto, che la quota delle "risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture", iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, specificamente destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali è individuata, a decorrere dal 2014, in misura pari al 3 per cento.

In sintesi, rispetto alla normativa previgente (da ultimo modificata dall'art. 1, co. 106, della L. 147/2013⁴³), diventa valida a regime (e non più limitata al triennio 2014-2016) la previsione di riservare una quota delle risorse suddette per investimenti in favore di beni culturali e la sua percentuale è univocamente fissata (e non più da individuare in misura "fino al 3 per cento"). Inoltre, è eliminato il tetto massimo di 100 milioni di euro annui.

L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi.

⁴¹ Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali".

⁴² Legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)"

⁴³ Più ampiamente, si veda scheda art. 1, co. 105 e 106, L. 147/2013 nel [dossier n. 95/3](#) del Servizio Studi del 31 gennaio 2014.

In sostanza, rispetto alla procedura stabilita dalla normativa previgente, non è più previsto il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Inoltre, aggiungendo il comma *4-ter* nel citato art. 60 della L. 289/2002, il **comma 2** dispone che, per il triennio 2014-2016, 3 milioni di euro annui provenienti dalla quota riservata per investimenti in favore dei beni culturali sono destinati a finanziare progetti di attività culturali nelle periferie urbane, elaborati da enti locali.

Nulla è specificato circa la procedura di individuazione degli interventi, né è specificato se la loro selezione competerà al CIPE.

Si tratta, dunque, di una seconda destinazione vincolata di quota parte delle risorse indicate, che si affianca a quella prevista dal co. *4-bis* dell'art. 60 della L. 289/2002 – introdotto dal citato art. 1, co. 106, della L. 147/2013 –, che ha destinato, per il medesimo triennio, 2,5 milioni di euro annui al finanziamento di interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di liberazione. In tal caso, si è previsto che gli interventi devono essere individuati dal [Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale](#), istituito con D.P.C.M. 6 giugno 2013.

Articolo 7, commi 3 e 4

(Rifinanziamento del Fondo "Mille giovani per la cultura", Capitale della cultura e progetti di valorizzazione)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. Nell'ambito delle iniziative del Piano nazionale garanzia giovani, il Fondo «Mille giovani per la cultura» previsto dall'articolo 2, comma 5-*bis* del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, **recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della questione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»**, è rifinanziato con stanziamento pari a 1 milione di euro per il 2015.

3. Nell'ambito delle iniziative del Piano nazionale garanzia giovani, il Fondo «Mille giovani per la cultura» previsto dall'articolo 2, comma 5-*bis* del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è rifinanziato con stanziamento pari a 1 milione di euro per il 2015.

3-bis. Al terzo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2015».

3-ter. Il comma 25 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:

«25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

comma 24 e sono previste le modalità di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)».

3-quater. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il «Programma Italia 2019», volto a valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, il patrimonio progettuale dei *dossier* di candidatura delle città a «Capitale europea della cultura 2019». Il «Programma Italia 2019» individua, secondo principi di trasparenza e pubblicità, anche tramite portale *web*, per ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi dell'Unione europea per il periodo 2014-2020. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di «Capitale italiana della cultura» ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana «Capitale europea della cultura 2019». I progetti presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura» al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. A tal fine il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica i programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura», finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si provvede

4. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

ai sensi dell'articolo 17.

I **commi 3 e 4** dispongono il rifinanziamento del Fondo "Mille giovani per la cultura", per un ammontare di 1 milione di euro per il 2015. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 17.

I **commi 3-bis e 3-ter, introdotti dalla Camera**, intervengono sulla disciplina attuativa del finanziamento dei progetti presentati dai comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti per l'attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali.

Il comma **3-quater, inserito dalla Camera**, prevede l'adozione del "Programma Italia 2019", volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città italiane a "Capitale europea della cultura 2019", nonché il conferimento con cadenza annuale - da parte del Consiglio dei ministri - del titolo di "Capitale italiana della cultura".

In particolare, il **comma 3 - modificato solo formalmente dalla Camera** - prevede il rifinanziamento del Fondo "Mille giovani per la cultura", per un ammontare di 1 milione di euro per il 2015. Il rifinanziamento è inquadrato nell'ambito delle iniziative del [Piano nazionale garanzia giovani](#).

La disposizione fa seguito - limitatamente al 2015 - all'impegno assunto dal Governo durante la [seduta dell'Assemblea della Camera del 7 agosto 2013](#) con l'accoglimento dell'ordine del giorno 9/1458/11 volto a prevedere l'adozione di ulteriori iniziative normative per strutturare e finanziare il Fondo "Mille giovani per la cultura" almeno su una dimensione triennale, fino al 2016.

Il Fondo "Mille giovani per la cultura", destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, rivolti a soggetti fino a 29 anni di età, è stato istituito nello stato di previsione del MIBACT, limitatamente all'anno finanziario 2014, con una dotazione pari ad 1 milione di euro, dall'art. 2, co. 5-bis, del D.L. [76/2013](#) (L. [99/2013](#)).

La finalità dell'istituzione del Fondo è stata individuata nel sostegno al settore dei beni culturali. Per la definizione di criteri e di modalità per l'accesso al Fondo è stato previsto l'intervento di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il decreto doveva essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

In seguito, l'utilizzo dei giovani in questione è stato previsto dall'art. 1, co. 6, 10 e 13, del D.L. [91/2013](#) (L. [112/2013](#)), nell'ambito del piano strategico che deve predisporre l'Unità Grande Pompei (v. *ante*, art. 2), nonché per rafforzare le attività di accoglienza del pubblico e di valorizzazione della Soprintendenze speciale per i beni archeologici di

Pompei, Ercolano e Stabia e della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta, e nell'ambito del piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche⁴⁴.

Con riferimento all'attivazione del Fondo, la relazione illustrativa evidenzia che, nonostante i reiterati sforzi congiunti delle amministrazioni competenti, si è rivelato impossibile attuare la previsione, "stante la inadeguatezza palese dello stanziamento disposto dal Legislatore, che avrebbe reso inevitabile, alternativamente, o ridurre drasticamente il numero dei giovani coinvolti, o ridurre in modo socialmente inaccettabile la minima remunerazione per essi prevista"⁴⁵.

Al riguardo si ricorda che l'art. 3 del D.L. in esame dispone che il commissario che deve predisporre il Progetto di riassegnazione e di restituzione degli spazi del complesso della Reggia di Caserta alla loro destinazione culturale, educativa e museale si avvale anche dei tirocinanti del progetto sopra indicato. Si tratta, dunque, dell'individuazione di un ulteriore ambito di applicazione dei giovani in questione.

Durante l'esame alla Camera sono stati inseriti i commi da 3-bis a 3-quater.

Con il **comma 3-bis**, si è intervenuti sulla disciplina attuativa del finanziamento dei progetti presentati da comuni, da piu' comuni in collaborazione tra loro o da unioni di comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti per l'attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali. In particolare si differisce dal 30 giugno 2014 al 31 marzo 2015 il termine per la presentazione dei progetti da parte dei comuni.

Inoltre con il **comma 3-ter**, si differisce al 31 dicembre 2014 il termine (scaduto a marzo 2014) per l'emanazione del decreto ministeriale che definisce i criteri per l'utilizzo delle risorse e le modalità di attuazione dei relativi interventi: l'emanazione del decreto è rimessa non più al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ma al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Si ricorda che il testo vigente dell'art. 13 del [d.l. n. 145/2013](#) stabilisce, ai commi 24 e 25, che - anche in vista dell'EXPO 2015 - al fine di promuovere il coordinamento dell'accoglienza turistica, tramite la valorizzazione di aree territoriali di tutto il territorio nazionale, di beni culturali e ambientali, nonché il miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, sono finanziati progetti che individuino uno o più interventi di valorizzazione e di accoglienza tra loro

⁴⁴ Più ampiamente, si veda [dossier del Servizio Studi della Camera n. 75](#) del 26 settembre 2013.

⁴⁵ Nel [decreto 106303 del 27 dicembre 2013](#), di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, le risorse previste dall'art. 2, co. 5-bis, del D.L. 76/2013 sono state allocate sul capitolo 1325, unitamente alle risorse (€ 2,5 mln) stanziare dall'art. 2 del D.L. 91/2013, che ha previsto un programma straordinario per lo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, nel quale devono essere utilizzati 500 giovani di età inferiore a 35 anni.

coordinati. I progetti possono essere presentati da comuni, da più comuni in collaborazione tra loro o da unioni di comuni con popolazione tra 5.000 e 150.000 abitanti. Ogni comune o raggruppamento di comuni potrà presentare un solo progetto articolato in uno o più interventi fra loro coordinati, con una richiesta di finanziamento che non potrà essere inferiore a 1 milione di euro e superiore a 5 milioni di euro e purché in ordine agli interventi previsti sia assumibile l'impegno finanziario entro il 30 giugno 2014 e ne sia possibile la conclusione entro venti mesi da quest'ultima data. In via subordinata, possono essere finanziati anche interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi obiettivi di valorizzazione della dotazione di beni storici, culturali, ambientali e di attrattività turistica inseriti nei progetti di cui al presente comma, per un importo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Nel caso in cui il costo complessivo del progetto sia superiore ai limiti di finanziamento indicati, il soggetto o i soggetti interessati dovranno indicare la copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente.

Con proprio decreto il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro per la coesione territoriale, disciplina i criteri per l'utilizzo delle risorse per i succitati interventi e prevede le modalità di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convenzione con l'ANCI.

Il comma 26 dispone che all'intervento di cui al comma 24, sono destinati finanziamenti complessivi sino a un massimo di 500 milioni di euro. Alla copertura degli oneri si provvede con le risorse derivanti dalla riprogrammazione del Piano di azione coesione, nonché con le risorse derivanti dalla eventuale riprogrammazione, in accordo con le Amministrazioni responsabili della loro attuazione, dei Programmi operativi della programmazione 2007-2013 della politica regionale comunitaria. Eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili in conseguenza delle riprogrammazioni potranno essere utilizzate per elevare, fino a concorrenza dei relativi importi, il plafond di finanziamenti previsto al comma 26 destinabili all'intervento di cui al comma 24.

Infine, il comma **3-*quater*** ha previsto l'adozione del "Programma Italia 2019", volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei [dossier di candidatura delle città italiane a "Capitale europea della cultura 2019"](#). Il Programma - che deve essere adottato con DPCM, su proposta del Mibact e d'intesa con la Conferenza unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame - individua, per ciascuna delle azioni proposte, la copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi comunitari per il periodo 2014-2020.

Si ricorda che "[Programma Italia 2019](#)" è stato promosso dall'Associazione delle città d'arte e cultura (CIDAC) nel dicembre 2013 e la Camera, con [l'ordine del giorno 9/1865-A/141](#) accolto nella seduta del 20 dicembre 2013, ha impegnato il Governo ad individuare idonei strumenti, anche nell'ambito della programmazione 2014/2020, al fine di sostenerlo e realizzarlo, attraverso il concorso dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali.

Le 21 città che avevano presentato la propria candidatura a Capitale europea della cultura 2019 sono state indicate nel [comunicato stampa del Mibact del 1° ottobre 2013](#).

Il 18 marzo 2014 è stato approvato il decreto che indica le 6 città preselezionate (Cagliari, Lecce, Matera, Perugia, Ravenna, Siena). L'incontro di selezione finale per le città pre-selezionate si svolgerà a Roma, presso il Mibact, dal 15 al 17 ottobre 2014.

Inoltre, è stato previsto che annualmente il Consiglio dei ministri conferisca a una città italiana il titolo di “Capitale italiana della cultura”, sulla base di una procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata.

Si segnala che per l'emanazione del decreto non è previsto un termine.

I progetti presentati dalla città designata “Capitale italiana della cultura” hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 4 del [d.lgs. 88/2011](#) e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e 2020.

A tal fine, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al CIPE i progetti da finanziare. Gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata “Capitale italiana della cultura” finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità.

Articolo 8

(Misure urgenti per favorire l'occupazione presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali istituiscono, secondo le rispettive competenze e in base ai rispettivi ordinamenti, elenchi nominativi di giovani di età non superiore ai 29 anni, laureati in storia dell'arte e in altre discipline afferenti ai beni e alle attività culturali, da impiegare, mediante contratti di lavoro flessibile, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, al fine del miglioramento del servizio pubblico di valorizzazione del bene culturale in gestione. Possono essere impiegati anche i giovani in possesso del titolo rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. In nessun caso i rapporti di cui ai periodi precedenti possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione. Ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici.

2. La medesima finalità di miglioramento del servizio di valorizzazione dei beni culturali grazie all'impiego dei giovani di cui al comma 1 può essere conseguita

1. **Al fine di** fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, **di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, gli** istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali **possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato,** anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, **e successive modificazioni, professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di età non superiore a quaranta anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. A decorrere dall'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi della normativa vigente, degli elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, i contratti di cui al precedente periodo sono riservati ai soggetti iscritti in detti elenchi.** In nessun caso i rapporti di cui **al presente comma** possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

mediante la presentazione, da parte degli istituti della cultura di appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti, anche su richiesta degli Enti pubblici territoriali, di appositi progetti nell'ambito del Servizio nazionale civile, settore patrimonio artistico e culturale.

3. I rapporti di lavoro flessibile per le esigenze temporanee di cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo ostativo al ricorso ai predetti rapporti.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i titoli di studio utili, le modalità di tenuta e di aggiornamento degli elenchi, le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 5, nonché le modalità di individuazione dei giovani da impiegare, assicurando criteri di trasparenza, pubblicità, non discriminazione e rotazione.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1,5 milioni di euro per l'anno

l'amministrazione. Ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici. **I rapporti di cui al presente comma sono comunque valutabili ai fini di eventuali successive procedure selettive nella pubblica amministrazione.**

2. I rapporti di lavoro per le esigenze temporanee di cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo ostativo al ricorso ai predetti rapporti.

3. La finalità di miglioramento del servizio di valorizzazione dei beni culturali può essere conseguita, con riguardo ai giovani professionisti di cui al comma 1 di età non superiore a ventinove anni, mediante la presentazione, da parte degli istituti della cultura di appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti, anche su richiesta degli enti pubblici territoriali, di apposite iniziative nell'ambito del servizio civile nazionale, settore patrimonio artistico e culturale.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 17. Le regioni e gli enti pubblici territoriali provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa

Testo del decreto-legge
_____Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2015, ai sensi dell'articolo 17.

complessiva di personale.

L'articolo 8, riformulato durante l'esame alla Camera, reca disposizioni per favorire l'occupazione negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza pubblica. In particolare, prevede che, per far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di miglioramento e potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza, ispezione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura di Stato, regioni ed enti territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, i professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di cui al d.lgs. 42/2004, di età non superiore a 40 anni, da individuare attraverso una procedura selettiva. Dal momento in cui saranno istituiti, presso il Mibact, gli elenchi di tali professionisti, i contratti saranno riservati ai soggetti iscritti negli stessi.

La stessa finalità di miglioramento dei servizi di valorizzazione dei luoghi della cultura può essere conseguita, relativamente ai professionisti di età non superiore a 29 anni, attraverso la presentazione di apposite iniziative nell'ambito del servizio nazionale civile, relativamente al settore del patrimonio artistico e culturale.

Durante l'esame alla Camera, la rubrica è stata modificata.

Il **comma 1 - modificato dalla Camera** - reca disposizioni per favorire l'occupazione negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza pubblica. In particolare, prevede che, per far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di miglioramento e potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza, ispezione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura di Stato, regioni ed enti territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, i professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di cui al d.lgs. 42/2004, di età non superiore a 40 anni, da individuare attraverso una procedura selettiva. Dal momento in cui saranno istituiti, presso il Mibact, gli elenchi di tali professionisti, i contratti saranno riservati ai soggetti iscritti negli stessi.

Si dispone che i giovani sono utilizzati sulla base della stipula di contratti di lavoro a tempo determinato (e non più flessibile), anche in deroga al limite posto alle assunzioni di personale dall'art. 9, co. 28, del [D.L. 78/2010](#) (L. 122/2010).

Per la definizione di istituti e luoghi della cultura si veda la scheda relativa all'art. 1 del decreto-legge in esame.

I professionisti e gli elenchi cui si fa riferimento sono quelli previsti dall'A.C. 362-B, approvato definitivamente dalla VII Commissione della Camera il 25 giugno 2014 e in attesa di pubblicazione. Il testo, inserendo l'art. 9-bis nel [d.lgs. 42/2004](#), prevede che gli interventi operativi di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali sono affidati alla responsabilità e all'attuazione di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologie applicate ai beni culturali, storici dell'arte. Prevede, inoltre, che presso il Mibact siano istituiti elenchi nazionali nei quali dovranno iscriversi i professionisti - ad eccezione dei restauratori di beni culturali e dei collaboratori restauratori di beni culturali, per i quali restano ferme le previsioni dell'art. 182 dello stesso [d.lgs. 42/2004](#) - in possesso dei requisiti. Questi ultimi saranno individuati con un decreto interministeriale che dovrà essere adottato, previo parere parlamentare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentite le associazioni professionali e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative.

Il citato art. 9, co. 28, del [D.L. 78/2010](#) ha disposto che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato e ulteriori enti pubblici ivi indicati possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il 2014, per gli enti locali in sperimentazione contabile (ai sensi dell'art. 36 del [d.lgs. 118/2011](#)) il limite è fissato al 60% della spesa sostenuta nel 2009. Inoltre, a decorrere dal 2013, gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio⁴⁶. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Il comma, inoltre, prevede che in nessun caso i rapporti di lavoro in questione possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Ogni diversa pattuizione o previsione è nulla e improduttiva di effetti giuridici. **A seguito di una modifica inserita dalla Camera**, i rapporti sono comunque valutabili ai fini di eventuali successive procedure selettive nella pubblica amministrazione.

⁴⁶ Ai sensi dell'art. 70, co. 1, del [d.lgs. 276/2003](#), per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente. Inoltre, per gli anni 2013 e 2014, possono essere rese prestazioni di lavoro accessorio da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare (fermo restando che il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla disciplina vigente in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno).

Il **comma 2, modificato dalla Camera** (si veda il comma 3 del testo originario del d.l.), precisa che i medesimi rapporti di lavoro non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico nei luoghi della cultura di cui agli artt. 115 e 117 del [d.lgs. 42/2004](#), né tali concessioni costituiscono motivo ostativo al ricorso ai rapporti instaurati ai sensi della disposizione in esame.

I servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico previsti dall'art. 117 del D.Lgs. 42/2004⁴⁷ per i beni culturali di appartenenza pubblica possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria ed affidati, secondo le previsioni dell'art. 115 del medesimo d.lgs., in gestione diretta o indiretta.

La gestione diretta è svolta attraverso strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.

La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti.

La scelta tra le due forme di gestione è effettuata a seguito di una valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia.

La finalità di miglioramento dei servizi di valorizzazione dei luoghi della cultura può essere conseguita, relativamente ai professionisti di età non superiore a 29 anni, attraverso la presentazione di apposite iniziative nell'ambito del servizio nazionale civile, relativamente al settore del patrimonio artistico e culturale (**comma 3 modificato**, che in parte riprende il comma 2 del testo vigente del decreto-legge).

In materia si ricorda che, in base alla [L. 64/2001](#), il servizio civile nazionale è finalizzato, fra l'altro, a contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani e a partecipare alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo, fra gli altri, ai settori storico-artistico e culturale.

Alla copertura degli oneri per l'attuazione dell'articolo in commento, nel limite di 1,5 milioni di euro per il 2015, si provvede ai sensi dell'art. 17. **A seguito di una modifica inserita dalla Camera**, le regioni e gli enti pubblici territoriali provvedono all'attuazione dell'articolo in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva di personale.

⁴⁷ Essi riguardano: il servizio editoriale e di vendita di cataloghi, sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, nonché di ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali; i servizi relativi a beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario; la gestione di raccolte discografiche, di diapositive e biblioteche museali; la gestione dei punti vendita e utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; i servizi di accoglienza, informazione, guida e assistenza didattica; i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.

Articolo 9

(Credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2015, 2016 e 2017 agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta **2014**, 2015 e 2016 agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, **nonché, per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 5, alle agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento straordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2012, che risultino appartenenti al cluster 10 – Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 – Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all'allegato 15 annesso al citato decreto** è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

2. *Identico:*

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
a) impianti <i>wi-fi</i> ;	a) <i>identica</i> ;
b) siti <i>web</i> ottimizzati per il sistema mobile;	b) <i>identica</i> ;
c) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali , purché in grado di garantire gli <i>standard</i> di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;	c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli <i>standard</i> di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da <i>tour operator</i> e agenzie di viaggio;	d) <i>identica</i> ;
e) servizi di consulenza per la comunicazione e il <i>marketing</i> digitale;	e) <i>identica</i> ;
f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;	f) <i>identica</i> ;
g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.	g) <i>identica</i> .
Sono escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.	2-bis. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i costi relativi alla intermediazione commerciale.
3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo	3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo

Testo del decreto-legge

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e **successive modificazioni**, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. **La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015.**

4-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa.

4. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 17.

5. *Identico.*

L'articolo 9 modificato dalla Camera con lo scopo di sostenere la competitività del sistema del turismo nazionale favorendo la digitalizzazione del settore, concede un credito d'imposta per i periodi di imposta 2014, 2015, 2016, a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo.

Con una modifica introdotta in prima lettura l'agevolazione è stata estesa alle agenzie di viaggi e ai *tour operator* specializzati nel turismo *incoming* per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse complessive messe a disposizione.

Più in dettaglio, per quanto riguarda i soggetti destinatari dell'agevolazione, il **comma 1** specifica che essi sono gli esercizi ricettivi singoli o aggregati, che forniscano servizi extra ricettivi o ancillari.

In materia di definizione e classificazione delle strutture ricettive il Codice del turismo (D.Lgs. n. 79/2011) aveva dettato un regime organico (articoli da 8 a 15), distinguendo fra strutture alberghiere/paralberghiere, extralberghiere, strutture ricettive all'aperto e strutture ricettive di mero supporto e dettando, per ciascuna di queste categorie, una serie di specifiche prescrizioni. Tali disposizioni sono state dichiarate incostituzionali

con [sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80](#) in quanto costituiscono “accentramento di funzioni spettanti in via ordinaria alle Regioni, in forza della loro competenza legislativa residuale in materia di turismo”.

Una definizione positiva delle strutture ricettive è dunque ravvisabile solo nella legislazione dei singoli ordinamenti regionali. Il D.P.C.M. 13 settembre 2002 che recepisce l'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni, in data 14 febbraio 2002, con il quale sono stati definiti i principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, rinvia infatti alle regioni la determinazione delle caratteristiche dell'offerta turistica italiana attraverso intese fra le stesse e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché la determinazione degli standard minimi comuni per i differenti prodotti e servizi turistici.

Per quanto riguarda i servizi, ossia le prestazioni d'opera fornite al turista, in assenza di definizione normativa, possono essere considerati servizi “primari” quelli fondamentali per lo svolgimento del viaggio e senza i quali il viaggio non può esistere (trasporto, ricettività). Sono servizi “secondari o accessori” le prestazioni che completano e migliorano il viaggio (*transfers*, visite alle città, escursioni, servizi bancari e assicurativi, noleggio autovetture ecc..). I cosiddetti servizi ancillari sono quelli – spesso prodotti da aziende terze - venduti assieme al prodotto principale. Volano di sviluppo di questi servizi sono in particolare la telefonia, internet e internet mobile.

La **Camera ha esteso** l'ambito soggettivo di riconoscimento del credito d'imposta, per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse quantificate dal comma 5, anche alle agenzie di viaggio e ai *tour operator* che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministero dell'economia 28 dicembre 2012 e che risultino appartenenti al *cluster* 10 - Agenzie intermediarie specializzate nel turismo *incoming* o al *cluster* 11 - Agenzie specializzate in turismo *incoming*.

Si ricorda che ai sensi dell'allegato 15 annesso al citato DM le imprese del *cluster* 10 (agenzie intermediarie specializzate in turismo *incoming*) svolgono prevalentemente attività di intermediazione nella vendita di pacchetti e servizi turistici e nella vendita di biglietteria e altri servizi. In particolare si occupano di pacchetti e servizi turistici *incoming*.

Le imprese del *cluster* 11 (agenzie specializzate in turismo *incoming*) svolgono principalmente attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici; in particolare si occupano di viaggi e soggiorni per vacanze *incoming*.

La **Camera ha altresì anticipato** il riconoscimento del credito d'imposta (dal triennio 2015, 2016 e 2017) al triennio 2014, 2015 e 2016.

Il credito è riconosciuto nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo (elencati al comma 2), fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di 15 milioni di euro fissato dal successivo comma 5.

Detto credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Ai sensi del **comma 2**, il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per spese relative alla digitalizzazione a:

- impianti *wi-fi*;
- siti *web* ottimizzati per il sistema mobile;
- programmi e sistemi informatici (come **specificato dalla Camera**) per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
- spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il *marketing* digitale;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini previsti dalle norme in commento.

Sono escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale (**comma 2-bis**).

Il **comma 3** stabilisce che le disposizioni operino nel rispetto delle soglie di aiuto di minore importanza (“*de minimis*”) stabilite dalla Commissione UE regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, sotto le quali non è necessaria autorizzazione della Commissione.

Ai sensi dell'articolo 109 del trattato sul funzionamento dell'UE, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Con il regolamento (CE) n. 994/98, il Consiglio ha deciso, conformemente all'articolo 109 del trattato, che una di tali categorie è costituita dagli aiuti *de minimis*, ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo; essi non sono dunque soggetti alla procedura di notifica. Si rammenta che il regolamento citato fissa (come un passato) il massimale di 200.000 euro per detta categoria di aiuti che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro.

Il credito in esame non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

L'articolo 61 del TUIR disciplina la percentuale di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa. Tale quota è pari al rapporto tra i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

L'articolo 109, comma 5, del TUIR prevede che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, siano deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 96.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettate dall'articolo 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con successivo provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto è utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015.

Il **comma 4** affida a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il compito di definire i seguenti aspetti:

- tipologie di strutture alberghiere ammesse al beneficio;
- tipologie di interventi ammessi;
- procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di legge;
- soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
- procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo le norme contenute nell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.

Il richiamato articolo 1, comma 6 del D.L. 40 del 2010 prevede che, per contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241. Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Il **comma 4-bis aggiunto dalla Camera** prevede la revoca dell'incentivo qualora i beni oggetto degli investimenti siano destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa.

Il **comma 5** rinvia infine all'articolo 17 del provvedimento in esame per la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta in esame, fissando al contempo il limite massimo di spesa relativo ai predetti crediti.

Articolo 10, commi 1-4 e 7

(Credito di imposta per favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle **imprese alberghiere** esistenti alla data del 1° gennaio 2012 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, **lettere b), c) e d)**, del **testo unico di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, **e successive modificazioni**, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, **anche tenendo conto dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n.**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione **europea** del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*». Il credito d'imposta non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del primo gennaio 2015.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e

18, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 7 del presente articolo, secondo le modalità ivi previste.

3. Il credito d'imposta **di cui al comma 1** è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive**, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica **22 dicembre 1986**, n. 917, e **successive modificazioni**, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del **1^o** gennaio 2015.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **con** il Ministro dello sviluppo economico **e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, sentita la **Conferenza unificata di cui**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Bolzano da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare a:

a) le tipologie di strutture ricettive ammesse al credito di imposta;

b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;

c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 5;

d) le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;

e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

(...)

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare a:

a) le tipologie di strutture **alberghiere** ammesse al credito di imposta;

b) *identica*;

c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;

d) le soglie massime di spesa **ammissibile** per singola voce di spesa sostenuta;

e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

(...)

7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17. **Una quota pari al**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

10 per cento del limite massimo complessivo di cui al primo periodo è destinata, per ciascun anno, alla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 2, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo.

L'articolo 10, ai commi da 1 a 4, modificati dalla Camera, per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva e accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, concede alle imprese alberghiere, per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, di abbattimento delle barriere architettoniche e di efficientamento energetico.

Il **comma 7, modificato dalla Camera**, oltre a recare una norma di copertura finanziaria, prevede che una quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo sia destinata alla concessione del credito di imposta in favore delle imprese alberghiere per spese relative ad ulteriori interventi, compresi quelli per l'acquisto di mobili e componenti di arredo destinati agli immobili oggetto di ristrutturazione, abbattimento di barriere architettoniche e efficientamento energetico.

Più in dettaglio, ai sensi del **comma 1** possono accedere all'agevolazione le imprese alberghiere (e non più le strutture ricettive, a seguito di una **modifica apportata dalla Camera**) esistenti alla data del 1° gennaio 2012.

Il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, per un massimale di spesa pari a 200.000 euro nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per i seguenti interventi (indicati al **comma 2**):

- interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del DPR n. 380/2001;

Il testo originario concedeva il credito di imposta per le sole spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia in senso stretto (articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001). **La Camera ha esteso** l'incentivo anche alle spese per interventi di manutenzione straordinaria nonché di restauro e risanamento conservativo (articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del DPR n. 380/2001);

- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, anche tenendo conto - come **specificato dalla Camera** - dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006;

Si ricorda al riguardo che la L. 380/2001 prevede, tra l'altro, che la progettazione della ristrutturazione deve comunque prevedere accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala; idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari; almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento; l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini;

- interventi di efficientamento energetico (come **aggiunto dalla Camera**);
- interventi di cui al successivo comma 7.

Il **comma 3** stabilisce che le disposizioni operino nel rispetto delle soglie di aiuto di minore importanza (“*de minimis*”) stabilite dalla Commissione UE regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, sotto le quali non è necessaria autorizzazione della Commissione.

Ai sensi dell'articolo 109 del trattato sul funzionamento dell'UE, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Con il regolamento (CE) n. 994/98, il Consiglio ha deciso, conformemente all'articolo 109 del trattato, che una di tali categorie è costituita dagli aiuti *de minimis*, ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo; essi non sono dunque soggetti alla procedura di notifica. Si rammenta che il regolamento citato fissa (come un passato) il massimale di 200.000 euro per detta categoria di aiuti che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro.

Come **specificato dalla Camera**, il credito in esame non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui

all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

L'articolo 61 del TUIR disciplina la percentuale di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa. Tale quota è pari al rapporto tra i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

L'articolo 109, comma 5, del TUIR prevede che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, siano deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 96.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettate dall'articolo 17 del D.lgs. n. 241 del 1997.

La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 (data di entrata in vigore del presente decreto) è utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015.

Il **comma 4** affida a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (secondo l'**aggiunta effettuata dalla Camera**), sentita la Conferenza unificata, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il compito di stabilire le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare a:

- le tipologie di strutture ricettive ammesse al credito di imposta;
- le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito della ristrutturazione edilizia e dell'abbattimento delle barriere architettoniche menzionati al già commentato comma 2;
- le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nei limiti di spesa previsti dalla legge;
- le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;
- le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.

Il richiamato articolo 1, comma 6 del D.L. n. 40 del 2010 prevede che, per contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle

entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Il **comma 7** rinvia anzitutto all'articolo 17, che reca la copertura finanziaria complessiva del provvedimento, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta in esame, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019.

Inoltre, a seguito di una **modifica apportata dalla Camera**, il comma prevede che una quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo sia destinata, per ciascun anno, alla concessione del credito di imposta in favore delle imprese alberghiere per le spese relative ad ulteriori interventi, compresi quelli per l'acquisto di mobili e componenti di arredo destinati agli immobili oggetto di ristrutturazione edilizia, di abbattimento delle barriere architettoniche e di efficientamento energetico.

Tale beneficio è subordinato alla condizione che il beneficiario non ceda a terzi o destini i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo.

Articolo 10, commi 5 e 6

(Standard per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche - Distretti turistici)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per promuovere l'adozione e la diffusione della «progettazione universale» e l'incremento dell'efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli *standard* minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i *condhotel* e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa:

a) all'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, le parole: «nei territori

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

costieri» sono soppresse, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo» e le parole: «nei medesimi territori» sono sostituite dalle seguenti: «nei territori interessati»;

2) al comma 5, al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» e il secondo periodo è soppresso;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità, anche al fine di aumentare l'attrattività, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni per la riqualificazione delle aree del distretto, per la realizzazione di opere infrastrutturali, per l'aggiornamento professionale del personale, per la promozione delle nuove tecnologie»;

4) al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i distretti costituiscono “zone a burocrazia zero” ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2012, n. 221; restano esclusi dalle misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

***b)* in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 37-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le misure di agevolazione e di semplificazione connesse al regime proprio delle «zone a burocrazia zero» trovano applicazione per tutte le aree e gli immobili ricadenti nell'ambito territoriale del distretto turistico, ancorché soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico;**

***c)* il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, è utilizzabile con riferimento al settore turistico anche per il perseguimento dei seguenti obiettivi: supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto; incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell'imprenditoria turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.**

Con il nuovo **comma 5, inserito dalla Camera**, per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva e promuovere la “progettazione universale”⁴⁸ e l'efficientamento energetico, si demanda ad un decreto - da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame - del MIBACT, d'intesa con la Conferenza Unificata, l'aggiornamento degli *standard* minimi, uniformi sul territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i *condhotel*⁴⁹ e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali, nonché dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

Il **comma 6, introdotto dalla Camera**, al fine di favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa, novella l'articolo 3 del [d.l. n. 70/2011](#), che reca la disciplina dei distretti turistici:

- sopprimendo la limitazione per la loro istituzione nei territori costieri (**lettera a), n. 1**);
- spostando la competenza relativa alla loro istituzione dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (**lettera a), n. 1**);
- differendo il termine per la delimitazione di essi da parte delle Regioni, d'intesa con il Mibact (e non più con il Mef), al 31 dicembre 2015 - tale termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2012, era stato prorogato dalla legge finanziaria per il 2013 al 30 giugno 2013 - ed eliminando il riferimento all'obbligo della partecipazione dell'Agenzia del demanio alla conferenza di servizi (**lettera a), n. 2**);
- prevedendo la possibilità di realizzare, nell'ambito dei distretti turistici, dei progetti pilota in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità anche al fine di aumentare l'attrattività, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti mediante azioni per la riqualificazione delle aree del distretto, per la realizzazione di opere infrastrutturali, per l'aggiornamento professionale del personale, per la promozione delle nuove tecnologie (**lettera a), n. 3**);
- collegando la definizione di distretto turistico con la disciplina delle zone a burocrazia zero, come deriva dall'articolo 37-*bis* del [D.L. 179/2012](#). La norma specifica che restano escluse dalle misure di semplificazione gli atti di assenso prescritti dal Codice dei beni culturali e paesaggistici (**lettera a), n. 4**).

La **lettera b)** prevede che le misure di semplificazione e di agevolazione connesse al regime delle zone a burocrazia zero siano applicabili a tutte le aree e

⁴⁸ Per i principi della “progettazione universale”, si veda la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata con [legge 18/2009](#).

⁴⁹ Tipologia di hotel a proprietà frazionata, dove i singoli proprietari hanno un contratto di *management* con il gestore.

gli immobili ricadenti nel distretto turistico, anche se soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico (salvi gli atti di assenso di cui al punto precedente); si deroga pertanto alla disciplina generale delle zone a burocrazia zero definita dall'articolo 37-*bis* del D.L. 179/2012, che stabilisce che tali zone non siano soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico.

La **lettera c)** prevede che il contratto di rete sia utilizzabile nel settore turistico, con riferimento ai seguenti obiettivi:

- supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica;
- migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto;
- incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell'imprenditorialità turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.

L'art. 3, comma 4-*ter*, del D.[L. n. 5/2009](#), stabilisce che Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se e' prevista la costituzione del fondo comune, la rete puo' iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'[articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#).

Articolo 11

(Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e adotta il piano straordinario della mobilità turistica. Tale piano favorisce la fruibilità del patrimonio culturale con particolare attenzione alle destinazioni minori e al Sud Italia.

2. Per promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in qualità di amministrazione procedente, convoca apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici, le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonché ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e **con** la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e adotta il piano straordinario della mobilità turistica. Tale piano favorisce la fruibilità del patrimonio culturale con particolare attenzione alle destinazioni minori, al Sud Italia e **alle aree interne del Paese.**

2. *Identico.*

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, **equestri**, mototuristici, **fluviali e ferroviari**, le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonché ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

istituzionali, possono essere concessi in uso gratuito a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni, con oneri di manutenzione straordinaria a carico del concessionario. Il termine di durata della concessione non può essere superiore a sette anni, salvo rinnovo.

non utilizzabili a scopi istituzionali, possono essere concessi in uso gratuito, **con acquisizione delle eventuali migliorie, senza corresponsione di alcun corrispettivo, al momento della restituzione del bene, mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica,** a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da **soggetti** fino a **quaranta** anni, con oneri di manutenzione straordinaria a carico del concessionario. Il termine di durata della concessione non può essere superiore a **nove** anni, **rinnovabili per altri nove anni, tenendo in considerazione le spese di investimento sostenute.**

3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, le agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, si applicano anche alle società cooperative.

3-ter. Al fine di potenziare l'offerta turistico-culturale e di valorizzare con azioni congiunte il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione, nell'ambito del Piano strategico nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, assumono priorità i progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'ideazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, inseriti nei circuiti nazionali di cui al comma 2 e nei percorsi di cui al comma 3. Gli itinerari sono finalizzati a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti in diversi

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

territori, migliorandone la fruizione pubblica. A tal fine, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, predispongono, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dello sviluppo economico, appositi progetti, elaborati sulla base dell'analisi dei territori e della mappatura delle risorse nonché della progettazione di interventi concreti e mirati a favorire l'integrazione turistica.

4. All'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 ottobre 2014», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, nonché, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio.».

4. All'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 ottobre 2014», **e sono aggiunte**, in fine, **le seguenti parole**: «, nonché, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio.».

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Dall'attuazione del presente articolo non **devono derivare** nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 11, modificato nel corso dell'esame alla Camera, contiene disposizioni di diversa natura che mirano alla fruibilità del patrimonio culturale e turistico italiano, consistenti in particolare:

- nell'adozione di un piano straordinario della mobilità turistica. Nel corso dell'esame alla Camera è stato previsto l'obbligo della previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (**comma 1 modificato**);
- nella convocazione da parte del MiBACT di apposite conferenze di servizi, al fine di semplificare e velocizzare il rilascio di atti autorizzativi di varia natura relativi alla realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza (**comma 2**);
- nella possibilità di concedere ad uso gratuito, immobili pubblici non utilizzati a fini istituzionali, per la promozione di percorsi pedonali,

- ciclabili, equestri, moto turistici, fluviali e ferroviari (**comma 3 modificato**);
- per le finalità di promozione dei medesimi percorsi è stata introdotta una modifica che estende alle società cooperative la possibilità - prevista dalla disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità - di ottenere mutui agevolati per gli investimenti (**comma 3-bis, inserito dalla Camera**);
 - nella predisposizione, da parte di regioni ed enti locali, d'intesa con il MIBACT e con il MISE, di progetti per la valorizzazione del paesaggio anche tramite la realizzazione di itinerari turistico-culturali da inserire nei circuiti nazionali di eccellenza e nei succitati percorsi (**comma 3-ter, introdotto dalla Camera**);
 - nel rinvio al 31 ottobre 2014 del termine per l'adozione del decreto per l'individuazione dei siti turistici di particolare interesse nei quali, per le guide turistiche, occorre una speciale abilitazione. Il medesimo decreto dovrà stabilire anche i requisiti necessari per ottenere l'abilitazione stessa (**comma 4, modificato formalmente**).

Il Piano straordinario della mobilità turistica, ai sensi del **comma 1 modificato**, dovrà essere varato entro 180 giorni, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il MiBACT e con la Conferenza Stato-Regioni. La finalità è il miglioramento della fruibilità del patrimonio culturale, con particolare attenzione alle destinazioni minori, al Sud Italia e alle aree interne del Paese.

Si ricorda che il Governo, nel DEF 2014, ha precisato di voler adottare tempestivamente il [Piano strategico per lo sviluppo del turismo in Italia](#), che propone alcune **linee guida** e individua le **azioni concrete** che potrebbero rapidamente migliorare la competitività del settore turistico nazionale. Il capitolo 10 riguarda i trasporti e le infrastrutture. Le azioni concrete da attuare riguardano soprattutto gli aeroporti e i voli, ma anche il miglioramento delle interconnessioni tra gli aeroporti e i poli turistici prioritari, nonché del servizio taxi.

Si ricorda che, in base alla circolare del 2001, adottata congiuntamente dai Presidenti delle Camere e dal Presidente del Consiglio dei ministri, sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici, sono usati, a seconda dei casi: 1) il termine «intesa» per le procedure tra soggetti appartenenti a enti diversi (ad esempio, tra Stato, regioni ed altri enti territoriali); 2) il termine «concerto» per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri).

La promozione della realizzazione dei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e l'accelerazione del rilascio dei relativi atti autorizzativi da parte delle amministrazioni competenti sono le finalità del **comma 2** dell'articolo in esame.

La disciplina dei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta e dell'immagine turistica dell'Italia è contenuta nell'articolo 22 del Codice del turismo ([D.Lgs. 79/2011](#)) che li definisce come i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale, anche tenendo conto della capacità ricettiva dei luoghi interessati e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Essi sono individuati, ad esempio, come turismo della montagna, del mare, della cultura, religioso, della natura, termale, sportivo, giovanile, delle arti e dello spettacolo.

Secondo quanto prescritto dall'articolo 22 del Codice i circuiti nazionali di eccellenza devono essere definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventù e per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Al riguardo, l'articolo in commento prevede che il MiBACT, in qualità di amministrazione precedente, convochi apposite conferenze di servizi per accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi atti necessari per la realizzazione dei circuiti.

La norma, dunque, coerentemente con lo spostamento delle competenze relative al turismo in capo al MiBACT, qualifica il Ministero stesso come "amministrazione precedente", senza peraltro intervenire sul Codice del turismo e sulla procedura di individuazione dei circuiti di eccellenza in esso contenuta.

La relazione illustrativa giustifica la scelta, con riguardo ai circuiti nazionali di eccellenza, di non intervenire novellando il Codice del turismo, alla luce dell'attuale frammentarietà delle disposizioni di tale atto in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale n.80 del 2012 e in vista di un più organico intervento di revisione della materia mediante un disegno di legge delega⁵⁰.

Si potrebbe ritenere l'opportunità di procedere ad un coordinamento tra la norma introdotta dall'articolo 10 e la disciplina contenuta all'articolo 22 del codice del turismo.

Il comma 3, modificato dalla Camera, prevede la possibilità della concessione in uso gratuito di immobili pubblici, non utilizzati e non utilizzabili a scopi istituzionali, come case cantoniere, caselli, stazioni ferroviarie o marittime, fortificazioni e fari, con la finalità di realizzare circuiti nazionali di eccellenza nonché di promuovere percorsi pedonali, ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari.

Al riguardo durante l'esame alla Camera, si è intervenuti per specificare diversi aspetti della disciplina introdotta dal testo originario del decreto-legge. In primo luogo si è estesa la possibilità di usufruire delle concessioni, ad imprese o altre

⁵⁰ Per un approfondimento sulle tematiche relative alla materia "turismo" nel Titolo V della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, si rinvia alla scheda relativa all'articolo 13.

forme associative, costituite in prevalenza da soggetti fino a 40 anni (invece che 35 anni), stabilendo che la manutenzione straordinaria è a carico del concessionario. E' stato inoltre specificato che l'assegnazione delle concessioni avviene mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica. Un'ulteriore modifica riguarda il termine di durata della concessione che viene elevato a nove anni (invece di sette), rinnovabili per altri nove anni, tenendo in considerazione le spese di investimento sostenute.

La disciplina introdotta costituisce una deroga alla disciplina generale concernente i criteri e le modalità di concessione in uso dei beni immobili appartenenti allo Stato (contenuta nel [D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296](#)) con particolare riguardo alla tipologia degli immobili, all'individuazione dei destinatari e alla durata della concessione.

Il Capo III del DPR 296/2005 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato) contiene specifiche disposizioni destinate alle concessioni di immobili a titolo gratuito, con riguardo alle quali sono individuati la tipologia di immobili; i possibili beneficiari; la durata della concessione. In particolare i soggetti legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione sono: le università statali, per scopi didattici e di ricerca; le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari; gli enti ecclesiastici relativamente agli immobili adibiti a luogo di culto; l'Istituto superiore di sanità, per finalità istituzionali; i soggetti che esercitano le attività legate agli oratori o similari, relativamente agli immobili dello Stato in comodato d'uso gratuito. Per quanto riguarda la durata delle concessioni a titolo gratuito, essa è fissata in sei anni. Quando l'Agenzia del demanio ne ravvisa, con determinazione motivata, l'opportunità in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente, la concessione può avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni. Può essere stabilito un termine superiore ai sei anni anche nell'ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse.

Si ricorda che il DPR 296/2005 specifica che le concessioni e le locazioni dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, conseguono all'esperimento di procedure ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto fatte salve quelle a titolo gratuito o a canone agevolato (data la particolare natura dei soggetti concessionari sopra descritta).

La necessità della procedura competitiva per la scelta del commissionario di beni pubblici è stata ribadita da un recente orientamento del Consiglio di Stato (Sezione V - Sentenza 23/05/2011 n. 3086) secondo il quale: "Anche in caso di concessione di beni pubblici, l'ente locale è tenuto a dare corso ad una procedura competitiva per la scelta del concessionario. Infatti, la mancanza di una procedura competitiva circa l'assegnazione di un bene pubblico suscettibile di sfruttamento economico, introduce una barriera all'ingresso al mercato, determinando una lesione alla parità di trattamento, al principio di non discriminazione ed alla trasparenza tra gli operatori economici, in violazione dei principi comunitari di concorrenza e di libertà di stabilimento".

Va, inoltre, rilevato che, in ossequio alla Comunicazione della Commissione Europea del 14.04.2000 (pubblicata in G.U.C.E. n. C 121 del 29.04.2000), i principi di evidenza pubblica, da attuare in modo proporzionato e congruo all'importanza della fattispecie in

rilievo, vanno applicati, in quanto dettati in via diretta e *self – executing* dal Trattato, anche alle fattispecie non contemplate da specifiche disposizioni comunitarie.

Con il comma 3-bis, inserito dalla Camera, è stata introdotta una modifica che estende alle società cooperative la possibilità - prevista dalla disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità - di ottenere mutui agevolati per gli investimenti per le finalità di cui al comma 3.

L'art. 1 del d.lgs. n. 185/2000 stabilisce che le disposizioni del Capo 0I (Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi) sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito. L'[art. 2 del medesimo d.lgs. n. 185/2000](#) dispone che ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al Capo 0I (Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi) sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del [regolamento \(CE\) n. 1998/2006](#) della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento.

Si osserva che il riferimento alle finalità del comma 3 parrebbe far intendere che la possibilità di ottenere mutui agevolati sia riferita sia alla realizzazione dei percorsi citati al comma 3, sia dei circuiti nazionali di eccellenza di cui al comma 2. Si potrebbe ritenere l'opportunità di chiarire meglio tale aspetto.

Il comma 3-ter, introdotto dalla Camera, prevede la predisposizione, da parte di regioni ed enti locali, d'intesa con il MIBACT e con il MISE, di progetti per la valorizzazione del paesaggio anche tramite la realizzazione di itinerari turistico-culturali da inserire nei circuiti nazionali di eccellenza e nei percorsi di cui al comma 3. Gli itinerari sono finalizzati a migliorare la fruizione pubblica dei siti di interesse culturale e paesaggistico tramite la messa in rete degli stessi. Tale disposizione specifica altresì che i suddetti progetti di valorizzazione del paesaggio assumono priorità nell'ambito del Piano strategico nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia.

Il comma 4, modificato formalmente, interviene sulla contestata norma della legge europea 2013 ([art. 3 della legge 97/2013](#)) riguardante la validità in Italia dell'abilitazione alla professione di guida turistica conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro.

L'articolo 3 della legge europea 2013 era intervenuto sulla normativa nazionale per venire incontro alle richieste della Commissione europea che, nell'ambito della procedura EU Pilot 4277/12/MARK, ha contestato la compatibilità con la normativa dell'Unione europea della legislazione nazionale relativa alle guide turistiche, laddove essa prevedeva la validità dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida

turistica solo nella regione o provincia di rilascio. Tali norme violano, secondo la Commissione europea, la [direttiva 2006/123/CE](#) relativa ai servizi nel mercato interno e in particolare del paragrafo 4 dell'articolo 10 che stabilisce la portata nazionale dell'autorizzazione ad esercitare la professione.

Il citato articolo 3 è stato molto contestato dalle associazioni di categoria⁵¹, con la principale obiezione che si sta indebitamente applicando alle guide turistiche la direttiva servizi 2006/123/CE, mentre le professioni ricadono sotto la [Direttiva 2005/36/CE](#) sulle professioni.

Si ricorda inoltre che il 15 aprile 2014 la Camera dei Deputati ha approvato alcune mozioni⁵² che, fra l'altro, impegnano il Governo a promuovere una revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica.

In particolare il comma 4 proroga al 31 ottobre 2014 il termine⁵³ per l'emanazione del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali (e del turismo) cui la legge europea 2013 demanda il compito di individuare i siti nei quali, in ragione del loro peculiare interesse storico, artistico o archeologico, lo svolgimento dell'attività di guida turistica è riservata a coloro che abbiano acquisito una specifica abilitazione, valorizzando in tal modo le professionalità acquisite.

La modifica introdotta non si limita alla proroga del termine per l'emanazione del decreto, ma incide altresì sul contenuto dello stesso, prevedendo che in esso siano stabiliti anche i requisiti necessari per ottenere l'abilitazione e la relativa disciplina del procedimento di rilascio, d'intesa con la Conferenza unificata.

Alla luce di tale integrazione, il decreto relativo ai siti di particolare interesse nei quali occorre una specifica abilitazione per esercitare la professione di guida turistica dovrà

- individuare i siti, *sentita* la Conferenza unificata;
- stabilire i requisiti e disciplinare il procedimento di rilascio dell'autorizzazione, *previa intesa* con la Conferenza unificata.

Si potrebbe ritenere l'opportunità di rendere uniforme il tipo di coinvolgimento della Conferenza unificata (parere o intesa) richiesto, nell'emanazione del decreto, per l'individuazione dei siti e dei requisiti per il rilascio dell'abilitazione.

Il **comma 5** prevede che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico.

⁵¹ Il 12 dicembre 2013 le associazioni Confguide, ANGT (Associazione nazionale guide turistiche) e Federagit - Confesercenti guide turistiche, sono intervenute in un'audizione informale presso la Commissione X della Camera dei Deputati, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni Prodanì n. 7-00116 e Petitti n. 7-00182, riguardanti la revisione organica della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica. La risoluzione conclusiva 8-00052 è stata poi approvata dalla Commissione.

⁵² 1-00388 e abbinate.

⁵³ Tale termine era di 90 giorni dal 4 settembre 2013, data di entrata in vigore della legge europea 2013.

Articolo 11-bis
(Start-up *turismo*)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, lettera f), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si considerano *start-up* innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di *software* originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e *tour operator* di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio; l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o *tour operator*, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonché l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico; l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni *web* che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonché lo svolgimento di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di *incoming* ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.

2. Le imprese *start-up* innovative di cui al comma 1 possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'articolo 2463-*bis* del codice civile.

3. Le società di cui al comma 2, qualora siano costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione della medesima società, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il **comma 1** detta requisiti aggiuntivi - rispetto a quelli introdotti dall'articolo 25, comma 2, lettera f), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - per considerare *start-up* innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale.

L'articolo 25 citato introduce la definizione di *start up* innovativa e ne stabilisce i requisiti soggettivi e oggettivi tra cui il fatto che una quota della spesa sia destinata a ricerca e sviluppo, nonché il garantire occupazione di ricercatori ad una quota minima del personale. È disciplinata la specifica categoria della *start-up* a vocazione sociale caratterizzata per operare in via esclusiva in alcuni settori particolari, tra cui: assistenza sociale e sanitaria, educazione, istruzione e formazione, tutela dell'ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale e, infine, formazione universitaria e post-universitaria. Inoltre è disciplinata la definizione di incubatori certificati⁵⁴.

Il comma 2, come modificato dal decreto-legge n. 76/2013, prevede come “*start-up* innovativa” la società che:

- sia in attività da non più di 48 mesi;
- abbia sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività abbia un fatturato non superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisca utili;
- abbia per oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi, ad alto valore tecnologico;
- non sia costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- possenga almeno uno dei seguenti altri requisiti: destini almeno il 15% della spesa ad attività qualificate di ricerca e sviluppo⁵⁵; abbia un terzo della forza lavoro costituito da personale qualificato in particolare in possesso di dottorato di ricerca, o dottorandi o laureati con attività almeno triennale di ricerca; sia titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale (brevetti marchi, modelli, ecc.), biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

⁵⁴ Tali sono le società che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di *start-up* innovative. Presso le Camere di commercio, industria e artigianato, è istituita un'apposita sezione speciale del registro delle imprese per le *start up innovative* e per gli incubatori certificati. Infine sono previste forme di pubblicità delle informazioni inerenti la vita e l'attività delle *start up* e degli incubatori che operano nello speciale regime giuridico.

⁵⁵ Dal computo della percentuale sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Sono da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative alla sperimentazione, prototipazione e sviluppo del *business plan*, ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

L'estensione dell'oggetto della *start-up*, operata al comma 1, attiene a quelle che facciano uso di tecnologie e lo sviluppo di *software* originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Si tratta senza dubbio di attività coerenti con la natura della *start-up* innovativa, che trae la sua origine nell'invito che il Consiglio dei Ministri dell'UE, sulla base del Programma Nazionale di Riforma 2012 - pubblicato in allegato al Documento di Economia e Finanza (DEF) del 2012 - aveva rivolto all'Italia, per il periodo 2012-2013, a promuovere l'innovazione imprenditoriale anche utilizzando questo tipo di impresa: essa è volta a conseguire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, considerando la stessa *start up* come modello imprenditoriale atto a veicolare l'innovazione all'interno di un sistema economico. Va rammentato che il 23 gennaio 1999 la Conferenza Euromediterranea delle città sostenibili, svoltasi a Siviglia, dichiarò che l'ecoregione mediterranea non avrebbe potuto conoscere uno sviluppo sostenibile senza un'economia stabile, in cui sviluppare delle iniziative comuni nei settori chiave, tra cui la conservazione dei centri storici, il turismo e l'eredità culturale. Sin dal primo Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile⁵⁶, del resto, gli strumenti economici per lo sviluppo sostenibile che il Governo italiano dichiarava di voler mettere in campo erano riferiti non soltanto ai processi industriali, ai consumi e ai comportamenti, ma anche nelle azioni da porre in essere nel settore del turismo.

Per accedere alla qualifica di *start-up* innovativa tali servizi devono riguardare la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione ed accoglienza per il turista e *tour operator* di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza sul territorio; l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche dati in convenzione con agenzie di viaggio o *tour operator*, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonché l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico; l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni *web* che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento sul territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di *incoming* ovvero di accoglienza di turisti sul territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.

In deroga alla normativa vigente per la *start-up* innovative (che si richiede abbia la veste di società di capitali non quotata, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano, ovvero di una *Societas Europaea*, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

⁵⁶ Approvato dal CIPE il 28 dicembre 1993 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26/2/94.

917, cioè soggetta a tassazione in Italia)⁵⁷, per il **comma 2** le imprese *start-up* innovative nel settore del turismo possono essere costituite anche sotto forma di società a responsabilità limitata semplificata. Ai sensi dell'articolo 2463-*bis* del codice civile, si tratta di una società la cui costituzione è agevolata dal punto di vista dell'ammontare del capitale sociale necessario - inferiore a € 10.000 - e dei costi da sostenere; può essere costituita con contratto o atto unilaterale da qualsiasi persona fisica a prescindere dall'età anagrafica. Se, però, è costituita da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età (all'atto della costituzione), ai sensi del **comma 3** è esente da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

Il **comma 4** provvede ad imputare la copertura finanziaria (pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2015) al Fondo per interventi strutturali di politica economica. La decorrenza della disciplina posta dall'intero articolo, ai sensi del **comma 5**, è dal 1° gennaio 2015.

⁵⁷ I provvedimenti approvati dal Consiglio UE sulla Società europea (designata con il nome latino "*Societas Europaea*" o "SE") sono di due tipi: uno, sotto forma di Regolamento (Regolamento CE n. 2157/2001), disciplina in dettaglio le regole di costituzione e di funzionamento delle Società europee e l'altro, sotto forma di Direttiva (Direttiva 2001/86/CE), stabilisce le regole di partecipazione dei lavoratori alla creazione e allo sviluppo della società stessa.

Articolo 12

(Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di semplificare i procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica, all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.»;

b) al comma 9, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.».

1. *Identico:*

a) identica;

soppressa.

1-bis. Al fine di assicurare l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, i pareri, nulla osta o altri atti di assenso

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

comunque denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possono essere riesaminati, d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da apposite commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, costituite esclusivamente da personale appartenente ai ruoli del medesimo Ministero e previste a livello regionale o interregionale dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 14, comma 3. Le commissioni di garanzia possono riesaminare la decisione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, che è trasmesso per via telematica dai competenti organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, contestualmente alla sua adozione, alle commissioni e altre amministrazioni coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro tre giorni dalla sua ricezione. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente periodo, l'atto si intende confermato. La procedura di cui al presente comma si applica altresì nell'ipotesi di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche su iniziativa dell'amministrazione procedente. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, con il quale sono disciplinate le funzioni e la composizione delle commissioni, il potere di riesame di cui al presente comma è attribuito ai

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 19 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233. Alle attività delle commissioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti delle predette commissioni non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

1-ter. Per assicurare la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per favorire le attività di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono pubblicati integralmente nel sito internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto, secondo le disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 108 dopo la parola «pubblici» sono inserite le seguenti: «o privati» e dopo la parola «valorizzazione» sono inserite le seguenti: «, purché attuate senza scopo di lucro, **neanche indiretto.**»;

b) all'articolo 108, dopo il comma 3,

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) al comma 3 dell'articolo 108 dopo la parola «pubblici» sono inserite le seguenti: «o privati» e dopo la parola «valorizzazione» sono inserite le seguenti: «, purché attuate senza scopo di lucro,»;

b) *identica:*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

è aggiunto il seguente:

«3-bis. Sono in ogni caso libere, **al fine dell'esecuzione dei dovuti controlli**, le seguenti attività, purché attuate senza scopo di lucro, **neanche indiretto**, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

1) la riproduzione di beni culturali attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l'uso di stativi o treppiedi;

2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.».

4. Al fine di semplificare la consultazione degli archivi, sono adottate le seguenti modificazioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni:

a) la lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 122 è soppressa;

b) al comma 1 dell'articolo 41, primo periodo, le parole «quarant'anni» sono sostituite dalle seguenti: «trent'anni».

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a

«3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, **svolte** senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

1) la riproduzione di beni culturali **diversi dai beni bibliografici e archivistici** attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, **all'interno degli istituti della cultura**, l'uso di stativi o treppiedi;

2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte **a scopo di lucro, neanche indiretto».**

4. *Identico:*

a) la lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 122 è **abrogata**;

b) *identica.*

5. Dall'attuazione del presente articolo non **devono derivare** nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

carico della finanza pubblica.

Il **comma 1, modificato dalla Camera**, stabilisce che il termine iniziale di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Il **comma 1-bis, inserito dalla Camera**, prevede che i pareri, i nulla osta o gli altri atti di assenso, comunque denominati, espressi dagli organi periferici del Mibact, possono essere riesaminati, da parte di apposite commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, che saranno disciplinate con il nuovo regolamento di organizzazione del Mibact.

Ulteriori disposizioni, **introdotte durante l'esame alla Camera**, riguardano la pubblicazione sul sito del Mibact - nonché, se esistente, su quello dell'organo che ha adottato l'atto - di tutti gli atti aventi rilevanza esterna e dei provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero (**comma 1-ter**).

Il **comma 2** demanda a un regolamento di delegificazione l'ampliamento e la precisazione degli interventi di lieve entità sottoposti a procedimenti semplificati di autorizzazione paesaggistica.

I **commi 3 e 4** intendono semplificare:

- la riproduzione dei beni culturali, introducendo ipotesi in cui la stessa non necessita di autorizzazione e ampliando i casi in cui non è dovuto un canone (**comma 3, lettere a) e b) modificate**);
- la consultazione degli archivi, riducendo il termine previsto per il versamento della documentazione degli organi dello Stato all'Archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato e ampliando le ipotesi di libera consultabilità della stessa (**comma 4, formalmente modificato**).

Il **comma 5** reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero articolo 12.

Durante l'esame alla Camera, è stata modificata la rubrica dell'articolo in commento.

Il **comma 1, lettera a)**, stabilisce che il termine iniziale di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio di quest'ultimo non sia dipeso da

circostanze imputabili all'interessato. Tale modifica viene introdotta mediante una integrazione del testo del comma 4 dell'art. 146 del [D.Lgs. 42/2004](#).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 146, co. 1, del D.Lgs. 42/2004, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati in base alle disposizioni del Codice stesso, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Pertanto, ai sensi del co. 2, hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non abbiano ottenuto l'autorizzazione.

Il co. 4 del medesimo articolo dispone, tra l'altro, che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio e che l'autorizzazione è efficace per un periodo di 5 anni, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Tale disposizione, secondo le modifiche apportate recentemente dall'art. 3-*quater*, co. 1, del [D.L. 91/2013](#) (L. 112/2013), stabilisce, altresì, che i lavori iniziati nel quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si ricorda, infine, che l'art. 3-*quater*, co. 2, dello stesso D.L. 91/2013 ha disposto una proroga di tre anni del termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione di tale decreto.

La lettera b) è stata soppressa durante l'esame alla Camera.

[Il testo originario del decreto-legge interviene sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, sopprimendo le disposizioni (dettate dal primo e dal secondo periodo del co. 9 dell'art. 146 del [D.lgs. 42/2004](#)) che consentivano, in caso di mancata espressione del parere da parte del soprintendente entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, di indire una conferenza di servizi, che doveva pronunciarsi entro 15 giorni, e prevedendo che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione⁵⁸].

⁵⁸ In proposito, si ricorda che, in base a quanto già disposto dal testo previgente del terzo periodo del co. 9 dell'art. 146, "in ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione". La convocazione della conferenza di servizi, infatti, si configurava come un eventuale sub-procedimento nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione, sulla cui domanda l'amministrazione competente doveva provvedere in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente.

Il co. 5 dell'art. 146 dispone che sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente, il quale, a sua volta, ai sensi del co. 8 del medesimo articolo, deve pronunciarsi sulla compatibilità paesaggistica del progettato intervento entro 45 giorni. Scaduto tale termine, il primo periodo del co. 9 consentiva di indire una conferenza di servizi che avrebbe dovuto pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni, quindi entro 60 giorni (45+15) dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente.

Una recente pronuncia del TAR Puglia (sentenza 6 febbraio 2014, n. 321) ha affermato che il parere del soprintendente è da intendersi come "vincolante" solo se espresso entro il termine di 45 giorni dal ricevimento degli atti. Si tratta di una posizione che contrasta con quella sostenuta in precedenti occasioni dal Consiglio di Stato (in particolare con la [sentenza n. 4914/2013](#)) e ribadita dal TAR Lazio (sentenza n.

Il **comma 1-bis, inserito dalla Camera**, prevede che, per garantire l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, i pareri, i nulla osta o gli altri atti di assenso, comunque denominati, espressi dagli organi periferici del Mibact, possano essere riesaminati, d'ufficio o su segnalazione di altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da parte di apposite commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, composte esclusivamente da personale appartenente ai ruoli dello stesso Mibact. Le commissioni, da costituire a livello regionale o interregionale, saranno disciplinate con il nuovo regolamento di organizzazione del Mibact (v. art. 14, co. 3, del D.L). Il termine perentorio per il riesame della decisione è di 10 giorni dalla ricezione dell'atto. La procedura si applica anche nell'ipotesi di dissenso espresso in sede di Conferenza dei servizi.

Nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento, il potere di riesame è attribuito ai comitati regionali di coordinamento di cui all'art. 19 del [DPR 233/2007](#).

In base alla disposizione citata, il Comitato regionale di coordinamento ha competenza intersettoriale ed esprime pareri, obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni o aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta. Inoltre, a richiesta del direttore regionale, si esprime su ogni questione di carattere generale concernente la materia dei beni culturali.

Il Comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si esprime sulle dichiarazioni di interesse culturale o paesaggistico e sulle prescrizioni di tutela indiretta. La composizione è integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale quando si esprime sulle altre questioni.

Si osserva che la disposizione non specifica come si procederà nel caso in cui la commissione di garanzia formuli rilievi sull'atto adottato dall'organo periferico: in particolare, non specifica se la commissione adotterà un atto sostitutivo, ovvero se esporrà gli stessi rilievi all'organo periferico. In tale seconda ipotesi, potrebbe ritenersi opportuno anche indicare i termini per l'adeguamento.

Ulteriori disposizioni, **introdotte durante l'esame alla Camera**, riguardano la pubblicazione sul sito del Mibact - nonché, se esistente, su quello dell'organo che ha adottato l'atto - di tutti gli atti aventi rilevanza esterna e dei provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero, secondo quanto già previsto dal [d.lgs. 33/2013](#). È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del

5278/2014, depositata il 20 maggio 2014). Secondo il Consiglio di Stato “nel caso di mancato rispetto del termine fissato dall'art. 146, comma 5 ... il potere della Soprintendenza continua a sussistere (tanto che un suo parere tardivo resta comunque disciplinato dal richiamato comma 5 e mantiene la sua natura vincolante), ma l'interessato può proporre ricorso al giudice amministrativo, per contestare l'illegittimo silenzio-inadempimento dell'organo statale: la perentorietà del termine riguarda non la sussistenza del potere o la legittimità del parere, ma l'obbligo di concludere la fase del procedimento (obbligo che, se rimasto inadempito, può essere dichiarato sussistente dal giudice, con le relative conseguenze sulle spese del giudizio derivato dall'inerzia del funzionario)”.

codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al [d.lgs. n. 196/2003 \(comma 1-ter\)](#).

Il **comma 2** prevede l'emanazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame, di un regolamento di delegificazione finalizzato a:

- ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità contemplate dal [D.P.R. 139/2010](#), con cui è stato disciplinato il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per tale tipologia di interventi;
- operare ulteriori semplificazioni procedurali (ferme, comunque, le esclusioni di cui agli artt. 19, co. 1, e 20, co. 4, della [L. 241/1990](#)).

Si ricorda che il citato regolamento di delegificazione di cui al [D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139](#) è stato emanato in attuazione dell'ultimo periodo del co. 9 dell'art. 146 del [D.lgs. 42/2004](#), che ha previsto la definizione di “procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni”.

Tali esclusioni riguardano l'inapplicabilità della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (art. 19, co. 1) e l'inapplicabilità del silenzio-assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico e l'ambiente (art. 20, co. 4).

Il comma in esame riproduce, nella sostanza, la norma, che non ha trovato attuazione, contenuta nell'art. 44, co. 1, del D.[L. 5/2012 \(L. 35/2012\)](#)⁵⁹.

Relativamente alle modalità di emanazione del regolamento, il comma 2 stabilisce che esso è adottato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 3 del [D.lgs. 281/1997](#).

In merito alle norme dell'art. 3 del D.Lgs. 281/1997 (che disciplinano i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-Regioni), si ricorda, in particolare, il contenuto dei commi 3 e 4. Ai sensi del comma 3, quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata. Ai sensi del comma 4, in caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3. In tal caso i provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni e il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.

Si osserva che il citato art. 3 del d.lgs. n. 281/1997 disciplina i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-Regioni; si potrebbe ritenere l'opportunità di un riferimento normativo più puntuale all'art.

⁵⁹ Si segnala, però, che nel maggio dell'anno scorso il Governo, dopo aver acquisito l'intesa in sede di Conferenza unificata e il parere favorevole del Consiglio di Stato, aveva presentato alle Camere uno schema di regolamento modificativo del [D.P.R. 139/2010 \(Atto del Governo n. 10\)](#), ma tale atto non ha completato il proprio *iter*.

9, comma 2, lett. b), del medesimo d.lgs., che stabilisce che la Conferenza unificata è competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato - regioni e la Conferenza Stato - città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata, ai sensi della lettera b), promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane; nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

Un ulteriore gruppo di disposizioni recate dall'art. 12 – **anch'esse modificate durante l'esame alla Camera** - intende semplificare la riproduzione dei beni culturali e la consultazione degli archivi.

In particolare, il **comma 3 modificato** amplia le ipotesi nelle quali non è dovuto alcun canone per le riproduzioni di beni culturali e prevede che alcune operazioni sono libere (e, dunque, non necessitano di preventiva autorizzazione). Tra le citate ipotesi è inserita quella in cui la richiesta sia avanzata da soggetti privati per finalità di valorizzazione. Al contempo, però, dispone che tale richiesta, (nonché quella, già prevista, proveniente da soggetti pubblici per la medesima finalità) deve essere attuata senza scopo di lucro (**lettera a) modificata**).

La **lettera b) modificata** prevede, inoltre, che sono libere (e, dunque, non necessitano di preventiva autorizzazione) le attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero, espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale.

Si tratta di:

- riproduzione di beni culturali, diversi dai beni bibliografici e archivistici, attuata in modo che non ci sia alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a fonti luminose, né - all'interno degli istituti della cultura - l'uso di supporti;
- divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini legittimamente acquisite, in modo che le stesse non possano essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto.

Ai fini indicati, il comma 3 in esame novella l'art. 108 del d.lgs. 42/2004, modificando il comma 3 e inserendo il comma 3-*bis*.

La riproduzione di beni culturali è regolata negli artt. 107-109 del [d.lgs. 42/2004](#).

In particolare, l'art. 107 dispone che il Ministero, le regioni, gli enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione (oltre che l'uso strumentale e precario) dei beni culturali che hanno in consegna, fatte salve le disposizioni in materia di diritto d'autore, nonché vietando, di regola e salvo casi eccezionali – comunque nel rispetto delle modalità stabilite con decreto ministeriale⁶⁰ -, la riproduzione che consista nel trarre

⁶⁰ Indirizzi, criteri, modalità per la riproduzione di beni culturali sono stati definiti con DM 20 aprile 2005 (GU 2 luglio 2005, n. 152).

calchi, per contatto, dagli originali di sculture e opere a rilievo, indipendentemente dal materiale con cui tali beni sono fatti⁶¹.

Ai sensi dell'art. 108, i corrispettivi per la riproduzione sono determinati dall'autorità che ha in consegna il bene⁶², tenendo anche conto dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni, del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni, dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

In base al testo previgente, il canone era escluso per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o motivo di studio – ipotesi che non subisce ora variazioni – nonché da soggetti pubblici – cui ora si affiancano i privati – per finalità di valorizzazione.

I richiedenti devono, comunque, rimborsare le spese sostenute dall'amministrazione concedente.

L'art. 109 dispone, infine, che quando la riproduzione è effettuata per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche, nonché di riprese, il provvedimento concessorio prescrive il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia e la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.

Il comma 4, formalmente modificato, riduce (da 40) a 30 anni il termine previsto per il versamento della documentazione degli organi dello Stato all'Archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato e prevede la libera consultabilità dei documenti versati prima di tale termine.

A tal fine, novella l'art. 41, co. 1, e abroga la lett. *b-bis*) del co. 1 dell'art. 122, del D.lgs. 42/2004.

In base all'art. 41, co. 1, del D.lgs. 42/2004, gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato dovevano versare all'[Archivio centrale dello Stato](#) e agli [archivi di Stato](#) i documenti relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni⁶³.

Ai sensi del co. 2, il soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono, inoltre, accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o danneggiamento, o siano stati definiti appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti.

In base all'art. 122, co. 1, lett. *b-bis*) del [d.lgs. 122/2004](#), i documenti versati prima del termine obbligatorio non erano consultabili fino allo scadere dello stesso termine.

Al riguardo si ricorda che con [direttiva 22 aprile 2014](#) (GU n. 100 del 2 maggio 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri ha disposto la declassifica della documentazione relativa agli atti concernenti gli eventi di Piazza Fontana a Milano (1969), di Gioia Tauro (1970), di Peteano (1972), della Questura di Milano (1973), di Piazza della

⁶¹ Sono, invece, consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti e quelli ottenuti senza contatto diretto con l'originale.

⁶² Gli importi minimi dei canoni erano stati fissati con DM 8 aprile 1994 (GU 6 maggio 1994, n. 104), richiamato nelle premesse del DM 20 aprile 2005.

⁶³ Le liste di leva sono versate 70 anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Inoltre, gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che hanno cessato l'esercizio professionale prima degli ultimi 100 anni.

Le disposizioni sul versamento non si applicano, comunque, al Ministero degli affari esteri, agli Stati maggiori dell'esercito, della difesa, della marina e dell'aeronautica, nonché al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo.

Loggia a Brescia (1974), dell'Italicus (1974), di Ustica (1980), della stazione di Bologna (1980), del Rapido 904 (1984). Contestualmente, ha disposto che i documenti delle Amministrazioni centrali relativi agli eventi indicati siano versati all'Archivio centrale dello Stato, anche anticipatamente rispetto ai tempi ordinari (al 22 aprile pari, appunto, a 40 anni).

Il **comma 5** dispone che dall'attuazione dell' articolo 12 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13

(Semplificazione degli adempimenti burocratici al fine di favorire l'imprenditorialità turistica)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e ai sensi dell'articolo 29, comma 2-ter, della medesima legge:

a) l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive;

b) l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari, previsti dalle competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di semplificazione previsti dal comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Dall'attuazione del presente articolo non **devono derivare** nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 1** interviene in materia di semplificazione degli adempimenti burocratici per le strutture turistiche ricettive e per le agenzie di viaggi e turismo, disponendo la soggezione dell'avvio e dell'esercizio delle relative attività alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Per quanto riguarda le agenzie di viaggi è specificamente richiamato il rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi regionali in materia.

Lo svolgimento dell'attività ricettiva è soggetto a controlli amministrativi che impongono precisi obblighi nei confronti di titolari e gestori. La legge 135/2001 prevedeva che l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi fossero soggetti ad autorizzazione del Comune e disciplinava contenuti ed eventuale revoca ditale abilitazione/licenza. Tale adempimento, per altro, è stato trasformato in una più semplice DIA (denuncia di inizio attività) dal D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) che all'art. 83 ha assoggettato l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle strutture turistico-ricettive alla dichiarazione di inizio attività (DIA). E subito dopo, il D.Lgs. 78/2010 ha sostituito la DIA con la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). Tutte queste norme sono per altro state abrogate dal d.lgs. 79/2011, che ne ha dettato, per altro, una disciplina non dissimile nell'ambito del nuovo Codice del Turismo (D.lgs. 79/2011). L'articolo 16 del Codice del turismo conteneva tra l'altro previsione dell'assoggettamento alla SCIA dell'avvio ed esercizio delle attività turistiche. Analoga disposizione era prevista all'articolo 21 del medesimo codice. Entrambe le disposizioni sono state dichiarate costituzionalmente illegittime (*si veda infra*).

Si ricorda che la SCIA, introdotta dal comma 4-bis dell'art. 49 del decreto legge n. 78/2010 che ha interamente sostituito l'art. 19 della legge 241/1990, è stata istituita per corrispondere all'esigenza di liberalizzare l'attività d'impresa, consentendo di iniziare immediatamente l'attività stessa. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Va rilevato che, nel disciplinare i procedimenti amministrativi relativi ad attività turistiche, così come ad agenzie turistiche, il legislatore statale interviene nella materia del turismo, riservata dalla Costituzione alla competenza legislativa residuale delle Regioni.

La riforma costituzionale del Titolo V (legge costituzionale n. 3/2001) ha reso il turismo una materia di competenza "esclusiva" per le Regioni ordinarie. Il turismo rientra dunque tra le materie "residuali" (art.117, comma 4), in riferimento alle quali le Regioni non sono più soggette ai limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali. Questo mutamento del titolo competenziale delle Regioni è stato confermato in più occasioni dalla Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 197/2003. Nonostante ciò, è necessario sottolineare che, per numerosi e rilevanti profili della disciplina del turismo, il riferimento alla legislazione statale appare tuttora preponderante. In base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, nonostante la materia del turismo appartenga «alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto

comma, Cost. (sent. n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006), non è esclusa la possibilità «per la legge di attribuire funzioni legislative al livello statale e di regolarne l'esercizio», vista l'importanza del settore turistico per l'economia nazionale. Come ha rilevato la Corte «la chiamata in sussidiarietà a livello centrale è legittima soltanto se l'intervento statale sia giustificato nel senso che, a causa della frammentazione dell'offerta turistica italiana, sia doverosa un'attività promozionale unitaria; d'altra parte, l'intervento deve essere anche proporzionato nel senso che lo Stato può attrarre su di sé non la generale attività di coordinamento complessivo delle politiche di indirizzo di tutto il settore turistico, bensì soltanto ciò che è necessario per soddisfare l'esigenza di fornire al resto del mondo un'immagine unitaria. Infine, lo Stato deve prevedere il coinvolgimento delle Regioni, non fosse altro perché la materia turismo, appartenendo oramai a tali enti territoriali, deve essere trattata dallo Stato stesso con atteggiamento lealmente collaborativo (Corte cost., sent. n. 214 del 2006, punti 8-9 diritto; sent. n. 76 del 2009, punti 2-3)». L'attribuzione della materia "turismo" alle Regioni non ha impedito dunque alla Corte di affermare la legittimità di norme statali (ovvero l'incostituzionalità di norme regionali) che disciplinavano alcuni aspetti in qualche maniera coinvolti nella materia in oggetto.

Seppure la materia "turismo" non esclude *a priori*, alla luce della sopra citata giurisprudenza della Corte costituzionale, l'intervento statale, occorre ricordare che la stessa Corte (sentenza n. 80 del 2012) ha dichiarato illegittime le disposizioni del c.d. "Codice del turismo" (art. 16, comma 1, e art. 21 del D.lgs. 79/2012) che assoggettavano alla SCIA l'avvio e l'esercizio delle attività turistico ricettive e delle agenzie di viaggi - ossia norme dal contenuto identico a quello delle disposizioni di cui all'articolo in commento - in quanto volte all'accentramento di funzioni rientranti nella competenza legislativa residuale delle Regioni.

Con la sentenza n. 80/2012 la Corte ha dichiarato l'illegittimità di numerose disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. Codice del turismo), in quanto volte all'accentramento di funzioni rientranti nella competenza legislativa residuale delle Regioni. Nello specifico la Corte dichiara l'illegittimità dell'articolo 16 "che detta norme sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico-ricettive, e accentra in capo allo Stato compiti e funzioni che l'art. 1 dell'«accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135» - recepito come allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 - aveva attribuito alle Regioni e alle Province autonome: la disposizione attiene ai rapporti tra Stato e Regioni in materia di turismo e realizza un accentramento di funzioni, che, sulla base della natura residuale della competenza legislativa regionale, spettano in via ordinaria alle Regioni". Inoltre è dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 21 che reca norme in tema di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggio e turismo. Si tratta di disposizione che "modifica la disciplina dei procedimenti amministrativi in materia di turismo, spettante in via ordinaria alla competenza legislativa residuale delle Regioni.

L'incidenza della norma impugnata su ambiti rimessi al legislatore regionale", secondo la Corte "determinano l'ammissibilità e la fondatezza della questione prospettata".

Per contro va citato un ulteriore, recente orientamento della Corte costituzionale in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) secondo essa "costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m)" attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa statale.

La Corte (sentt. 164/2012; 203/2012 e 121/2014) definisce la SCIA come "una prestazione specifica, circoscritta all'inizio della fase procedimentale strutturata secondo un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di semplificazione dell'azione amministrativa finalizzata ad agevolare l'iniziativa economica (art. 41, primo comma, Cost.), tutelando il diritto dell'interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l'iniziativa medesima" (sent. 121/2014).

Al riguardo, l'articolo in esame (comma 1) richiama espressamente l'articolo 29-ter della legge 400 del 1988, secondo il quale la disciplina della dichiarazione di inizio attività attiene ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Si ricorda peraltro che l'art. 49, comma 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualifica la disciplina sulla «segnalazione certificata di inizio attività» (SCIA) come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m). Chiamata a pronunciarsi sulla norma in questione, la Corte costituzionale, con la citata sentenza n.121 del 2014, ritiene corretta l'autoqualificazione compiuta dalla norma, pur negandone l'efficacia vincolante.

Il **comma 2** prevede l'adeguamento degli ordinamenti regionali ai principi di semplificazione introdotti con l'articolo in esame.

Il **comma 3** specifica che dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto **la Camera dei deputati ha apportato l'unica modificazione** al testo dell'articolo, sottolineando la natura imperativa della prescrizione con l'uso del verbo "dovere".

La circolare dei Presidenti delle Camere 20 aprile 2001, recante Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, al capitolo 4 lettera c) prescrive: " È evitato l'uso del verbo servile diretto a sottolineare la imperatività della norma («deve»; «ha l'obbligo di»; «è tenuto a»)." La regola, disattesa con una certa frequenza dai pareri delle Commissioni bilancio, si ricava anche dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001 (Circolare n. 1/1.1.26/10888/9.92, recante "Guida alla redazione dei testi normativi", pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2001, S.O. n. 105), che sul punto era riproduttiva degli atti precedentemente emanati in materia di *drafting* legislativo (v. le circolari delle Presidenze delle Camere del 28 febbraio 1986 e di quella in identico testo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1986, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1986, S.O. n. 40). Peraltro, va notata la peculiarità di questo tipo di clausola che, come tutte quelle che attengono alla copertura finanziaria⁶⁴, assume un valore assimilabile a quello delle "leggi meramente formali" (es. bilancio, rendiconto, autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali), alle quali la disciplina dettata per la redazione dei testi aventi valore propriamente normativo non appare perfettamente trasponibile.

⁶⁴ P. es.: "Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Articolo 13-bis

(Istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. È istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un gruppo di lavoro finalizzato a individuare principi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria *tax free shopping*, per la corretta applicazione dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al fine di individuare risorse da destinare alle attività di promozione del turismo.

2. Al gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Entro cinque mesi dall'inizio della sua attività il gruppo di lavoro deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dei beni e delle attività

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

culturali e del turismo.

4. Ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 13-bis, aggiunto dalla Camera**, prevede l'istituzione con decreto interministeriale di un gruppo di lavoro che individui risorse da destinare alla promozione del turismo, attraverso la determinazione di principi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria *tax free shopping*, per la corretta applicazione delle disposizioni relative al rimborso dell'IVA sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati e residenti fuori della Unione europea.

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in esame istituisce - con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - un gruppo di lavoro diretto ad individuare principi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria *tax free shopping* ai fini della corretta applicazione dell'articolo 38-*quater* del DPR 26 ottobre 1972, n. 633⁶⁵, concernente lo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto per i soggetti domiciliati e residenti fuori della UE.

La norma è finalizzata ad individuare risorse da destinare alle attività di promozione del turismo.

Si ricorda che il citato articolo 38-*quater* del DPR n. 633 del 1972 prevede che le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della UE di beni per un complessivo importo, comprensivo di IVA, superiore a euro 154,94 (lire 300 mila) destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della UE, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori della UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla UE, entro

⁶⁵ *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.*

il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione entro un mese.

Per le predette cessioni, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della UE entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti.

Il gruppo di lavoro - a cui partecipano, ai sensi del **comma 2**, rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dei beni e delle attività culturali e del turismo, della giustizia e degli affari esteri, nonché del Dipartimento per le politiche europee - dovrà concludere i propri lavori e formulare proposte operative entro cinque mesi dall'inizio della sua attività (**comma 3**).

Il **comma 4** vieta la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ai componenti del gruppo di lavoro, escludendo altresì che dall'attuazione della norma possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 14

(Misure urgenti per la riorganizzazione del Mibact e per il rilancio dei musei)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'adozione delle misure di riordino finalizzate a conseguire ulteriori riduzioni della spesa ai sensi della normativa vigente e al fine di assicurare l'unitarietà e la migliore gestione degli interventi necessari per la tutela del patrimonio culturale a séguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato lo stato d'emergenza, all'articolo 54, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali centrali e periferici, coordinati da un segretario generale, e in non più di due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, non può essere superiore a ventiquattro.»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. A séguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui articolo 2,

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. A séguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui **all'**articolo 2,

Testo del decreto-legge

comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, gli istituti e luoghi della cultura statali e gli uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico, possono essere trasformati in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A ciascun provvedimento è allegato l'elenco delle soprintendenze già dotate di autonomia. Nelle strutture di cui al primo periodo del presente comma, vi è un amministratore unico, in luogo del consiglio di amministrazione, da affiancare al soprintendente, con specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. I poli museali e gli istituti e i luoghi della cultura di cui al

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, **i poli museali**, gli istituti e luoghi della cultura statali e gli uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico, possono essere trasformati in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, **contabile e** organizzativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A ciascun provvedimento è allegato l'elenco **dei poli museali e** delle soprintendenze già dotate di autonomia. Nelle strutture di cui al primo periodo del presente comma, vi è un amministratore unico, in luogo del consiglio di amministrazione, da affiancare al soprintendente, con specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. I poli museali e gli

Testo del decreto-legge

primo periodo svolgono, di regola, in forma diretta i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'articolo 117, comma 2, lettere *a)* e *g)*, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

istituti e i luoghi della cultura di cui al primo periodo svolgono, di regola, in forma diretta i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'articolo 117, comma 2, lettere *a)* e *g)*, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2-bis. Al fine di adeguare l'Italia agli *standard* internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni e

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

delle attività culturali e del turismo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi della normativa vigente, sono abrogati gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Con il medesimo regolamento di organizzazione di cui al precedente periodo, sono altresì apportate le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, necessarie all'attuazione del comma 2.

3. *Identico.*

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Dall'attuazione del presente articolo non **devono derivare** nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 14, modificato dalla Camera, interviene sull'articolazione degli uffici dirigenziali generali centrali e periferici del Mibact, in particolare eliminando il vincolo relativo al numero di quelli periferici. Consente, altresì, la flessibilità nell'organizzazione degli uffici del medesimo Ministero in caso di eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza.

Reca, infine, modifiche alla disciplina relativa alle soprintendenze dotate di autonomia – le cosiddette soprintendenze speciali –, con riferimento alle quali prevede, fra l'altro, al posto del consiglio di amministrazione, un amministratore unico.

In particolare, il **comma 1, lett. a)**, dispone che il numero complessivo degli uffici dirigenziali generali, centrali e periferici, del Mibact, incluso il Segretario generale, non può essere superiore a 24, dei quali non più di 2 presso il Gabinetto del Ministro. Finalità dichiarata è consentire il conseguimento delle ulteriori riduzioni di spesa previste dalla normativa vigente e la migliore gestione degli interventi di tutela.

Al riguardo si ricorda che l'art. 16, co. 4, del [D.L. 66/2014](#) (c.d. *Spending review*), dispone che, al fine di realizzare interventi di riordino diretti ad assicurare riduzioni di

spesa – ulteriori rispetto a quanto previsto dai co. 1 e 2⁶⁶ –, i Ministeri possono adottare, fino al 15 luglio 2014, i rispettivi regolamenti di organizzazione nella forma di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (anziché di regolamenti di delegificazione, come previsto dal normale assetto delle fonti)⁶⁷, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I citati decreti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. Il termine di cui al primo periodo si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

A tal fine, novella l'art. 54, co. 1, del d.lgs. 300/1999, che definisce l'ordinamento del Mibact⁶⁸, eliminando il vincolo relativo al numero degli uffici dirigenziali generali periferici.

Parallelamente, il **comma 3** dispone l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di riorganizzazione del Mibact “ai sensi della normativa vigente”, dell'art. 7 del [D.lgs. 368/1998](#), che stabilisce, in particolare, l'istituzione delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici – quali articolazioni territoriali del Ministero, di livello dirigenziale generale – in ogni regione a statuto ordinario, nonché nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

Il testo previgente dell'art. 54 del [d.lgs. 300/1999](#) – come, da ultimo, modificato dall'art. 2, co. 94, del D.L. 262/2006 (L. 286/2006) – prevedeva per il Ministero un numero massimo (non più di 10) di uffici dirigenziali generali centrali e un numero fisso (pari a 17) di uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché un numero altrettanto fisso (2) di uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro⁶⁹.

Sulla base di tale previsione, e a seguito del combinato disposto dei commi 404 e 1133 dell'art. 1 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007)⁷⁰, è stato emanato il [DPR](#)

⁶⁶ In base ai co. 1 e 2 dell'art. 16 citato, i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri devono assicurare per il 2014 un risparmio di spesa complessivo pari ad € 240 mln.

⁶⁷ L'art. 17, co. 4-*bis*, della L. 400/1988 prevede regolamenti di delegificazione, adottati con D.P.R., sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari.

⁶⁸ Analoga novella del d.lgs. 300/1999 (con riferimento all'art. 75) è stata effettuata per consentire di articolare l'organizzazione periferica del MIUR anche in Uffici scolastici regionali di livello dirigenziale non generale dall'art. 1, co. 394, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

⁶⁹ Inoltre, era previsto il conferimento, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del d.lgs. 165/2001, di due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.

⁷⁰ Per quanto qui maggiormente interessa, si ricorda che il citato co. 404 ha previsto, alla lett. a), l'emanazione di un regolamento con cui provvedere alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale, procedendo, in particolare, alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale e alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti. Ai sensi del

[233/2007](#), regolamento di riorganizzazione del Mibac, che, come modificato dal [DPR 91/2009](#)⁷¹, dispone che il Ministero si articola in 8 uffici dirigenziali di livello generale centrali⁷² e in 17 uffici dirigenziali di livello generale regionali⁷³, coordinati da un Segretario generale, nonché in 2 uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro⁷⁴.

Un'altra riduzione organica è stata disposta con il [DPCM 22 gennaio 2013](#) (GU n. 87 del 13 aprile 2013) che, a seguito dell'ulteriore intervento previsto dall'art. 2, co. 1, del [D.L. 95/2012](#) (L. 135/2012), ha fissato, tra l'altro, la dotazione organica dirigenziale del Mibac in 185 unità, di cui 23 unità di prima fascia e 162 di seconda fascia. Il personale delle aree è pari a 18.947 unità.

Sulla base dei co. 10 e 10-ter dello stesso art. 2 del D.L. 95/2012, il medesimo DPCM del 22 gennaio 2013 ha poi ribadito la necessità di una ridefinizione degli assetti organizzativi che, nei termini stabiliti⁷⁵, doveva essere operata con DPCM.

In attuazione di tali disposizioni, il [Consiglio dei Ministri n. 4 del 28 febbraio 2014](#) ha approvato un [DPCM](#) di riorganizzazione del MIBACT (che modifica il DPR 233/2007) che, da quanto si evince dal [sito del Mibact](#), è in attesa di registrazione da parte della Corte dei conti⁷⁶.

In tale atto è prevista l'articolazione del Mibact in 9 uffici dirigenziali generali centrali⁷⁷ e 12 uffici dirigenziali generali regionali, coordinati da un Segretario generale, nonché in 2 uffici dirigenziali generali presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

citato co. 1133, per gli uffici di livello dirigenziale generale del Mibac si teneva conto (ai fini di cui al co. 404, lett. a) di quanto già disposto con l'art. 2, co. 94, del D.L. 262/2006 (ovvero, delle disposizioni di novella dell'art. 54 del d.lgs. 300/1999).

⁷¹ A seguito dell'art. 74 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008).

⁷² Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale; Direzione generale per le antichità; Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea; Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale; Direzione generale per gli archivi; Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore; Direzione generale per il cinema; Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

⁷³ Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici di: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.

⁷⁴ Uno degli incarichi relativi ai due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro può essere conferito anche presso l'Ufficio legislativo. È stato, inoltre, ridefinito il Servizio di controllo interno (SECIN) - le cui attività precedentemente erano svolte da un collegio di tre membri, due dei quali con incarico di dirigenti generali - come organo monocratico, la cui direzione è affidata ad un dirigente con incarico di funzione dirigenziale di livello generale o ad un esperto estraneo alla pubblica amministrazione, entro i limiti di dotazione organica dei dirigenti di prima fascia.

⁷⁵ L'art. 2, co. 10, del D.L. 95/2012 aveva previsto, entro 6 mesi dall'adozione dei DPCM di riduzione delle dotazioni organiche, la ridefinizione degli assetti organizzativi delle amministrazioni che, per i Ministeri, in base al co. 10-ter, doveva essere operata con DPCM. Il termine per l'uso di tale deroga al sistema delle fonti, inizialmente fissato al 31 dicembre 2012, è stato oggetto di successive proroghe (l'art. 1, co. 406, della L. 228/2012 ha prorogato il termine al 28 febbraio 2013; l'art. 2, co. 7, del D.L. 101/2013 - L. 125/2013 - ha disposto l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2013), l'ultima delle quali disposta, fino al 28 febbraio 2014, dall'art. 1, co. 6, del D.L. 150/2013 (L. 15/2014).

⁷⁶ Peraltro, con il [comunicato stampa del 12 febbraio 2014](#) il Mibact aveva fatto presente che la riforma complessiva sarebbe stata operata con il coinvolgimento del Parlamento, attraverso l'iter ordinario con decreto del Presidente della Repubblica.

⁷⁷ Rispetto agli uffici dirigenziali generali centrali individuati dal DPR 233/2007, la denominazione della "Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale" è stata cambiata in "Direzione generale per la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale" ed è stata inserita la Direzione generale per il turismo. Con riferimento a tale ultimo aspetto, si ricorda che, conseguentemente al trasferimento al Mibac delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio in materia di turismo,

In particolare, l'art. 7 dispone che le Direzioni regionali del Mibact (nuova denominazione delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici) di Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Umbria, sono uffici dirigenziali di livello non generale.

L'art. 10 dispone la rideterminazione delle dotazioni organiche ai sensi del DPCM 22 gennaio 2013 e del [DPCM 21 ottobre 2013](#) – concernente il trasferimento al MIBACT delle risorse umane⁷⁸, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri operanti nel settore del turismo – nei termini seguenti, quali risultanti dalle tab. A e B:

- Dirigenti di prima fascia: 24
- Dirigenti di seconda fascia: 167
- Personale delle aree: 19.050.

In materia di riorganizzazione del Mibact, si ricorda che l'art. 1, co. 6, del D.L. in esame prevede che il regolamento individuerà anche apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali a sostegno della cultura.

La **lett. b) (modificata solo formalmente)** dispone che, a seguito del verificarsi di eventi calamitosi per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato di emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può riorganizzare gli uffici del Ministero operanti nelle aree interessate, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a 5 anni, ferma restando la dotazione organica complessiva. Ciò, per assicurare la migliore gestione degli interventi necessari per la tutela del patrimonio culturale.

La previsione viene inserita – quale comma 2-*bis* – nel citato art. 54 del d.lgs. 300/1999.

In materia, si ricorda che nella GU n. 75 del 31 marzo 2014 è stata pubblicata la [Direttiva 12 dicembre 2013, recante le procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali](#).

In particolare, la Direttiva, precisato che la gestione dell'emergenza va concepita come un processo che si sviluppa senza discontinuità dai primi sopralluoghi fino alla fase di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale sia immobile che mobile, e ricordato che con decreto del Segretario generale n. 7 del 25 maggio 2012 è stata istituita la struttura operativa per il monitoraggio e il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamità naturali⁷⁹, evidenzia, per quanto qui interessa, che la necessità di garantire una catena di comando efficace e coordinata per la gestione dell'emergenza impone una gerarchizzazione delle funzioni

operata dall'art. 1, co. da 2 a 8 e 10, della L. 71/2013, con [DM 18 novembre 2013](#) (registrato dalla Corte dei Conti in data 21/02/2014 al n. 296), è stata istituita la Direzione generale per le politiche del turismo, articolata in 4 uffici dirigenziali di livello non generale.

⁷⁸ 1 dirigente generale, 4 dirigenti di seconda fascia, 49 unità di personale.

⁷⁹ La struttura è articolata in una "Unità di coordinamento nazionale UCCN-MIBAC", istituita presso il Segretariato generale, e nelle "Unità di coordinamento regionale UCCR-MIBAC", istituite presso le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici. In occasione di eventi emergenziali derivanti da calamità naturali, la struttura operativa viene attivata dal Segretario generale.

diversa rispetto a quella ordinaria. In particolare: 1) al fine di permettere l'effettiva attività di coordinamento nazionale, le direzioni generali, gli istituti centrali, nazionali e quelli dotati di autonomia speciale dovranno concordare con il Segretario generale tutte le iniziative che intendono attivare nelle zone interessate dall'evento emergenziale; 2) al fine di permettere l'effettiva attività di coordinamento territoriale, tutti gli istituti del Ministero aventi sede nell'ambito territoriale interessato dall'evento emergenziale dovranno riferirsi esclusivamente alla direzione regionale territorialmente competente, unica struttura del Ministero che, in stretto collegamento con l'unità di coordinamento nazionale, opera in sinergia con le strutture territoriali deputate agli interventi in emergenza (prefetture, Vigili del fuoco, Protezione civile, enti locali)⁸⁰.

Infine, in relazione alle modifiche organizzative previste dalle lettere *a)* e *b)*, il medesimo comma 1 richiama espressamente il rispetto della dotazione organica definita in attuazione del [D.L. 95/2012](#) ([L. 135/2012](#)) (*dunque, parrebbe intendersi, non comprensiva delle integrazioni derivanti dall'art. 1, commi da 2 a 8 e 10, della [L. 71/2013](#)*).

Il comma 2, modificato dalla Camera, estende la procedura per l'istituzione delle soprintendenze speciali, prevedendo, in particolare, che gli istituti e i luoghi della cultura statali (per la cui definizione si rinvia alla scheda relativa all'art. 1), i poli museali (come aggiunto dalla Camera), nonché gli uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico possono essere “trasformati”, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e (come aggiunto dalla Camera) contabile.

Dunque, rispetto alla normativa vigente – recata principalmente dall'art. 8 del D.lgs. 368/1998, di cui il comma 3 dell'articolo in esame dispone l'abrogazione, sempre a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di riorganizzazione del Mibact –, si estende la possibilità di costituire soprintendenze speciali tramite “trasformazione” di tutti gli istituti e i luoghi della cultura statali – quindi, anche di aree e parchi archeologici e di complessi monumentali –, oltre che di “uffici” competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore. Inoltre, come già accennato, è previsto il coinvolgimento di altri due dicasteri, oltre al Mibact. Si conferma, invece, la previsione secondo cui ad ogni provvedimento deve essere allegato l'elenco delle soprintendenze già dotate di autonomia.

⁸⁰ La direttiva precisa, altresì, che per la Sicilia, in considerazione del fatto che l'articolazione che l'articolazione del Ministero non prevede in tale regione la direzione regionale e che il Ministero ha competenza esclusivamente sul patrimonio archivistico, il coordinamento delle attività in caso di calamità sarà effettuato direttamente dalla Direzione generale per gli archivi. Per il Trentino-Alto Adige, in considerazione del fatto che l'articolazione del Ministero non prevede in tale regione la direzione regionale, in caso di emergenza, per i beni culturali sottoposti alla competenza del Ministero, si attiverà l'UCCR-MiBAC della regione Veneto.

In particolare, l'art. 8 del [d.lgs. 368/1998](#) dispone che con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'art. 17, co. 4-*bis*, lett. e), della [L. 400/1988](#), le soprintendenze possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. Dispone, inoltre, che l'autonomia può essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali e ad archivi di Stato e che a ciascun provvedimento è allegato l'elenco delle soprintendenze già dotate di autonomia.

Attualmente, ai sensi dell'art. 15, co. 3, del [DPR 233/2007](#), gli Istituti del Mibact dotati di autonomia speciale sono i seguenti: Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma, Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare, Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta, Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma, Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze, Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, Biblioteca nazionale centrale di Roma, Biblioteca nazionale centrale di Firenze, Centro per il libro e la lettura, Archivio centrale dello Stato.

Il co. 4 dello stesso art. 15 prevede, infine, che con decreti ministeriali di natura non regolamentare sono individuati gli organismi dotati di autonomia di cui allo stesso art. 15, nonché gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 368/1998.

Si potrebbe ritenere l'opportunità di abrogazione anche dell'art. 15, co. 4, del DPR 233/2007.

Inoltre, potrebbe essere opportuno chiarire se, effettivamente, in tutti i casi di attribuzione dell'autonomia, si intenda cambiare la denominazione dell'istituto in "soprintendenza". Al contempo, occorre valutare l'appropriatezza del termine "trasformazione" (invece di "attribuzione dell'autonomia"), soprattutto ove riferito ad aree e parchi archeologici, nonché a complessi monumentali.

La costituzione delle soprintendenze in questione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Anche in tal caso, inoltre, è previsto il rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del [D.L. 95/2012](#).

Si dispone, inoltre, che in tali strutture, invece del consiglio di amministrazione, è presente un amministratore unico, da affiancare al soprintendente, dotato di specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale.

Al riguardo, si rammenta che il [DPR 240/2003](#) – recante il regolamento per il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale – stabilisce, in particolare, che il consiglio di amministrazione della soprintendenza speciale:

- delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie (art. 1, co. 8);

- delibera il bilancio di previsione (art. 1, co. 10), le opportune variazioni (art. 6) e il conto consuntivo (art. 8), da inviare al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione;
- approva i contratti stipulati dal soprintendente (art. 14, co. 3).

Il [DM 7 ottobre 2008](#) prevede, invece, che il consiglio di amministrazione delle Soprintendenze speciali è composto da 5 membri, compreso il Soprintendente, che lo presiede. I componenti del C.d.A. sono nominati con decreto del Direttore generale competente. La partecipazione al C.d.A. non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo.

Infine, il comma 2 prevede che i poli museali e gli istituti e luoghi della cultura trasformati in soprintendenze dotate di autonomia, di regola, svolgono in forma diretta i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico concernenti i servizi editoriali e di vendita di cataloghi, sussidi audiovisivi e informatici, riproduzioni di beni culturali, nonché i servizi concernenti l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali e di iniziative promozionali (art. 117, co. 2, lett. a) e g), d.lgs. 42/2004).

Per i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico previsti dall'art. 117 del [d.lgs. 42/2004](#) si veda la scheda relativa all'art. 8 del decreto-legge in esame.

Con il **comma 2-bis, inserito dalla Camera**, è stato previsto che con il regolamento di riorganizzazione del Mibact sono individuati i poli museali e i luoghi della cultura statali di rilevante interesse nazionale, che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, per una durata da 3 a 5 anni, con procedure di selezione pubblica e in deroga ai contingenti previsti dall'art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001 - ma comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate, a legislazione vigente, al personale dirigenziale del Mibact - a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura.

L'art. 19, co. 6, del [d.lgs. 165/2001](#) prevede che gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere conferiti da ciascuna amministrazione entro il limite del 10% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e dell'8% della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia. La durata non può eccedere i 3 anni per gli incarichi (fra gli altri) di funzione dirigenziale di livello generale e i 5 anni per gli altri incarichi di funzione dirigenziale. Gli incarichi sono conferiti, con esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano un'esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

L'ultimo periodo del **comma 3** reca ulteriori disposizioni per il coordinamento della nuova disciplina con la previgente, disponendo che con il regolamento di riorganizzazione del Mibact si procederà altresì a modificare il citato [DPR 240/2003](#), per le parti necessarie all'attuazione del comma 2.

Il **comma 4**, infine, dispone che dall'attuazione dell'art. 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15

(Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, nelle more della definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale del comparto Scuola presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possono essere prorogate fino al 31 agosto 2015, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni in caso di inquadramento nei ruoli del personale comandato.

1. *Identico.*

2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per prevenire situazioni di emergenza e di grave degrado ed effettuare i connessi interventi non altrimenti differibili, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure di mobilità con il passaggio diretto a domanda da parte del personale non dirigenziale in servizio presso amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che presentano situazioni di soprannumerarietà rispetto

2. *Identico.*

Testo del decreto-legge

alla dotazione organica o di eccedenza per ragioni funzionali. Tali procedure possono interessare in particolare profili con competenze tecniche specifiche in materia di beni culturali e paesaggistici. Il passaggio avviene previa selezione secondo criteri e nel rispetto dei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con conferma della situazione di soprannumerarietà e di eccedenza da parte dell'amministrazione di provenienza.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

2-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale della I area di ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, risultante in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 11, lettere c), d) ed e), e 12, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. In relazione alle unità di personale della I area risultanti in soprannumero nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è reso indisponibile, nelle dotazioni organiche del personale delle

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

aree II e III del medesimo Ministero, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 2-bis nonché al fine di assicurare la piena funzionalità degli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il personale in servizio di ruolo nel medesimo Ministero, è di tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 17.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, **pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2015**, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

L'articolo 15, commi 1 e 2, ripristina la possibilità di proroga delle assegnazioni temporanee del personale non dirigente del comparto Scuola presso il Mibact e prevede la promozione, da parte dello stesso Ministero, di procedure di mobilità relative a personale non dirigente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Durante l'esame alla Camera, sono stati inseriti i commi 2-bis e 2-ter. Il comma 2-bis stabilisce che al personale di I Area di ruolo del Ministero (personale addetto ai servizi ausiliari) risultante in soprannumero a seguito delle riduzioni del 10% disposte dall'art. 2, co. 1, del D.L. 95/2012 (*Spending review*) non si applichino le procedure di cui allo stesso art. 2, co. 11, lett. c), d) ed e) (ossia: individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro 3 anni, conseguente avvio di procedure di mobilità guidata, impiego a tempo parziale, eventuale dichiarazione di esubero); contestualmente è reso indisponibile nelle dotazioni organiche del personale di II e III Area (personale amministrativo-gestionale e tecnico differenziato dalle diverse funzioni svolte e dai diversi requisiti d'accesso) un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il comma 2-ter riduce a tre anni per il personale del Mibact il periodo di

permanenza minima obbligatorio nella sede di prima destinazione (in via generale fissato a 5 anni); il limite non è derogabile dalla contrattazione collettiva.

In particolare, il **comma 1** dispone che, nelle more della definizione della procedura di mobilità (di cui all'art. 30, co. 2-*bis*, del D.Lgs. 165/2001), le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale del comparto Scuola presso il Mibact possono⁸¹ essere prorogate fino al 31 agosto 2015, in deroga al limite massimo di 3 anni previsto dall'art. 30, co. 2-*sexies*, del [D.lgs. 165/2001](#) e ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato.

La relazione illustrativa specifica che si tratta di 97 posizioni, di cui: 29 di II area e 68 di III; 82 operanti presso le strutture centrali del Ministero e 15 presso le sedi periferiche; 92 docenti e 5 unità di personale A.T.A. (ausiliario, tecnico e amministrativo). Precisa, inoltre, che l'assegnazione temporanea attualmente in atto scadrebbe il 31 agosto 2014.

La proroga è disposta per assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale statale.

Si ripristina, così, la possibilità che era stata esclusa dall'art. 1, co. 3, del [D.L. 150/2013](#) (L. 15/2014).

Quest'ultimo, infatti, ha previsto la possibilità di proroga di un anno delle assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Mibact, fatta eccezione proprio per il personale del comparto Scuola⁸².

Il **comma 2** dispone che, per le medesime finalità previste dal comma 1, nonché per prevenire situazioni di emergenza e di grave degrado e realizzare i connessi interventi, il MIBACT promuove la mobilità volontaria attraverso il passaggio diretto di personale non dirigenziale - in particolare, con competenze tecniche specifiche in materia di beni culturali e paesaggistici - in servizio presso amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, co. 2, del D.lgs. 165/2001) che sono in situazione di soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica o di eccedenza per ragioni funzionali.

Il passaggio avviene a seguito di una selezione sulla base di criteri e nel rispetto dei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

⁸¹ La "possibilità" di proroga è collegata all'assenso dell'interessato, al previo parere favorevole dei dirigenti delle strutture interessate, nonché ai posti disponibili nell'organico del Mibact.

⁸² All'epoca, in base ad informazioni assunte per le vie brevi dai competenti uffici del Mibact, l'eccezione per il personale della scuola era stata determinata dall'onere che sarebbe insorto per la sostituzione del personale comandato.

Peraltro, rispondendo alle perplessità sollevate al riguardo dalla relatrice presso la 7ª Commissione del Senato nella [seduta del 22 gennaio 2014](#), il rappresentante del Governo aveva osservato che, "per quanto riguarda il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il rientro di detto personale è certamente necessario".

Si osserva che il processo sembrerebbe già consentito a legislazione vigente. Si segnala, inoltre, che per l'emanazione del decreto interministeriale non è previsto un termine.

Si ricorda, infatti, che la mobilità volontaria (tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche) è disciplinata dall'articolo 30 del D.lgs. 165/2001, che ha disposto che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Esse devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale sono nulli.

In particolare, il co. 2-*bis* ha previsto che, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, si devono attivare le procedure di mobilità, immettendo in ruolo, prioritariamente, i dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Entro i limiti dei posti vacanti, i dipendenti sono inquadrati nella medesima area funzionale e con la posizione economica corrispondente a quella posseduta nella amministrazione di provenienza.

Salvo diversa previsione, al dipendente si applica il trattamento giuridico ed economico - compreso quello accessorio - previsto dal contratto collettivo vigente nel comparto dell'amministrazione di destinazione.

Durante l'esame alla Camera, sono stati inseriti i commi 2-*bis* e 2-*ter*.

Il **comma 2-*bis*** stabilisce che al personale di I area di ruolo del Ministero (personale addetto ai servizi ausiliari) risultante in soprannumero a seguito delle riduzioni del 10% disposte dall'art. 2, co. 1, del D.[L. 95/2012](#) (*Spending review*) non si applichino le procedure di cui allo stesso art. 2, co. 11, lett. *c*), *d*) ed *e*); contestualmente è reso indisponibile nelle dotazioni organiche del personale di II e III Area (personale amministrativo-gestionale e tecnico differenziato dalle diverse funzioni svolte e dai diversi requisiti d'accesso) un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

L'art. 2, comma 1, lett. *b*), del D.[L. 95/2012](#) stabilisce che le dotazioni organiche del personale non dirigenziale delle amministrazioni dello Stato devono essere ridotte apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

L'art. 2, comma 11, lett. *c*), *d*) ed *e*), dispone che per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, una serie di procedure e misure che per le lettere succitate sono riassumibili in: individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro 3 anni, conseguente avvio di procedure di mobilità guidata, impiego a tempo parziale, eventuale dichiarazione di esubero.

Il **comma 2-ter** riduce a tre anni per il personale del Mibact il periodo di permanenza minima obbligatorio nella sede di prima destinazione (in via generale fissato a 5 anni); il limite non è derogabile dalla contrattazione collettiva.

L'art. 35, co. 5-*bis*, del D.lgs. 165/2001 stabilisce che i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni e che tale disposizione non è derogabile dai contratti collettivi.

Il **comma 3, modificato dalla Camera**, dispone che per la copertura degli oneri derivanti dalle misure disposte dal comma 1 - quantificati in 1,05 milioni di euro per il 2014 e in 2,1 milioni di euro per il 2015 - si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 16

(Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica, di migliorare la promozione dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e favorirne la commercializzazione, anche in occasione della Presidenza italiana del semestre europeo e di EXPO 2015, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è trasformata in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. L'ENIT, nel perseguimento della missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici, culturali ed i prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali.

3. L'ENIT ha autonomia statutaria,

1. *Identico.*

2. L'ENIT, nel perseguimento della missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali e **per favorire la commercializzazione dei** prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali, **nella piattaforma tecnologica e nella rete *internet* attraverso il potenziamento del portale «Italia.it», anche al fine di realizzare e distribuire una Carta del turista, anche solo virtuale, che consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura.**

3. L'ENIT ha autonomia statutaria,

Testo del disegno di legge

regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono gli organi il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. La sua attività è disciplinata dalle norme di diritto privato. L'ENIT stipula convenzioni con le Regioni, gli enti locali ed altri enti pubblici. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 37, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le attività riferite a mercati esteri e le forme di collaborazione con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura sono regolate da intese stipulate con il Ministero degli affari esteri.

4. Fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato e al fine di accelerare il processo di trasformazione, l'attività di ENIT prosegue nel regime giuridico vigente e le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione sono svolte da un commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 30 giugno 2014.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede all'approvazione del nuovo statuto dell'ENIT. Lo statuto, adottato in sede di prima applicazione dal Commissario di cui al comma 4, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il presidente dell'ENIT è nominato con decreto del Presidente

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono gli organi il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. La sua attività è disciplinata dalle norme di diritto privato. L'ENIT stipula convenzioni con le Regioni **e le province autonome di Trento e di Bolzano**, gli enti locali ed altri enti pubblici. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 37, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le attività riferite a mercati esteri e le forme di collaborazione con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura sono regolate da intese stipulate con il Ministero degli affari esteri.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

6. Lo statuto dell'ENIT definisce i compiti dell'ente nell'ambito delle finalità di cui al comma 2 e prevede, tra l'altro, senza alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di cui al comma 3. I componenti del predetto consiglio non hanno diritto ad alcun compenso. Lo statuto stabilisce, altresì, che il consiglio di amministrazione sia composto, oltre che dal presidente dell'ENIT, da due membri nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e l'altro scelto tra gli imprenditori del settore, nel rispetto della disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Lo statuto provvede alla disciplina delle funzioni e delle competenze degli organismi sopra indicati e della loro durata, nonché dell'Osservatorio nazionale del turismo. L'ENIT può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

6. Lo statuto dell'ENIT definisce i compiti dell'ente nell'ambito delle finalità di cui al comma 2 e prevede, tra l'altro, senza alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di cui al comma 3. I componenti del predetto consiglio non hanno diritto ad alcun compenso, **emolumento, indennità o rimborso di spese.** Lo statuto stabilisce, altresì, che il consiglio di amministrazione sia composto, oltre che dal presidente dell'ENIT, da due membri nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e l'altro **sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative,** nel rispetto della disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Lo statuto provvede alla disciplina delle funzioni e delle competenze degli organismi sopra indicati e della loro durata, nonché dell'Osservatorio nazionale del turismo. L'ENIT può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

testo unico approvato con regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni.

7. Tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente dell'ENIT, sono definiti:

7. *Identico:*

a) gli obiettivi specificamente attribuiti all'ENIT, nell'ambito della missione ad esso affidata ai sensi e nei termini di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo;

a) *identica;*

b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;

b) *identica;*

c) le modalità degli eventuali finanziamenti statali e regionali da accordare all'ENIT stessa;

c) *identica;*

d) le strategie per il miglioramento dei servizi;

d) *identica;*

e) le modalità di verifica dei risultati di gestione;

e) *identica;*

f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni all'ENIT, tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

f) *identica;*

f-bis) le procedure e gli strumenti idonei a monitorare la reputazione dell'Italia nella rete *web*, nell'ambito

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**degli interventi volti a migliorare
l'offerta turistica nazionale.**

8. Al personale dell'ENIT, come trasformato ai sensi del presente articolo, continua ad applicarsi, fino alla individuazione nello statuto dello specifico settore di contrattazione collettiva, il contratto collettivo di lavoro dell'ENIT. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta un piano di riorganizzazione del personale, individuando, sulla base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti dell'ENIT e anche della prioritaria esigenza di migliorare la digitalizzazione del settore turistico e delle attività promo-commerciali, la dotazione organica dell'ente come trasformato ai sensi del presente articolo, nonché le unità di personale **a tempo indeterminato** in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da assegnare all'ENIT come trasformata ai sensi del presente articolo. Il piano, inoltre, prevede la riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle sedi estere di ENIT.

9. Dopo l'approvazione del piano di cui al comma 8, il personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT assegnato all'ente trasformato ai sensi del presente articolo può optare per la permanenza presso quest'ultimo oppure per il passaggio al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altra pubblica amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica acquisisce dall'ENIT l'elenco del

8. Al personale dell'ENIT, come trasformato ai sensi del presente articolo, continua ad applicarsi, fino alla individuazione nello statuto dello specifico settore di contrattazione collettiva, il contratto collettivo di lavoro dell'ENIT. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta un piano di riorganizzazione del personale, **individuando, compatibilmente con le disponibilità di bilancio,** sulla base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti dell'ENIT e anche della prioritaria esigenza di migliorare la digitalizzazione del settore turistico e delle attività promo-commerciali, la dotazione organica dell'ente come trasformato ai sensi del presente articolo, nonché le unità di personale in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da assegnare all'ENIT come trasformata ai sensi del presente articolo. Il piano, inoltre, prevede la riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle sedi estere di ENIT.

9. *Identico.*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

personale interessato alla mobilità e del personale in servizio presso ENIT non assegnato all'ENIT stessa dal medesimo piano di riorganizzazione di cui al comma 8, e provvede, mediante apposita ricognizione presso le amministrazioni pubbliche, a favorirne la collocazione, nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative risorse. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'assegnazione del personale presso le amministrazioni interessate con inquadramento sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con il medesimo decreto. Al personale trasferito, che mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell'amministrazione di destinazione.

10. L'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, è abrogato. Conseguentemente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma 4 pone in liquidazione la società Promuovi Italia S.p.A. secondo le disposizioni del Codice Civile.

10. L'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, è abrogato. Conseguentemente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma 4 pone in liquidazione la società Promuovi Italia S.p.A. secondo le disposizioni del Codice Civile. **Il liquidatore della società Promuovi Italia S.p.a. può stipulare accordi con le società Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. che prevedano il trasferimento presso queste ultime di unità di personale non**

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

assegnate all'ENIT come trasformato ai sensi del presente articolo, anche al fine di dare esecuzione a contratti di prestazione di servizi in essere alla data di messa in liquidazione della società Promuovi Italia S.p.a.

11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico di ENIT e alla liquidazione della società Promuovi Italia S.p.A. sono esclusi da ogni tributo e diritto, fatta eccezione per l'IVA, e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

11. *Identico.*

12. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

12. Dall'attuazione del presente articolo non **devono derivare** nuovi o maggiori oneri **per la finanza pubblica.**

L'**articolo 16** provvede al riordino e alla razionalizzazione dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo. Gli elementi maggiormente significativi della riforma sono la trasformazione dello stesso ENIT da ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la contestuale liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. Conseguentemente vengono modificate le funzioni e le caratteristiche del nuovo ente, la composizione e le modalità di nomina dei componenti. La fase di transizione è affidata alla gestione di un commissario straordinario.

La trasformazione dell'ente è effettuata al fine di assicurare risparmi di spesa pubblica e di migliorare la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica anche in occasione della Presidenza italiana nel semestre europeo e di EXPO 2015 (**comma 1**).

Si ricorda che con l'art. 12 del D.L. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, l'Ente nazionale del turismo (ENIT) è stato trasformato nell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le entrate derivanti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti

pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali nonché dai proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati. Tra i compiti dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale. Si segnala che il contributo dello stato previsto per il 2014 ammonta a circa 18,4 mln di euro (capitolo 6820, "Spese di natura obbligatoria dell'ENIT", con una dotazione di competenza di 15,6 milioni di euro e il capitolo 6821, "Contributo per le spese di funzionamento dell'ENIT", con una dotazione di competenza di circa 2,8 milioni di euro). Infine dalla relazione del presidente dell'ENIT al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 risulta che le entrate previste ammontano a complessivi 23,5 mln di euro.

Con riguardo alle funzioni del nuovo ENIT, al **comma 2** viene ribadita la missione di promozione nazionale del turismo, specificandosi che gli interventi sono finalizzati all'individuazione, organizzazione e commercializzazione dei servizi, turistici e culturali e dei prodotti enogastronomici tipici in Italia e all'estero, nonché alla promozione degli investimenti nei mezzi digitali. **La Camera ha modificato** la disposizione prevedendo che l'ente debba promuovere e commercializzare anche i servizi culturali e favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, e ciò anche nella piattaforma tecnologica e nella rete internet attraverso il potenziamento del portale Italia.it. Vi si aggiunge anche il fine di realizzare e distribuire una Carta del Turista, anche solo virtuale, che consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura⁸³.

L'ENIT conserva l'autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. La sua attività è disciplinata dalle norme di diritto privato e può stipulare convenzioni con le Regioni (cui **la Camera, al comma 3, ha aggiunto** le province autonome), gli enti locali ed altri enti pubblici.

Un punto significativo riguarda l'attività all'estero dell'ente, che sarà regolata da apposite intese stipulate con il Ministero degli esteri. Attualmente l'ENIT dispone di 25 strutture all'estero, articolate tra Direzioni d'area, Agenzie ed Antenne. Le Direzioni di area estera si collocano nel sistema organizzativo come centri di programmazione, attuazione e verifica delle attività promozionali e di gestione delle relative risorse. Una razionalizzazione dell'attività all'estero dell'ENIT è però stata già effettuata con il DL 83/2012, che all'art. 41, comma 3, ha disposto che l'ENIT opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione

⁸³ Nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera il deputato Tancredi ha addirittura ipotizzato l'estensione dei "servizi utilizzabili con una carta del turista anche ai servizi primari, cioè ai servizi integrati legati al turista: quindi la ricettività, i trasporti, l'accesso ai luoghi turistici di interesse, ma anche ai servizi logistici". Per converso, [è stato notato](#) come la previsione vada a sovrapporsi con una serie di iniziative locali, spesso proprio ad iniziativa dei soggetti pubblici o privati che già attualmente operano nel settore.

stipulata tra l'ENIT, il Ministero degli affari esteri e l'Amministrazione vigilante su ENIT. Lo stesso articolo ha individuato per il personale dell'ENIT all'estero, il limite di un contingente massimo di cinquanta unità in dotazione organica. Le sedi estere dell'ENIT costano circa 9 milioni di euro (da dati del bilancio 2013: 9.139.330,81 euro: totale della spesa di funzionamento delle delegazioni estere; previsione per il 2014: 8.296.579,10 di euro).

In proposito, il Governo in Assemblea alla Camera dei deputati si è espresso a favore dell'ordine del giorno 9/2426-A/38 **che - ricordando come** in passato l'ENIT ha già esercitato, usufruendo di un contributo statale, le attività di rilascio dei visti turistici da parte delle sedi diplomatiche italiane all'estero (quali Pechino, Shanghai, Canton, Mosca, San Pietroburgo, Mumbai, New Delhi, Kiev) attraverso un contingente di personale, con contratto a tempo determinato, destinato esclusivamente al rilascio dei visti turistici - impegna il Governo a considerare la possibilità di affidare anche all'ENIT la gestione delle pratiche per il rilascio dei visti turistici e predisporre le misure necessarie per favorire l'estensione e l'accelerazione delle procedure di rilascio svolte nelle sedi diplomatiche italiane all'estero; essendo attualmente espletate da operatori privati, tali funzioni - così riattribuite - potrebbero comportare un abbassamento dei costi per il turista, un'accelerazione dei tempi di rilascio dei visti turistici, e la creazione di fondi che possono supportare l'attività statutaria dell'Enit di promozione del turismo.

Ai sensi del **comma 3**, gli organi del nuovo ente restano tre: il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Cambia però significativamente la procedura di nomina e la composizione degli organi stessi. Il presidente dell'ENIT è nominato con D.P.C.M. su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 5). Rispetto alla disciplina attuale non è prevista l'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Attualmente, in base a quanto prescritto dall'art. 4 del D.P.R. 6 aprile 2006 n. 207, il Presidente dell'ENIT è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro competente e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Si ricorda che la Corte, con sentenza 214/2006, chiamata a pronunciarsi sulle disposizioni legislative concernenti la riorganizzazione dell'ENIT (Agenzia nazionale del turismo non censura il legislatore statale sia perché la nomina dei componenti di tutti gli organi dell'ente è effettuata previa intesa (condizione della leale collaborazione) con la Conferenza Stato-Regioni (e il consiglio di amministrazione ha una rappresentanza regionale superiore a quella statale), sia per il compito affidato all'ente, che consiste (come osserva la Corte, p. 9 cons. dir.) esclusivamente nella promozione dell'immagine turistica italiana in senso unitario (condizione della proporzionalità).

Il consiglio di amministrazione del nuovo ENIT è più snello di quello attuale (3 membri contro gli attuali 5) ed è composto dal presidente e da due membri nominati dal MIBACT di cui uno designato dalla Conferenza Stato-regioni e l'altro scelto tra gli imprenditori del settore, nel rispetto della disciplina in

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le PA. Anche in questo caso non è prevista, per la nomina, la previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.

Si ricorda che in base alla legge 18 giugno 2009 n. 69 (art. 19) il consiglio di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo era stato ridotto da 13 a 9 membri più il presidente. La ripartizione dei nove seggi fra le amministrazioni e le associazioni di categoria è stabilita con decreto del sottosegretario di Stato con delega al turismo. Effettuata la ripartizione, i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il DL 78/2010 aveva poi fissato il limite dei 5 membri per i consigli di amministrazione degli enti pubblici.

Il processo di trasformazione dell'ENIT passa attraverso il commissariamento dell'Ente stesso, che fino all'insediamento nei nuovi organi prosegue nel regime giuridico vigente. Le funzioni del consiglio di amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi sono infatti svolte da un Commissario straordinario, nominato, entro il 30 giugno 2014, con D.P.C.M., su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (**comma 4**).

Si segnala che l'art. 11, co. 2, della L. 400/1988 prevede che i commissari straordinari del Governo chiamati a "realizzare specifici obiettivi determinati" siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

Tra i compiti più rilevanti affidati al Commissario vi è quello di adottare il nuovo Statuto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Inoltre, sentite le organizzazioni sindacali, adotta un piano di riorganizzazione del personale (comma 8). Infine pone in liquidazione Promuovi Italia S.p.A. (comma 10).

In sede di prima applicazione lo statuto è adottato dal Commissario e quindi approvato con D.P.C.M. su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (**comma 5**). Non è previsto alcun coinvolgimento delle Regioni.

Si ricorda che lo Statuto dell'Enit era approvato dal consiglio di amministrazione a maggioranza e che il consiglio di amministrazione era nominato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni (art. 12 del D.P.R. 6 aprile 2006 n. 207, citato)

Lo statuto (**comma 6**):

- specifica i compiti dell'ENIT al fine di promuovere il turismo, commercializzare i servizi turistici, culturali ed i prodotti enogastronomici in Italia e all'estero;
- prevede l'istituzione di un consiglio federale con funzioni progettuali e consultive. Più in particolare il consiglio federale, istituito senza alcun

nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, rappresenta le agenzie regionali per il turismo e in mancanza, gli uffici competenti per il turismo in ambito regionale, ha funzioni progettuali e consultive nei confronti del Presidente e del consiglio di amministrazione; infine i componenti non hanno diritto a nessun compenso (**la Camera** ha precisato che il divieto si estende anche ad ogni emolumento, indennità o rimborso spese, oltre ad aver introdotto, nella procedura di nomina, parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative);

- disciplina compiti, funzioni e durata del consiglio federale, del consiglio di amministrazione, nonché dell'Osservatorio nazionale sul turismo⁸⁴.

Per il **comma 7** il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, e il presidente dell'ENIT, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stipulano una convenzione con cadenza triennale, che può esser adeguata annualmente per ciascun esercizio finanziario. Nella convenzione sono definiti:

- gli obiettivi della convenzione stessa, al fine di promuovere il turismo, commercializzare i servizi turistici, culturali ed i prodotti enogastronomici in Italia e all'estero;
- i risultati attesi in un arco temporale predeterminato;
- le modalità degli eventuali finanziamenti statali e regionali da accordare all'ENIT;
- le strategie per il miglioramento dei servizi;
- le modalità di verifica dei risultati;
- le modalità per conoscere il sistema gestionale interno dell'ENIT, tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
- le procedure e gli strumenti idonei a monitorare la reputazione dell'Italia nella rete *web*, nell'ambito degli interventi volti a migliorare l'offerta turistica nazionale (in tal senso un **emendamento approvato dalla Camera**).

Si ricorda che lo strumento della convenzione, allo scopo di assicurare all'autorità vigilante un effettivo controllo sull'attività svolta dall'ente, è previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 300/1999. Tale disposizione, in merito alle agenzie - strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici - prevede, al comma 4, lett. e) la definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle

⁸⁴ Si ricorda che l'Osservatorio Nazionale del Turismo è stato istituito con il D.P.R. [6 aprile 2006 n. 207](#) e ha il compito di studiare, analizzare e monitorare le dinamiche economico-sociali del turismo.

modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

Nel periodo di transizione si applica il contratto collettivo di lavoro dell'ENIT. Il commissario straordinario adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e sentite le organizzazioni sindacali, un piano di riorganizzazione dove verranno individuate la dotazione organica dell'ente (come trasformato dall'articolo in esame) e le unità di personale (**la Camera dei deputati ha eliminato** la restrizione di questa platea di riferimento al solo personale a tempo indeterminato, oltre a prevedere che si opererà **compatibilmente con le disponibilità di bilancio**) in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da assegnare al nuovo ENIT. Nella individuazione il Commissario deve tener conto delle seguenti indicazioni (**comma 8**):

- i requisiti oggettivi e i nuovi compiti dell'ENIT;
- l'esigenza di migliorare la digitalizzazione del settore turistico e delle attività di promozione e commercializzazione.

Infine il piano provvede alla riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle sedi estere di ENIT (**comma 9**).

Il personale a tempo indeterminato assegnato al nuovo ENIT ha tre opzioni: decidere di rimanere, transitare al MIBACT o, infine, transitare ad altra amministrazione. Il personale a tempo indeterminato non assegnato al nuovo ENIT dal piano di riorganizzazione e quello interessato alla mobilità sono inseriti in un elenco che è trasmesso alla Presidenza del consiglio dei Ministri-Dipartimento per la funzione pubblica, che provvede alla collazione in altre amministrazioni, nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative risorse.

L'assegnazione del personale ad altre amministrazioni è effettuato con un D.M. e i lavoratori sono inquadrati sulla base di apposite tabelle di corrispondenza. Al personale trasferito, che mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell'amministrazione di destinazione.

Il **comma 10** provvede all'abrogazione della disciplina vigente sull'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.

Come sopra ricordato, l'articolo 12 del D.L. 35/2005, ora abrogato dalle disposizioni in esame, aveva trasformato l'Ente nazionale del turismo (ENIT) nell'Agenzia nazionale del turismo sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive e dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Con l'art.19 della legge 18-6-2009 n. 69, è stata ridisegnata la disciplina concernente il consiglio di amministrazione.

Un punto significativo dell'articolo in esame è costituito dalla messa in liquidazione della Società Promuovi Italia S.P.A., il cui azionista unico è l'ENIT, da parte del Commissario entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in commento, che **la Camera ha modificato** prevedendo che il liquidatore della società Promuovitalia S.p.a. può stipulare accordi con le società *Italia Lavoro S.p.a.* e *Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.* che prevedano il trasferimento presso queste ultime di unità di personale non assegnate all'ENIT (come trasformata ai sensi del presente articolo), anche al fine di dare esecuzione a contratti di prestazione di servizi in essere alla data di messa in liquidazione della società Promuovi Italia S.p.a..

Si ricorda che la Società svolge, per conto delle Amministrazioni Centrali e Regionali competenti, le attività di assistenza tecnica previste dall'articolo 12, comma 8-*bis*, D.L. 35/2005, con particolare ma non esclusivo riferimento alle funzioni di supporto agli interventi a sostegno dello sviluppo delle attività economiche e occupazionali della filiera dell'industria turistica e dei settori merceologici ad essa collegati (comma 10). La Società può, più in generale, compiere tutte le operazioni e le attività necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione diretta e indiretta, di interessenze e partecipazioni in altri soggetti, sia italiani che esteri aventi oggetto analogo, affine, complementare e comunque strumentale al proprio ed a quello delle società alle quali partecipa, la concessione di sostegno tecnico ed organizzativo alle iniziative promosse, la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che delle proprie partecipare, ed in particolare fideiussioni, l'assunzione di finanziamenti e mutui.

Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico di ENIT e alla liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale, fatta eccezione per l'IVA (**comma 11**).

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico (**comma 12**); **la Camera ha emendato** la previsione (oltre che impiegando il verbo "dovere") riferendola alla finanza pubblica.

Articolo 17
(Norme per la copertura finanziaria)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, comma 5, 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, 9, 10 e 15, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 47,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 81,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 88,20 milioni di euro per l'anno 2017, a 84,60 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

1. *Identico.*

a) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, ai 6 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 41,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 83,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 77 milioni di euro per l'anno 2018 e a 70,20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. *Identico.*

L'**articolo 17** reca la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in esame e la relativa copertura finanziaria.

Tali oneri sono quantificati pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 47,8 milioni per l'anno 2015, a 81,9 milioni per l'anno 2016, a 88,20 milioni per l'anno 2017, a 84,60 milioni per l'anno 2018, a 75,20 milioni per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Tali oneri derivano, nello specifico, dai seguenti articoli:

- articolo 1, recante il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura;
- articolo 2, comma 5, che autorizza il conferimento di incarichi di collaborazione per la creazione di una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia;
- articolo 3, che reca misure urgenti per la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta;
- articolo 6, comma 2, che aumenta la dotazione del c.d. *tax credit* per il cinema e l'audiovisivo;
- articolo 7, comma 3, che reca il rifinanziamento del Fondo "Mille giovani per la cultura";
- articolo 8, che dispone in materia di utilizzo di giovani per i servizi di accoglienza al pubblico presso istituti e luoghi della cultura, mediante contratti di lavoro flessibile;
- articolo 9, che reca un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi,

- articolo 10, che reca un credito di imposta per favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive;
- articolo 15, che proroga le assegnazioni temporanee del personale non dirigente del comparto Scuola presso il MIBACT.

Agli oneri si provvede:

- a) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 6 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il Fondo per interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3075) viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

La dotazione del Fondo ISPE risulta rideterminata nel bilancio 2014-2016 (legge n. 148/2013 e D.M. di ripartizione in capitoli del 27 dicembre 2013) in 44,3 milioni per il 2014, in 360,5 milioni nel 2015 e in 173,6 milioni nel 2016. Sugli stanziamenti indicati dalla legge di bilancio 2014-2016, hanno, peraltro, già inciso in senso riduttivo, una serie di interventi legislativi⁸⁵;

- b) quanto a 41,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 83,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 77 milioni di euro per l'anno 2018 e a 70,20 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sul fondo speciale di conto capitale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

⁸⁵ In particolare:

- l'art. 2, co. 4, D.L. n. 120/2013: riduzione del Fondo di 1 milione di euro a decorrere dal 2014 a copertura degli oneri, in termini di minori interessi attivi per il bilancio dello Stato, determinati dalla norma di copertura contenuta nel comma 3 del medesimo articolo;
- l'art. 12, co. 7-ter, D.L. n. 145/2013: riduzione Fondo di 7,5 milioni nel 2014, a parziale copertura degli oneri derivanti dal mancato incremento dell'accisa sulla birra a partire dal 1° marzo 2014; inoltre, l'art. 4, co. 14 del medesimo D.L. ha ridotto il Fondo di 40 milioni per l'anno 2015 a parziale copertura dell'onere recato dagli accordi di programma per le bonifiche dei siti di interesse nazionale;
- l'art. 4, co. 8, D.L. n. 150/2013: riduzione di 3,4 milioni per l'anno 2015 a parziale copertura degli oneri derivanti dalla proroga delle misure di sospensione degli sfratti;
- l'art. 4, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2014: riduzione di 8,8 milioni per l'anno 2014, di 24 milioni per l'anno 2015, di 41,5 milioni per l'anno 2016 e di 55 milioni a decorrere dal 2017.
- l'art. 1, co. 2, D.L. n. 16/2014: riduzione di 6,8 milioni nel 2014, a parziale copertura dell'aumento di 125 milioni del contributo assegnato ai comuni dal precedente comma 1, lettera d), a valere sul Fondo di solidarietà comunale (da 500 a 625 milioni); inoltre, l'art. 17, co. 3, del D.L. n. 16/2014 reca una ulteriore riduzione di 9,4 milioni per il 2014, a parziale copertura degli oneri derivanti dalle misure per il trasporto pubblico locale ferroviario tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta (contributo a Trenitalia per corrispettivo dei servizi resi nel periodo gennaio-luglio 2014).
- l'art. 8, commi 1 e 2, lett. c), D.L. n. 91/2014: incremento di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018 e riduzione di 12,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 8,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017.

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La Tabella che segue indica gli oneri complessivi e le risorse utilizzate a copertura per i primi anni dal 2014 al 2017, come indicati nel prospetto relativo recante gli effetti finanziari delle norma del provvedimento, ai sensi dell'articolo in esame:

milioni di euro

Art./comma		2014	2015	2016	2017
	ONERI	1,1	47,8	81,9	88,2
1	Credito di imposta erogazioni liberali a sostegno della cultura	0	2,7	11,9	18,2
2, co. 5	Assunzioni per segreteria tecnica Grande Pompei	0	0,5		
3	Segretariato generale reggia di Caserta	0,05			
6, co. 2	Aumento <i>Tax credit</i> per il cinema		5,0	5,0	5,0
7, co. 3	Rifinanziamento Fondo "Mille giovani per la cultura"		1,0		
8	Occupazione giovanile presso istituti pubblici della cultura		1,5		
9	Credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi		15,0	15,0	15,0
10	Credito di imposta per favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive		20,0	50,0	50,0
15	Proroga comandi personale non dirigente del comparto Scuola presso il Mibact	1,05	2,1		
17	COPERTURA	1,1	47,8	87,2	88,2
a)	Fondo interventi strutturali di politica economica	1,1	6,0	3,4	4,4
b)	Fondo speciale conto capitale		41,8	83,8	83,8

Si segnala, come peraltro risulta evidente dalla tabella, che risulta un eccesso di risorse utilizzate a copertura per l'anno 2016.

Durante l'esame **presso la Camera dei deputati** è stata introdotta una clausola di monitoraggio degli effetti finanziari del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Tale modifica si rende necessaria perché il credito d'imposta è configurato come un diritto soggettivo che non può essere soggetto ad un limite massimo di spesa. Il monitoraggio consente di adottare misure correttive o misure compensative qualora l'attuazione del credito dovesse avere impatti finanziari superiori a quelli previsti.

Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 18
(Entrata in vigore)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

L'**articolo 18** dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

TESTO A FRONTE

Articolo 1

(ART-BONUS Credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura)

comma 6

<p>Decreto-legge 7 ottobre 2013, n. 91 <i>Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.</i></p>	
<p>Articolo 12 <i>Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei privati.</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di acquisizione delle donazioni di modico valore (fino all'importo di euro diecimila) destinate ai beni e alle attività culturali, secondo i seguenti criteri:</p> <p><i>a) massima semplificazione ed esclusione di qualsiasi onere amministrativo a carico del privato;</i></p> <p><i>b) garanzia della destinazione della liberalità allo scopo indicato dal donante;</i></p> <p><i>c) piena pubblicità delle donazioni ricevute e del loro impiego, mediante una dettagliata rendicontazione, sottoposta agli organi di controllo;</i></p> <p><i>d) previsione della possibilità di effettuare le liberalità mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità interamente tracciabili idonee a consentire lo</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<p>Decreto-legge 7 ottobre 2013, n. 91</p> <p><i>Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.</i></p>	
<p>Articolo 12</p> <p><i>Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei privati.</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>svolgimento di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.</p> <p>2. Entro il 31 ottobre 2013 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo individua, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione, sulla base della legislazione vigente e alla luce delle indicazioni fornite dalla commissione di studio già costituita presso il Ministero, forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a beni individuati con decreto del medesimo Ministro.</p>	

Articolo 2

(Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei)

comma 3 e 3-bis

Decreto-legge 8 agosto 2013, 91	
<i>Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo</i>	
Articolo 1	
<i>Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonché per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 è preposto all'Unità "Grande Pompei" e ne assume la rappresentanza legale. La stessa Unità è dotata di autonomia amministrativa e contabile. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 è prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito di pervenire, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base della proposta presentata dal direttore generale di progetto, di cui al comma 6, all'approvazione di un "Piano strategico" per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4.</p>	<p>5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 è preposto all'Unità "Grande Pompei" e ne assume la rappresentanza legale. La stessa Unità è dotata di autonomia amministrativa e contabile. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 è prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito di approvare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la proposta presentata dal direttore generale di progetto, di cui al comma 6, di un "Piano strategico" per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4.</p>
<p>Il Comitato di gestione svolge anche le funzioni di "Conferenza di servizi permanente", ed e' composto, anche eventualmente attraverso propri</p>	<p>Il Comitato di gestione è composto, anche eventualmente attraverso propri delegati, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal</p>

Decreto-legge 8 agosto 2013, 91	
<i>Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo</i>	
Articolo 1 <i>Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonché per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
delegati, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti.	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti.
Nel Comitato di gestione sono assunte le determinazioni di ciascun soggetto partecipante, che sono obbligatoriamente espresse all'interno del Comitato, ai sensi e con gli effetti previsti dagli articoli 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le determinazioni assunte all'interno del Comitato di gestione sostituiscono ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati.	L'approvazione del piano da parte del Comitato di gestione produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sostituisce ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati.
L'Unita' "Grande Pompei" assume le decisioni relative alla progettazione e alla realizzazione e gestione degli interventi inclusi nel piano strategico di	L'Unita' "Grande Pompei" assume le decisioni relative alla progettazione e alla realizzazione e gestione degli interventi inclusi nel piano strategico di

Decreto-legge 8 agosto 2013, 91	
<i>Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo</i>	
Articolo 1	
<i>Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonché per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
cui al comma 6. Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 detta la disciplina organizzativa e contabile dell'Unità, le modalità di rendicontazione delle spese, la sua durata e la dotazione di mezzi e risorse umane nel limite massimo di dieci unità, in posizione di comando dalle amministrazioni da cui provengono i componenti del Comitato di gestione. Il personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico dell'Unità medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo. L'Unità si avvale altresì della struttura di cui al comma 2.	cui al comma 6. Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 ⁸⁶ detta la disciplina organizzativa e contabile dell'Unità, le modalità di rendicontazione delle spese, la sua durata e la dotazione di mezzi e risorse umane nel limite massimo di dieci unità, in posizione di comando dalle amministrazioni da cui provengono i componenti del Comitato di gestione. Il personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico dell'Unità medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo. L'Unità si avvale altresì della struttura di cui al comma 2.
6. L'Unità, su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico, del tutto congruente e in completo accordo col Grande Progetto Pompei comprendente: l'analisi di fattibilità istituzionale, finanziaria ed economica del piano nel suo complesso; il crono-programma, che definisce la tempistica di realizzazione del piano e	6. L'Unità, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore generale di progetto, redige un piano strategico, del tutto congruente e in completo accordo col Grande Progetto Pompei comprendente: l'analisi di fattibilità istituzionale, finanziaria ed economica del piano nel suo complesso; il crono-programma, che definisce la tempistica

⁸⁶ Decreto con il quale costituire una apposita struttura di supporto al direttore generale di progetto, con sede nell'area archeologica di Pompei.

Decreto-legge 8 agosto 2013, 91	
<i>Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo</i>	
Articolo 1	
<i>Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonché per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>degli interventi individuati; la valutazione delle loro condizioni di fattibilità con riferimento al loro avanzamento progettuale; gli adempimenti di ciascun soggetto partecipante; le fonti di finanziamento attivabili per la loro realizzazione. Il piano prevede, in particolare, gli interventi infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di accesso e le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, prioritariamente mediante il recupero e il riuso di aree industriali dismesse, e interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di territorio e della priorità del recupero. Il piano prevede altresì azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme, di partenariato pubblico-privato, nonché il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano inoltre prevede il coinvolgimento degli operatori del settore turistico e culturale ai fini della valutazione delle iniziative</p>	<p>di realizzazione del piano e degli interventi individuati; la valutazione delle loro condizioni di fattibilità con riferimento al loro avanzamento progettuale; gli adempimenti di ciascun soggetto partecipante; le fonti di finanziamento attivabili per la loro realizzazione. Il piano prevede, in particolare, gli interventi infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di accesso e le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, prioritariamente mediante il recupero e il riuso di aree industriali dismesse, e interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di territorio e della priorità del recupero. Il piano prevede altresì azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme, di partenariato pubblico-privato, nonché il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano inoltre prevede il coinvolgimento degli operatori del settore turistico e culturale ai fini della valutazione delle iniziative</p>

Decreto-legge 8 agosto 2013, 91	
<i>Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo</i>	
Articolo 1	
<i>Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonché per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
necessarie al rilancio dell'area in oggetto. Il piano prevede, inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti del progetto "Mille giovani per la cultura" di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. L'Unità predispone altresì un accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati interessati, articolato in un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. All'accordo partecipano, altresì, i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta, nonché l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al titolo II del libro III del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.	necessarie al rilancio dell'area in oggetto. Il piano prevede, inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti del progetto "Mille giovani per la cultura" di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. L'Unità predispone altresì un accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati interessati, articolato in un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. All'accordo partecipano, altresì, i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta, nonché l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al titolo II del libro III del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
(...)	(...)

Articolo 4*(Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali)***comma 1**

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42	
<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>	
Articolo 52	
<i>Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.	1. <i>Identico</i>
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione.	1-bis. <i>Identico</i>
1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in	1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42	
<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>	
Articolo 52	
<i>Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.</p>	<p>aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, di intesa con i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.</p> <p>In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano d'intesa procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista</p>

<p>Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</p> <p><i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i></p>	
<p>Articolo 52</p> <p><i>Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p>dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.</p>

Articolo 5

(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)

comma 1, lett.a)

<p>Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 <i>Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo</i></p>	
<p>Articolo 11 <i>Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati "fondazioni", che versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al commissario straordinario di cui al comma 3, un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario,</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91	
<i>Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo</i>	
Articolo 11	
<i>Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza</i>	
Testo previgente	Testo modificato
entro i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:	
<i>a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della fondazione che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, previa verifica che nei rapporti con gli istituti bancari gli stessi non abbiano applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli affidamenti concessi alla fondazione stessa, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al presente comma, la sostenibilità del piano di risanamento, nonché gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario della fondazione;</i>	<i>a) identica;</i>
<i>b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione;</i>	<i>b) identica;</i>
<i>c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012 e una razionalizzazione del personale artistico;</i>	<i>c) identica;</i>
<i>d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di cui al comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel piano devono essere indicate misure di</i>	<i>d) identica;</i>

Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 <i>Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo</i>	
Articolo 11 <i>Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza</i>	
Testo previgente	Testo modificato
copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento;	
e) l'entità del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di cui al comma 6, per contribuire all'ammortamento del debito, a seguito della definizione degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla precedente lettera a), e nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento;	e) <i>identica</i> ;
f) l'individuazione di soluzioni, compatibili con gli strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore, idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;	f) <i>identica</i> ;
g) la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano;	g) la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano. Nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le

Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 <i>Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo</i>	
Articolo 11 <i>Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano di risanamento ai sensi del presente articolo possono negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano, purché tali nuovi contratti prevedano l'assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di ogni eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e ferma restando l'applicazione del procedimento di cui al comma 19 in materia di autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di non conformità dei contratti aziendali con il contratto nazionale di lavoro;
<i>g-bis)</i> l'obbligo per la fondazione, nella persona del legale rappresentante, di verificare che nel corso degli anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti.	<i>g-bis) identica.</i>
(...)	(...)
13. Per il personale eventualmente risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, le fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale, applicano l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno	13. Per il personale eventualmente risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, alle fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato , è estesa l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera

Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91	
<i>Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo</i>	
Articolo 11	
<i>Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di ulteriori eccedenze, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni sindacali, sono disposti apposita procedura selettiva di idoneità e il successivo trasferimento del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto nella società Ales S.p.A., nell'ambito delle vacanze di organico e nei limiti delle facoltà assunzionali di tale società e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto che risulti ancora eccedente, è assunto a tempo indeterminato, tramite procedure di mobilità avviate dalla fondazione, dalla società Ales S.p.A., in base alle proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova d'idoneità finalizzata all'individuazione dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, applicando al personale assunto la disciplina anche sindacale in vigore presso Ales S.p.A.</p>
(...)	(...)
<p>15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i propri statuti, entro il 30 giugno 2014, alle seguenti disposizioni:</p>	<p>15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i propri statuti, entro il 31 dicembre 2014, alle seguenti disposizioni:</p>
<p>a) previsione di una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi, della durata di cinque anni, il</p>	<p>a) <i>identica:</i></p>

Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91	
<i>Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo</i>	
Articolo 11	
<i>Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza</i>	
Testo previgente	Testo modificato
cui compenso è stabilito in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:	
1) il presidente, nella persona del sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica dell'ente; la presente disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente;	1) <i>identico</i> ;
2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il 5 per cento del contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti del consiglio di indirizzo non deve comunque superare i sette componenti, con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati dai fondatori pubblici;	2) <i>identico</i> ;
3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente può essere coadiuvato da un direttore artistico	3) <i>identico</i> ;

Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91	
<i>Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo</i>	
Articolo 11	
<i>Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza</i>	
Testo previgente	Testo modificato
e da un direttore amministrativo;	
4) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 7 OTTOBRE 2013, N. 112;	
5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;	5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
b) previsione della partecipazione dei soci privati in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento;	b) <i>identica</i> ;
c) previsione che il patrimonio sia articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell'ente.	c) <i>identica</i> .
16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015. La decorrenza può comunque essere anticipata in caso di	16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015. La decorrenza può comunque essere anticipata in caso di

Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91	
<i>Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo</i>	
Articolo 11	
<i>Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza</i>	
Testo previgente	Testo modificato
rinnovo degli organi in scadenza. Il mancato adeguamento dello statuto nei termini di cui al comma 15 determina l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.	rinnovo degli organi in scadenza. All'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie si rinnovano gli organi di amministrazione, ivi incluso il collegio dei revisori dei conti. Il mancato adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di cui al presente articolo determina comunque l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
(...)	(...)
19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed è sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica	19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego, intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza. Tali riduzioni non possono in ogni caso essere superiori al 50 per cento di un ventiseiesimo dello stipendio di base. Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed è sottoscritto da ciascuna

Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91	
<i>Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo</i>	
Articolo 11	
<i>Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione e' comunicato alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la certificazione è positiva, la fondazione è autorizzata a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal presente comma. Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di indirizzo, da adottare entro il 30 settembre 2014, procedono a rideterminare l'organico necessario all'attività da realizzare nel triennio successivo. La delibera deve garantire l'equilibrio economico-</p>	<p>fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione e' comunicato alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la certificazione è positiva, la fondazione è autorizzata a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal presente comma. Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi dell'articolo 1,</p>

Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91	
<i>Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo</i>	
Articolo 11	
<i>Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>finanziario e la copertura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e stabilità.</p>	<p>comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di indirizzo, da adottare entro il 30 settembre 2014, procedono a rideterminare l'organico necessario all'attività da realizzare nel triennio successivo. La delibera deve garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e stabilità.</p>
<p>19-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, entro il 28 febbraio 2014 sono altresì individuate, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro assoluta rilevanza internazionale, le eccezionali capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, possono dotarsi di forme organizzative speciali, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Tali fondazioni adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, e in</p>	<p>19-bis. <i>Abrogato</i> (Si veda, al riguardo, il comma 21-bis)</p>

Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91	
<i>Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo</i>	
Articolo 11	
<i>Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza</i>	
Testo previgente	Testo modificato
deroga al comma 15, lettere a), numero 2), e b), del presente articolo.	
(...)	(...)
	<p>21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, sono altresì determinati, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo non avente natura regolamentare da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio 2014, i criteri per la individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro funzione e rilevanza internazionale, per le capacità produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, si dotano di forme organizzative speciali. Le fondazioni dotate di forme organizzative speciali, non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello Stato a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, determinato in una percentuale con valenza triennale, e contrattano con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola</p>

<p>Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91</p> <p><i>Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo</i></p>	
<p>Articolo 11</p> <p><i>Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato</p>
	<p>all'unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014, aggiornabile triennialmente, e adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.</p>

Articolo 5

(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)

comma 5, lett. a)

Decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64	
<i>Disposizioni urgenti in materia di spettacoli e attività culturali</i>	
Articolo 1	
<i>Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, il Governo provvede alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, attenendosi ai seguenti criteri:</p> <p>a) razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra le fondazioni, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni tenendo in ogni caso conto dell'importanza storica e culturale del teatro di riferimento della fondazione lirico-sinfonica, desunta dalla data di fondazione del teatro e dalla sua collocazione nella tradizione operistica italiana;</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64	
<i>Disposizioni urgenti in materia di spettacoli e attività culturali</i>	
Articolo 1	
<i>Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p><i>a-bis)</i> miglioramento e responsabilizzazione della gestione attraverso l'individuazione di indirizzi imprenditoriali e di criteri, da recepire negli statuti delle fondazioni, volti alla designazione di figure manageriali di comprovata e specifica esperienza alle quali compete di indicare il direttore artistico e che rispondono del proprio operato sotto il controllo di un collegio dei revisori presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e composto da altri due membri, di cui almeno uno magistrato della Corte dei conti;</p> <p><i>b)</i> individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascuna fondazione, con particolare riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e al controllo dell'attività, nonché alla partecipazione di soggetti pubblici e privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia e delle finalità culturali della fondazione; lo statuto di ciascuna fondazione e le relative modificazioni sono approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;</p> <p><i>c)</i> previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, in ordine alla quale è attribuita totale responsabilità al sovrintendente e al consiglio di amministrazione circa il rispetto dei vincoli e dell'equilibrio di</p>	

Decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 <i>Disposizioni urgenti in materia di spettacoli e attività culturali</i>	
Articolo 1 <i>Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>bilancio;</p> <p><i>c-bis)</i> previsione di specifici strumenti di raccordo dell'operato delle fondazioni al fine di realizzare la più ampia sinergia operativa possibile;</p> <p><i>d)</i> incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale, salvaguardando in ogni caso la specificità della fondazione nella storia della cultura operistica italiana e tenendo conto degli interventi strutturali effettuati a carico della finanza pubblica nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;</p> <p><i>d-bis)</i> ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazioni nelle produzioni;</p> <p><i>d-ter)</i> destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione;</p> <p>e) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva;</p> <p>e-bis) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali;</p> <p>f) eventuale previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro peculiarità, alla loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali capacità produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo</p>	

Decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64	
<i>Disposizioni urgenti in materia di spettacoli e attività culturali</i>	
Articolo 1	
<i>Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>apporto finanziario di soggetti privati, con attribuzione al Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del potere di approvazione dello statuto e delle relative modifiche. Lo statuto di ciascuna delle predette fondazioni prevede, tra l'altro, che l'erogazione del contributo statale avvenga sulla base di programmi di attività triennali in ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, con verifica successiva dei programmi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Lo statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia prevede la presenza del presidente-sovrintendente e della componente del corpo accademico, eletti direttamente dall'assemblea degli accademici. Il Ministero dell'economia e delle finanze è sentito per le materie di sua specifica competenza;</p> <p><i>f-bis)</i> individuazione delle modalità con cui le regioni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione.</p> <p><i>1-bis.</i> Ai fini della riorganizzazione e della revisione dell'assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche, i regolamenti di cui al comma 1</p>	

Decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 <i>Disposizioni urgenti in materia di spettacoli e attività culturali</i>	
Articolo 1 <i>Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>rispondono altresì ai seguenti criteri direttivi:</p> <p>a) prevedere l'attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le regioni, i comuni, i sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative;</p> <p>b) costituire un tavolo di confronto con le diverse fondazioni ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori, al fine di revisionare gli aspetti carenti della riforma attuata con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;</p> <p>c) prevedere interventi, ove necessario anche a carattere normativo, volti a favorire una maggiore stabilità del settore tramite strumenti di finanziamento a carattere pluriennale che permettano di conoscere con il giusto anticipo le risorse di cui disporre al fine di mettere in atto una corretta gestione delle stesse;</p> <p>d) stabilire che gli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche attribuiscono con chiarezza all'amministratore generale, ovvero sovrintendente, la responsabilità della gestione, che dovrà rispondere alle linee di indirizzo e di bilancio disposte dal consiglio di amministrazione, nonché l'adeguata autonomia decisionale;</p> <p>e) prevedere la valorizzazione del sistema dei grandi teatri d'opera italiani, come definiti dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, all'interno di un</p>	

Decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64	
<i>Disposizioni urgenti in materia di spettacoli e attività culturali</i>	
Articolo 1	
<i>Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>progetto di riforma che valorizzi le eccellenze specifiche, ripartendo dal principio dell'intervento culturale inteso come investimento e non come spesa;</p> <p>f) prevedere che siano mantenuti la capacità di produzione culturale sul territorio e il genere di spettacolo, lirica, balletto, musica sinfonica, come tipicità caratterizzanti l'identità e i fini istituzionali delle fondazioni;</p> <p>g) valorizzare le finalità ed il carattere sociale delle fondazioni lirico-sinfoniche, il loro ruolo educativo verso i giovani, la loro mission di trasmissione dei valori civili fondamentali, verso cui sono sempre state orientate le grandi istituzioni teatrali e culturali italiane.</p> <p>2. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, delle quali si procede alla ricognizione in sede di emanazione delle disposizioni regolamentari previste dal presente articolo.</p> <p>3. I regolamenti previsti dal comma 1</p>	

Decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 <i>Disposizioni urgenti in materia di spettacoli e attività culturali</i>	
Articolo 1 <i>Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico</i>	
Testo previgente	Testo modificato
sono emanati entro il 31 dicembre 2012.	

Articolo 5

(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)

comma 5, lett. b)

Legge 27 dicembre 2013, n. 147	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)</i>	
Articolo 1 <i>comma 327</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
327. Fermo quanto stabilito al comma 326, la disposizione di cui al numero 2) della lettera a) del comma 15 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal consiglio di amministrazione.	<i>327. Abrogato</i>
(...)	(...)

Articolo 6

(Disposizioni urgenti per la crescita nel settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia e il miglioramento della qualità dell'offerta)

comma 1

<p>Legge 24 dicembre 2007, n. 244 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)</i></p>	
<p>Articolo 1, comma 335 <i>Credito di imposta per le imprese cinematografiche per investimenti nelle attività di produzione, distribuzione e esercizio cinematografico ("tax credit").</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>335. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 500.000.</p>	<p>335. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo d'imposta, di dieci milioni di euro.</p>

Articolo 6

(Disposizioni urgenti per la crescita nel settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia e il miglioramento della qualità dell'offerta)

comma 2

Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91	
<i>Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo</i>	
Articolo 8	
<i>Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico e audiovisivo</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono rese permanenti.	1. <i>Identico</i>
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, quanto previsto al comma 1 si estende ai produttori indipendenti di opere audiovisive, come definiti nel comma 5.	2. <i>Identico</i>
3. Il beneficio previsto dai commi 1 e 2 è concesso nel limite massimo complessivo di spesa di 110 milioni di euro a decorrere dal 2014.	3. Il beneficio previsto dai commi 1 e 2 è concesso nel limite massimo complessivo di spesa di 110 milioni di euro per il 2014 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.
4. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, nonché quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 3 anche con riferimento ai limiti da assegnare rispettivamente al beneficio di cui al comma 1 e al beneficio di cui al comma 2, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il	4. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, nonché quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 3 anche con riferimento ai limiti da assegnare, rispettivamente, ai benefici di cui al comma 1, con particolare riguardo a quello previsto dall'articolo 1, comma 335, della citata legge n. 244 del 2007 , e al beneficio di cui al comma 2, sono dettate con decreto del Ministro dei beni

<p>Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 <i>Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo</i></p>	
<p>Articolo 8 <i>Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico e audiovisivo</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>	<p>e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 giugno 2014.</p>

Articolo 7

(Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali)

comma 2

Legge 27 dicembre 2002, n. 289	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)</i>	
Articolo 60	
<i>Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Gli stanziamenti del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge nonché le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge, è effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Legge 27 dicembre 2002, n. 289	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)</i>	
Articolo 60	
<i>Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico</p>	
<p>2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate.</p>	<p><i>2. Identico.</i></p>
<p>3. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonché le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma</p>	<p><i>3. Identico.</i></p>

Legge 27 dicembre 2002, n. 289	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)</i>	
Articolo 60	
<i>Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Allo stesso fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati, nonché quelle di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attività di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al fondo istituito dal presente comma, gravano su detto fondo. A tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attività produttive.</p>	
<p>4. Per il triennio 2014-2016 una quota fino al 3 per cento, e nel limite di 100 milioni di euro annui, delle risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni culturali.</p>	<p>4. A decorrere dal 2014, una quota pari al 3 per cento delle risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi in favore dei beni culturali.</p>
<p>4-bis. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e</p>	<p>4-bis. <i>Identico.</i></p>

Legge 27 dicembre 2002, n. 289	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)</i>	
Articolo 60	
<i>Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo</i>	
Testo previgente	Testo modificato
storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di liberazione, una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria. Gli interventi di cui al presente comma sono individuati dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013.	
	4-ter. Per finanziare progetti culturali elaborati da enti locali nelle periferie urbane è destinata una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 3.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
(...)	(...)

Articolo 7

(Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali)

commi 3-bis e 3-ter

Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145	
<i>Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015</i>	
Articolo 13	
<i>Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>24. Anche in vista dell'EXPO 2015, al fine di promuovere il coordinamento dell'accoglienza turistica, tramite la valorizzazione di aree territoriali di tutto il territorio nazionale, di beni culturali e ambientali, nonché il miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, sono finanziati progetti che individuino uno o più interventi di valorizzazione e di accoglienza tra loro coordinati. I progetti possono essere presentati da comuni, da più comuni in collaborazione tra loro o da unioni di comuni con popolazione tra 5.000 e 150.000 abitanti. Ogni comune o raggruppamento di comuni potrà presentare un solo progetto articolato in uno o più interventi fra loro coordinati, con una richiesta di finanziamento che non potrà essere inferiore a 1 milione di euro e superiore a 5 milioni di euro e purché in ordine agli interventi previsti sia assumibile l'impegno finanziario entro il 30 giugno 2014 e ne sia possibile la conclusione entro venti mesi da quest'ultima data. In via subordinata,</p>	<p>24. Anche in vista dell'EXPO 2015, al fine di promuovere il coordinamento dell'accoglienza turistica, tramite la valorizzazione di aree territoriali di tutto il territorio nazionale, di beni culturali e ambientali, nonché il miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, sono finanziati progetti che individuino uno o più interventi di valorizzazione e di accoglienza tra loro coordinati. I progetti possono essere presentati da comuni, da più comuni in collaborazione tra loro o da unioni di comuni con popolazione tra 5.000 e 150.000 abitanti. Ogni comune o raggruppamento di comuni potrà presentare un solo progetto articolato in uno o più interventi fra loro coordinati, con una richiesta di finanziamento che non potrà essere inferiore a 1 milione di euro e superiore a 5 milioni di euro e purché in ordine agli interventi previsti sia assumibile l'impegno finanziario entro il 31 marzo 2015 e ne sia possibile la conclusione entro venti mesi da quest'ultima data. In via subordinata,</p>

Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145	
<i>Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015</i>	
Articolo 13	
<i>Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>possono essere finanziati anche interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi obiettivi di valorizzazione della dotazione di beni storici, culturali, ambientali e di attrattività turistica inseriti nei progetti di cui al presente comma, per un importo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Nel caso in cui il costo complessivo del progetto sia superiore ai limiti di finanziamento indicati, il soggetto o i soggetti interessati dovranno indicare la copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente.</p>	<p>possono essere finanziati anche interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi obiettivi di valorizzazione della dotazione di beni storici, culturali, ambientali e di attrattività turistica inseriti nei progetti di cui al presente comma, per un importo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Nel caso in cui il costo complessivo del progetto sia superiore ai limiti di finanziamento indicati, il soggetto o i soggetti interessati dovranno indicare la copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente.</p>
<p>25. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro per la coesione territoriale, con proprio decreto disciplina i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e prevede le modalità di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convenzione con l'ANCI.</p>	<p>25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e sono previste le modalità di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convenzione con L'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI).</p>
(...)	(...)

Articolo 10

(Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico)

comma 6

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70	
<i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 3	
<i>Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistici, nautica da diporto</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistici con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.</p>	<p>4. Possono essere istituiti, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistici con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.</p>
<p>5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti è effettuata, entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se</p>	<p>5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti è effettuata, entro il 31 dicembre 2015, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è</p>

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70	
<i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 3	
<i>Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistici, nautica da diporto</i>	
Testo previgente	Testo modificato
richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi deve sempre partecipare l'Agenzia del demanio. Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.	obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.
	5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità anche al fine di aumentare l'attrattività, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni per la riqualificazione delle aree del distretto, per la realizzazione di opere infrastrutturali, per l'aggiornamento professionale del personale, per la promozione delle nuove tecnologie.
6. Nei Distretti turistici si applicano le seguenti disposizioni:	6. <i>Identico:</i>
a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la	a) <i>identica;</i>

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70	
<i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 3	
<i>Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistici, nautica da diporto</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete, si applicano comunque, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005;</p>	
<p><i>b)</i> i Distretti costituiscono "Zone a burocrazia zero" ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del predetto articolo 43;</p>	<p><i>b)</i> i distretti costituiscono "zone a burocrazia zero" ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; restano esclusi dalle misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p>
<p><i>c)</i> nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti e possono presentare richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi altra amministrazione statale, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei</p>	<p><i>c) identica.</i></p>

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70	
<i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 3	
<i>Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistici, nautica da diporto</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>relativi procedimenti. Con decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonché con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate, in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Sportello unico per le attività produttive e di comunicazione unica, le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di competenza dei predetti enti, nonché di competenza delle amministrazioni statali. Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonché una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente.</p>	
(...)	(...)

Articolo 11*(Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche)***comma 4**

Legge 6 agosto 2013, n. 97	
<i>Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013</i>	
Articolo 3	
<i>Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività' di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività' di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.	1. <i>Identico.</i>
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività' di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione ne' abilitazione, sia essa generale o specifica.	2. <i>Identico.</i>
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare	3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare 31 ottobre 2014 , sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i

Legge 6 agosto 2013, n. 97 <i>Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013</i>	
Articolo 3 <i>Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK</i>	
Testo previgente	Testo modificato
interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.	quali occorre una specifica abilitazione, nonché, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio.

Articolo 12

(Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici)

comma 1

Decreto legislativo. 22 gennaio 2004, n. 42	
<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>	
Capo IV	
Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela	
Articolo 146	
<i>Autorizzazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.	1. <i>Identico.</i>
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.	2. <i>Identico.</i>
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo	3. <i>Identico.</i>

<p>Decreto legislativo. 22 gennaio 2004, n. 42 <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio</i></p>	
<p>Capo IV Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela</p>	
<p>Articolo 146 <i>Autorizzazione</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
procedimento.	
<p>4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.</p>	<p>4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.</p>
(...)	(...)

Articolo 12

(Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici)

comma 3

Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>	
Articolo 108 <i>Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:</p> <p>a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;</p> <p>b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;</p> <p>c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;</p> <p>d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.</p>	<p>3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.</p>

<p>Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio</i></p>	
<p>Articolo 108 <i>Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato</p>
	<p>3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:</p> <p>1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici, attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;</p> <p>2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto.</p>

Articolo 12

(Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici)

comma 4, lett. a)

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>	
Articolo 122 <i>Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:	1. <i>Identico:</i>
<i>a)</i> di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;	<i>a) identica;</i>
<i>b)</i> di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare;	<i>b) identica;</i>
<i>b-bis)</i> di quelli versati ai sensi dell'articolo 41, comma 2, fino allo scadere dei termini indicati al comma 1 dello stesso articolo.	<i>abrogata</i>
(...)	(...)

Articolo 12

(Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici)

comma 4, lett. b)

<p>Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio</i></p>	
<p>Articolo 41 <i>Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.</p>	<p>1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.</p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>

Articolo 14

(Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per il rilancio dei musei)

comma 1

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300	
<i>Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59</i>	
Capo XII Il ministero per i beni e le attività culturali	
Articolo 54 <i>Ordinamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.	1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali centrali e periferici, coordinati da un segretario generale, e in non più di due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, non può essere superiore a ventiquattro.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4.	2. <i>Identico.</i>
	2-bis. A séguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni,

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 <i>Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59</i>	
Capo XII Il ministero per i beni e le attività culturali	
Articolo 54 <i>Ordinamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 16

(Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.)

comma 10

<p>Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 <i>Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale</i></p>	
<p>Articolo 12 <i>Rafforzamento e rilancio del settore turistico</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all'estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato nazionale per il turismo con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali e di indirizzo per l'attività dell'Agenzia nazionale del turismo di cui al comma 2. Fanno parte del Comitato: i Ministri e Viceministri, indicati nel citato decreto, ed il sottosegretario con delega al turismo; il Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni; il coordinatore degli assessori regionali al turismo; quattro rappresentanti delle regioni indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, nel numero massimo di tre, e un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo modalità</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35	
<i>Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale</i>	
Articolo 12	
<i>Rafforzamento e rilancio del settore turistico</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>indicate nel citato decreto.</p> <p>2. Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale del turismo (ENIT) è trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: «Agenzia», sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive.</p> <p>3. L'Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'Agenzia: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.</p> <p>4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia nazionale del turismo e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT, che prosegue nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione del decreto previsto dal comma 7.</p> <p>5. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:</p> <p>a) contributi dello Stato;</p> <p>b) contributi delle regioni;</p> <p>c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche</p>	

Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35	
<i>Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale</i>	
Articolo 12	
<i>Rafforzamento e rilancio del settore turistico</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>attività promozionali;</p> <p>d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonché dalle attività di cui al comma 8, al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata;</p> <p>e) contribuzioni diverse.</p> <p>6. Per l'anno 2005, all'ENIT è concesso il contributo straordinario di 20 milioni di euro.</p> <p>7. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle associazioni di categoria e delle Camere di</p>	

Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35	
<i>Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale</i>	
Articolo 12	
<i>Rafforzamento e rilancio del settore turistico</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale.</p> <p>8. Per l'iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel settore del turismo, sulla rete Internet, già avviata dal progetto Scegli - Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, attraverso opportune convenzioni, alla realizzazione dell'iniziativa, alla gestione della relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle modalità e degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo con l'Agenzia, con il Ministero delle attività produttive, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla promozione turistica di livello nazionale e internazionale e, con riferimento al settore del turismo culturale, in raccordo con il Ministero per i beni e le attività culturali.</p> <p>8-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di ENIT - Agenzia nazionale per il turismo e delle società</p>	

Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35	
<i>Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale</i>	
Articolo 12	
<i>Rafforzamento e rilancio del settore turistico</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>da essa controllate per le proprie attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può assegnare direttamente ad ENIT - Agenzia nazionale per il turismo ed alle società da essa controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.</p> <p>9. Al finanziamento dell'iniziativa di cui al comma 8 sono destinate anche le somme già assegnate al progetto Scegli Italia con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 28 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2004, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, di cui all'articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché gli eventuali proventi derivanti da forme private di finanziamento e dallo sfruttamento economico della piattaforma tecnologica.</p> <p>10. E' autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al Progetto Scegli Italia.</p> <p>11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,</p>	

Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35	
<i>Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale</i>	
Articolo 12 <i>Rafforzamento e rilancio del settore turistico</i>	
Testo previgente	Testo modificato
ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.	

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>145</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1465 "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" Sintesi degli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite - <i>Ed. provvisoria</i>
<u>146</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1479 "Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere Pubbliche" Sintesi degli emendamenti approvati nelle Commissioni riunite
<u>147</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1504 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi"
<u>148</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1518 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali"
<u>149</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1519 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre"
<u>150</u>	Testo a fronte	La Costituzione del Belgio dopo la sesta riforma dello Stato
<u>151</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1533 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013- <i>bis</i> "
<u>152</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1541 "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" - <i>Ed. provvisoria</i>
<u>153</u>	Testo a fronte	Esito del parere al Governo relativo all'atto n. 72, recante "Schema di regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni"
<u>154</u>	Dossier	Riforma costituzionale - Testo a fronte tra: Costituzione vigente, testo del Governo, testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato - Edizione provvisoria
<u>155</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1429-A La riforma costituzionale (schede di lettura sul testo della 1 ^a Commissione) - 1 ^a ed. provvisoria

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".